Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 297 del 21 dicembre 1998 - Serie generale

Spediz. .abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 21 dicembre 1998** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 207

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1998.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1998 con le relative istruzioni.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DECRETO 18 dicembre 1998.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1998 con le relative istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e con trollate;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, contenente, fra l'altro, la disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1984, n. 17, e successive modificazioni, secondo il quale gli esportatori assimilati che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto devono presentare un prospetto annuale delle annotazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha introdotto, fra l'altro, il regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 241, e 2 settembre 1997, n. 313, e successive modifiche ed integrazioni, emanati in attuazione della delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visti gli articoli 3 e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Esaminata, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti dell'IVA a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Ritenuta l'opportunità di stabilire la modalità di predisposizione degli archivi contenenti i dati dei modelli di dichiarazione IVA da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerata l'opportunità di modificare la struttura ed il contenuto dei modelli di dichiarazione annuale IVA al fine di adeguarli alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione;

Decreta:

Art. 1.

Modelli di dichiarazione annuale IVA

1. Sono approvati gli annessi modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 1998 da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè la busta da utilizzare per la presentazione dei modelli:

Modello IVA '99, in 2 esemplari, composto:

- dal frontespizio, contenente la parte anagrafica, il quadro VX e il riquadro per la sottoscrizione;
- dai quadri VA, VB, VE, VF, VG, VH, VK, VL, VO e VU;

Modello VR - Richiesta di rimborso, in 3 esemplari, riservato ai contribuenti che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile;

Modello IVA 26 PR/99 - Prospetto riepilogativo - in 3 esemplari, e Modello IVA 26LP/99 - Prospetto delle liquidazioni periodiche - in 2 esemplari, riservati agli enti o società controllanti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Busta per la presentazione dei modelli di dichiarazione compilati manualmente o, comunque, senza l'utilizzo di sistemi informatici.

Art. 2.

Modello di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa

1. È approvato altresì il Modello 74 *Bis*, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, da presentare in due esemplari, a partire dall'anno 1999.

Art. 3.

1. Per la stampa dei modelli e della busta di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 4.

1. I soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, devono trasmettere i dati delle dichiarazioni di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

2. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per la trasmissione in via telematica dei medesimi dati da parte dell'Ente poste italiane S.p.a. e delle banche convenzionate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: « ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm. 21,5 - massima cm. 23,5;
altezza minima cm. 30,2 - massima cm. 32,5.

La busta deve presentare una "finestra" aperta di cm. 5,5 in altezza e 13,5 in larghezza, posizionata sul fronte della busta stessa in modo da riportare le seguenti distanze dai bordi esterni:

- 22 cm dal bordo inferiore;
- 5 cm dal bordo laterale destro.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di un' area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza un decimo di pollice, altezza un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascun tipo di pagina è individuato da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nelle successive tabelle.

La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate non devono essere stampate)
Frontespizio	037	□ □ ■ ■ ■
Quadri: VA, VB, VE, VF, VG, VH, VK, VL VO, VU	046	□ ■ □ □ ■

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere <<COURIER>>, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima due decimi di pollice.
Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», alla «Denominazione», al «Codice fiscale» e alla casella «Mod. n.», devono essere stampate in blu su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in blu.

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Denominazione», deve avere la larghezza totale pari a 32 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate al codice fiscale devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. n.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore blu con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio dei modelli di cui all' art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

copia per il contribuente

037

· Riservato alla Banca o alle Poste italiane Spa
· N Protocollo

· Data di presentazione

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

'99 DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria,
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P R A);
- fornitura dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria ad altri organismi pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N P S) per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali

Titolari del trattamento

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) i quali inviano i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:

- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione,
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

copia per il contribuente

046

CODICE FISCALE

'99 **QUADRO VX**

DATI ANAGRAFICI, VERSAMENTI PERIODICI E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE - PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

DATI DEL CONTRIBUENTE

Partita IVA

Impresa artigiana iscritta all'albo — Amministrazione straordinaria o concordato preventivo — Modificazione di soggetto agricolo — Telefono prefisso numero — Fax prefisso numero

ALTRI DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

Data di nascita giorno mese anno 1 — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla) — Sesso (barrare la relativa casella) M F

EREDE, RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale — Codice carica — Codice fiscale società dichiarante

Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno 1 — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Comune di residenza anagrafica — Provincia (sigla) — Cap

Frazione, via e numero civico — Telefono prefisso numero

Art. 74 bis — Data di nomina mese anno 19 — Data di inizio procedura giorno mese anno 19 — Data di fine procedura giorno mese anno 19 — Procedura non ancora terminata

QUADRO VX

VERSAMENTI

Sez. 1 - Prospetto dei versamenti periodici

		ESTREMI DEL VERSAMENTO					
		Codice concessione	Giorno	Mese	Anno	Banca/Poste Codice azienda	Cod. CAB
VX1	GENNAIO				19		
VX2	FEBBRAIO				19		
VX3	MARZO				19		
VX4	APRILE				19		
VX5	MAGGIO				19		
VX6	GIUGNO				19		
VX7	LUGLIO				19		
VX8	AGOSTO				19		
VX9	SETTEMBRE				19		
VX10	OTTOBRE				19		
VX11	NOVEMBRE				19		
VX12	DICEMBRE acconto				19		
VX13	DICEMBRE saldo se in euro				19		

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

VX15 **IVA da versare o da trasferire (*)** ,000

Di cui importo versato in euro

VX16 19

VX17 **IVA a credito da ripartire tra i righi VX18 e VX19 (o da trasferire) (*)** ,000

VX18 **Importo da riportare in detrazione o in compensazione** ,000

VX19 **Importo richiesto a rimborso** ,000

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli — Se la presente dichiarazione sostituisce nei termini di legge una precedentemente presentata barrare la casella

Firma

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

Riservato al C.A.F. o all'intermediario per la trasmissione telematica

Riservato al C.A.F. — Codice fiscale — N. iscrizione all'albo

Responsabile del C.A.F. o professionista — Codice fiscale

Visto di conformità

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.

Dichiarazione non compilata 1 — Dichiarazione non firmata 2 — Dichiarazione incompleta 3 — 4 — 5

VX1

copia per il contribuente

046

CODICE FISCALE

'99

QUADRI VA-VB-VE

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA, CONTRIBUENTI MINIMI É OPERAZIONI ATTIVE - PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

Mod N

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA

Sez. 1 - Dati analitici

VA1	1 Codice attività — 2 Descrizione dell'attività esercitata	
	Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF18) nei seguenti importi:	
VA2	1 Beni ammortizzabili 000 — 2 Beni strumentali non ammortizzabili 000 — 3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi 000 — 4 Altri acquisti e importazioni	000
VA3	Ammontare dell'IVA relativo alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per l'anno 1997	000
VA4	Ammontare dell'IVA relativo alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per l'anno 1998	000
VA5	Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e)	000
VA6	Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93, annotati nei registri di cui agli artt. 23 e 24	000
VA7	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, incorporato, ecc	
VA8	In caso di effettuazioni di subforniture barrare la casella	1
VA9	Ammontare degli acquisti con IVA indetraibile destinati ad essere utilizzati per operazioni non soggette	000
VA10	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	000

Sez. 2 - Dati riepilogativi

	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali	
VA11	Indicare il codice desunto dalla tabella 2 delle istruzioni	1
VA12	Corrispettivi non registrati al netto dell'IVA (già art. 48, comma 1, quarto periodo)	000
VA13	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 1997	000
VA14	Dati del modello di pagamento — 1 IVA versata 000 — 2 Codice concessione — 3 Giorno Mese Anno 1 9 — 4 Cod. azienda — 5 Cod. CAB	
	Riservato alle società ex controllanti - eccedenza di credito da garantire	
VA15	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 1 9 — Importo compensato nell'anno 1998 2	000
	Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995):	
VA16	Se è stato applicato nel 1998 il regime normale dell'IVA per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/95, barrare la casella	1
	Operazioni con la Repubblica di San Marino:	
VA17	Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi 1	2 000
VA18	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA 000 — con pagamento dell'IVA	000
VA19	Produttori agricoli che hanno separato l'attività ai sensi del D.lgs 56/98	1
VA20	Operazioni effettuate nei confronti di condomini	000

QUADRO VB
CONTRIBUENTI MINIMI

VB1	1 Codice attività — 2 Descrizione dell'attività esercitata	
VB2	Volume d'affari	000
VB3	Totale imposta sulle operazioni imponibili	000
VB4	Percentuale di forfetizzazione dell'imposta — 73% — 60% — 84%	
VB5	Imposta forfettaria (da riportare al rigo VE11) (rigo VB3 x percentuale rigo VB4:100)	000

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta (corrispondente alla percentuale di compensazione), al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte

	1 Imponibile	%	2 Imposta
VE1	000	2	000
VE2	000	4	000
VE3	000	7	000
VE4	000	7,5	000
VE5	000	8,5	000
VE6	000	9	000
VE7	000	12,5	000
VE8 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE7)	000		000
VE9 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/−)			000
VE10 TOTALE (VE8 ± VE9)			000

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole (art. 34 comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte

	Imponibile	%	Imposta
VE11	000	4	000
VE12	000	10	000
VE13	000	20	000
VE14 TOTALI (somma dei righi da VE11 a VE13)	000		000
VE15 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/−)			000
VE16 TOTALE (VE14 ± VE15)			000

VA1

copia per il contribuente

046

CODICE FISCALE

'99 QUADRI VE-VF-VG

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI, OPERAZIONI PASSIVE E SETTORI PARTICOLARI - PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

Mod N

Sezione	Rigo	Descrizione		
Sez. 3 - Altre operazioni	VE20	Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41, 57 e 58 del D.L. 331/1993	000	
	VE21	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	000	
	VE22	Altre operazioni non imponibili	000	
	VE23	Operazioni esenti (art. 10)	000	
	VE24	Operazioni non soggette all'imposta (art. 74, commi 7 e 8)	000	
	VE25	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	000	
	VE26	Operazioni ad esigibilità differita ad anni successivi	000	
	VE27	Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	000	
Sez. 4 - Volume d'affari e totale imposta	VE28	VOLUME D'AFFARI (somma algebrica dei righi VE8, VE14 e da VE20 a VE27)	000	
	VE30	TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (somma dei righi VE10, VE16)		000

QUADRO VF

AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo VF17) distinti per aliquota d'imposta (anche se corrispondente alla percentuale di compensazione), al netto delle variazioni in diminuzione, e relativa imposta

Rigo	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VF1	000	2	000
VF2	000	4	000
VF3	000	7	000
VF4	000	7,5	000
VF5	000	8,5	000
VF6	000	9	000
VF7	000	10	000
VF8	000	12,5	000
VF9	000	20	000
VF11 TOTALI (somma dei righi da VF1 a VF9)	000		000

Rigo	Descrizione		
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond (Art. 2, comma 2, legge n. 28/1997)	000	
VF13	Altri acquisti non imponibili	000	
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	000	
VF15	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	000	
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	000	
VF17	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	000	
VF18	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (somma dei righi da VF11 a VF17)	000	
VF19	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		000
VF20	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF11 ± VF19)		000

QUADRO VG

DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Sezione	Rigo	Descrizione				
Sez. 1 - Agenzie di viaggio (art 74 ter)	VG1	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione relativa al 1997)				000
	VG2	Base imponibile lorda ovvero				000
	VG3	Credito di costo, da riportare nell'anno successivo				000
Sez. 2 - Regime speciale beni usati (D L 41/1995)	VG4	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo VG6 della dichiarazione relativa al 1997)				000
	VG5	Margine complessivo lordo				000
	VG6	Margine negativo da riportare nell'anno successivo				000
Sez. 3 - Operazioni intracomunitarie ed importazioni	VG7	Operazioni intracomunitarie non imponibili	1 Cessioni di beni	000	2 Prestazioni di servizi	000
	VG8	Acquisti intracomunitari di beni	1 Imponibile	000	2 Imposta	000
	VG9	Importazioni	1 Imponibile	000	2 Imposta	000
Sez. 4 - Operazioni esenti	VG10	Se le operazioni esenti di cui al rigo VE23 sono occasionali barrare la casella		1 ☐		
	VG11	Se le operazioni imponibili sono occasionali barrare la casella		1 ☐		
	VG12	e indicare l'imponibile e l'imposta degli acquisti destinati alle operazioni imponibili		000		000
	VG13	Se per l'anno 1998 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella		1 ☐		
	VG14	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		%		
	VG15	IVA non detraibile sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				000
	VG16	IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili				000
	VG17	IVA ammessa in detrazione				000

VE1

copia per il contribuente

CODICE FISCALE 046

'99

QUADRI VG-VO
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE -
OPZIONI E REVOCHE - PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

Mod N

Sez. 5 - Determinazione forfettaria dell'imposta

- **VG18** IVA ammessa in detrazione - Attività di agriturismo (art. 5, L. 413/1991) 000
- **VG19** IVA ammessa in detrazione - Associazioni operanti in agricoltura (art. 78, L. 413/1991) 000

Sez. 6 - Imprese agricole

Riservato alle imprese agricole miste. 1 IMPONIBILE 2 IMPOSTA

- **VG20** Totale operazioni imponibili diverse 000 000
- **VG21** Riservato alle cooperative e altri soggetti di cui al 2° c., lett. c) dell'art. 34 Percentuale dei conferimenti da soci agricoltori %

Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente

	1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VG22	000	3	000
VG23	000	4	000
VG24	000	7	000
VG25	000	7,5	000
VG26	000	8,5	000
VG27	000	9	000
VG28	000	12,5	000

- **VG29** Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) da rigo VE9 000
- **VG30** TOTALI Somma algebrica dei righi da VG22 a VG29 000 000
- **VG31** IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VG20 (per le cooperative vedere istruzioni) 000
- **VG32** TOTALE IVA ammessa in detrazione (VG30+VG31) 000

Sez. 7 - IVA ammessa in detrazione

- **VG33** TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) 000
- **VG34** IVA ammessa in detrazione (rigo VF 20 oppure VG17 o VG18 o VG19 o VG32) ± VG33 da riportare al rigo VL5 000

QUADRO VO
COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

- **VO1** Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI — Opzione 1
- **VO2** Art. 33 - LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI — Opzione 1, Revoca 2
- **VO3** Art. 34 - AGRICOLTURA
  - comma 6: Soggetti esonerati
  - comma 11: Applicazione del regime ordinario
  — Rinuncia (comma 6) 1, Opzione (comma 11) 2, Revoca (comma 11) 3
- **VO4** Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ — Opzione 1, Revoca 2
- **VO5** Art. 36 bis - DISPENSA PER LE OPERAZIONI ESENTI — Opzione 1, Revoca 2
- **VO6** Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute — Opzione 1
- **VO7** Art. 74 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO
  - comma 5: Spettacoli e giochi
  - comma 10: Rottami, ecc.
  — Opzione (comma 5) 1, (comma 10) 2, Revoca (comma 5) 3
- **VO8** ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993) — Opzione 1, Revoca 2
- **VO9** CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995) Applicazione del metodo analitico del margine — Opzioni (comma 2) 1, (comma 6) 2, Revoche (comma 2) 3, (comma 6) 4
- **VO10** / **VO11** CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/93)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
VO10 Opzioni															
VO11 Revoche															

- **VO12** CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) — Opzione 1, Revoca 2

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

- **VO13** REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/73) — Opzione 1, Revoca 2
- **VO14** REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/96) — Opzione 1, Revoca 2
- **VO15** APPLICAZIONE DELLA "DUAL INCOME TAX" (Art. 5, D.lgs. n. 466/1997) — Opzione 1

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

- **VO16** ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ED ASSIMILATE Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi (L. 16-12-91, n. 398) — Opzione 1, Revoca 2
- **VO17** ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, L. 413/1991) — Opzione 1, Revoca 2
- **VO18** AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. 413/1991) — Opzione 1, Revoca 2
- **VO19** CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e dei redditi nei modi ordinari — Opzione 1

Sez. 4 - Revoca dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo

- **VO20** REGIME FISCALE SOSTITUTIVO - (art. 1, D.L. n. 357/94) — Revoca 1

VG1

copia per il contribuente

046

CODICE FISCALE

'99

QUADRI VH-VL

LIQUIDAZIONI PERIODICHE E DELL'IMPOSTA ANNUALE
PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

Mod N

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI PERIODICHE OVVERO DEBITI E CREDITI TRASFERITI

Crediti ovvero debiti								
VH1	1 000	VH2	1 000	VH3	1 000	VH4	1 000
	2 000		2 000		2 000		2 000
VH5	1 000	VH6	1 000	VH7	1 000	VH8	1 000
	2 000		2 000		2 000		2 000
VH9	1 000	VH10	1 000	VH11	1 000	VH12	1 000
	2 000		2 000		2 000		2 000

VH13 Acconto dovuto 000

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
VL1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE30 oppure rigo VB5)	000	
VL2	IVA relativa alle operazioni di cui al rigo VA5	000	
VL3	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di cui al rigo VA4	000	
VL4	IVA a debito (somma dei righi VL1, VL2 e VL3)	000	
VL5	IVA portata in detrazione (da rigo VG34)		000
VL6	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché dei prodotti soggetti ad accisa		000
VL7	Imposta trattenuta relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature per l'anno 1998		000
VL8	IVA detraibile (somma dei righi VL5, VL6 e VL7)		000
VL9	IMPOSTA DOVUTA (VL4 – VL8) O A CREDITO (VL8 VL4)	000	000

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito

		1 DEBITI	2 CREDITI
VL10	Rimborsi infrannuali richiesti (art 38-bis, comma 2) e crediti trasferiti (*)	000	
VL11	Credito risultante dalla dichiarazione per il 1997 compensato con altri tributi	000	
VL12	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali e/o a seguito di ravvedimento	000	
VL13	Credito risultante dalla dichiarazione per il 1997		000
VL14	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		000
VL15	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche o per l'acconto		000
VL16	Ammontare dei versamenti periodici, e dei debiti trasferiti (*) compresi l'acconto e gli interessi trimestrali		000
VL17	Eccedenza dell'imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperato nel 1997 dagli agricoltori in regime normale (da rigo VG21) della dichiarazione per il 1997)		000
VL18	Versamenti integrativi d'imposta		000
VL19	IVA a credito [(VL9 colonna 2+VL13+VL14+VL15+VL16+VL17+VL18) - (VL9 colonna 1+VL10+VL11+VL12)]		000
	ovvero		
VL20	IVA a debito [(VL9 colonna 1+VL10+VL11+VL12) - (VL9 colonna 2+VL13+VL13+VL14+VL15+VL16+VL17+VL18)]	000	
VL21	Credito di imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale		000
VL22	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	000	

QUADRI COMPILATI VA VB VE VF VG VH VK VL VO VU VX

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate

VH1

copia per il contribuente

046

CODICE FISCALE

'99

QUADRI VK-VU

SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE - ESPORTATORI - PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

Mod N

QUADRO VK

SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK1	Totale dei crediti trasferiti	000	VK5	Eccedenza di credito compensato	000
VK2	Totale dei debiti trasferiti	000	VK6	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	000
VK3	Eccedenza di debito (VK2-VK1) ovvero	000	VK7	Crediti di imposta utilizzati	000
VK4	Eccedenza di credito (VK1-VK2)	000	VK8	Interessi trimestrali trasferiti	000

Sez. 2 - Cessazione del controllo in corso d'anno
Dati relativi al periodo di controllo

VK9	IVA sulle operazioni imponibili	000
VK10	IVA relativa agli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, c. 3 alle operazioni di cui all'art. 74, c. 1, lett. e)	000
VK11	IVA relativa agli acquisti e servizi intracomunitari annotati nei registri di cui agli artt. 23 e 24	000
VK12	IVA ammessa in detrazione	000
VK13	Importo detraibile per le cessioni dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi prodotti	000
VK14	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	000
VK15	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche	000
VK16	Versamenti integrativi d'imposta	000

Sez. 3 - Dati della controllante

VK17 PARTITA IVA 1 | ULTIMO MESE DI CONTROLLO 2 | DENOMINAZIONE 3

QUADRO VU

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 1998		ANNO IMPOSTA 1997	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VU1	GEN	000	000	000	000	000	000
VU2	FEB	000	000	000	000	000	000
VU3	MAR	000	000	000	000	000	000
VU4	APR	000	000	000	000	000	000
VU5	MAG	000	000	000	000	000	000
VU6	GIU	000	000	000	000	000	000
VU7	LUG	000	000	000	000	000	000
VU8	AGO	000	000	000	000	000	000
VU9	SET	000	000	000	000	000	000
VU10	OTT	000	000	000	000	000	000
VU11	NOV	000	000	000	000	000	000
VU12	DIC	000	000	000	000	000	000
VU13	TOTALE	000	000	000	000	000	000

VU14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 1998 1 000 (metodo adottato per la determinazione del plafond per il 1998) 2 ☐ SOLARE 3 ☐ MENSILE

VK1

copia per l'ufficio

037

' Riservato alla Banca o alle Poste italiane Spa
' N Protocollo

' Data di presentazione

'99 DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - PERIODO D'IMPOSTA 1998

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A),
- fornitura dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria ad altri organismi pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I N P S.) per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali

Titolari del trattamento

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) i quali inviano i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione,
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

copia per l'ufficio

046

CODICE FISCALE

'99

QUADRO VX

DATI ANAGRAFICI, VERSAMENTI PERIODICI E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE - PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

DATI DEL CONTRIBUENTE

Partita IVA

Impresa artigiana iscritta all'albo | Amministrazione straordinaria o concordato preventivo | Modificazione di soggetto agricolo | Telefono prefisso numero | Fax prefisso numero

ALTRI DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Sesso (barrare la relativa casella) M F

EREDE, RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale | Codice carica | Codice fiscale società dichiarante

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Comune di residenza anagrafica | Provincia (sigla) | Cap

Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

Art. 74-bis | Data di nomina mese anno 19 | Data di inizio procedura giorno mese anno 19 | Data di fine procedura giorno mese anno 19 | Procedura non ancora terminata

QUADRO VX

VERSAMENTI

Sez. 1 - Prospetto dei versamenti periodici

		Estremi del versamento					
		Codice concessione	Giorno	Mese	Anno	Banca/Poste codice azienda	Cod. CAB
VX1	GENNAIO				19		
VX2	FEBBRAIO				19		
VX3	MARZO				19		
VX4	APRILE				19		
VX5	MAGGIO				19		
VX6	GIUGNO				19		
VX7	LUGLIO				19		
VX8	AGOSTO				19		
VX9	SETTEMBRE				19		
VX10	OTTOBRE				19		
VX11	NOVEMBRE				19		
VX12	DICEMBRE acconto				19		
VX13	DICEMBRE saldo se in euro				19		

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

VX15	IVA da versare o da trasferire (*)	000
VX16	N. rate / Importo versato / se Euro / 19	
VX17	IVA a credito da ripartire tra i righi VX18 e VX19 (o da trasferire) (*)	000
VX18	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	000
VX19	Importo richiesto a rimborso	000

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli

Se la presente dichiarazione sostituisce nei termini di legge una precedentemente presentata barrare la casella

Firma

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE — Firma

Riservato al C.A.F. o all'intermediario per la trasmissione telematica

Riservato al C.A.F. | Codice fiscale | N. iscrizione all'albo

Responsabile del C.A.F. o professionista | Codice fiscale

Visto di conformità

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.

Dichiarazione non compilata 1 | Dichiarazione non firmata 2 | Dichiarazione incompleta 3 | 4 | 5

VX1

copia per l'ufficio

046

CODICE FISCALE

'99

QUADRI VA-VB-VE

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ, CONTRIBUENTI MINIMI E OPERAZIONI ATTIVE - PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

Mod N

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici

Rigo	Descrizione	Importo
VA1	1 Codice attività – 2 Descrizione dell'attività esercitata	
VA2	Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF18) nei seguenti importi: 1 Beni ammortizzabili 000 – 2 Beni strumentali non ammortizzabili 000 – 3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi 000 – 4 Altri acquisti e importazioni	000
VA3	Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per l'anno 1997	000
VA4	Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per l'anno 1998	000
VA5	Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e)	000
VA6	Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93, annotati nei registri di cui agli artt. 23 o 24	000
VA7	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, incorporato, ecc.	
VA8	In caso di effettuazioni di subforniture barrare la casella	1 ☐
VA9	Ammontare degli acquisti con IVA indetraibile destinati ad essere utilizzati per operazioni non soggette	000
VA10	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	000

Sez. 2 - Dati riepilogativi

Rigo	Descrizione	Importo
	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali	
VA11	Indicare il codice desunto dalla tabella 2 delle istruzioni	1 ☐
VA12	Corrispettivi non registrati al netto dell'IVA (già art. 48, comma 1, quarto periodo)	000
VA13	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 1997	000
VA14	Dati del modello di pagamento: 1 IVA versata 000 – 2 Codice concessione – 3 Giorno, Mese, Anno 1 9 – 4 Cod. azienda – 5 Cod. CAB	
	Riservato alle società ex controllanti - eccedenza di credito da garantire	
VA15	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 1 9 – Importo compensato nell'anno 1998 2	000
	Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995):	
VA16	Se è stato applicato nel 1998 il regime normale dell'IVA per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/95, barrare la casella	1 ☐
	Operazioni con la Repubblica di San Marino:	
VA17	Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi 1 – 2	000
VA18	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA 000 – con pagamento dell'IVA	000
VA19	Produttori agricoli che hanno separato l'attività ai sensi del D.Lgs 56/98	1 ☐
VA20	Operazioni effettuate nei confronti di condomini	000

QUADRO VB
CONTRIBUENTI MINIMI

Rigo	Descrizione	Importo
VB1	1 Codice attività – 2 Descrizione dell'attività esercitata	
VB2	Volume d'affari	000
VB3	Totale imposta sulle operazioni imponibili	000
VB4	Percentuale di forfettizzazione dell'imposta	73% ☐ 60% ☐ 84% ☐
VB5	Imposta forfettaria (da riportare al rigo VL1) (rigo VB3 x percentuale rigo VB4:100)	000

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta (corrispondente alla percentuale di compensazione), al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte

Rigo	1 Imponibile	2 %	3 Imposta
VE1	000	2	000
VE2	000	4	000
VE3	000	7	000
VE4	000	7,3	000
VE5	000	8,3	000
VE6	000	9	000
VE7	000	12,5	000
VE8 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE7)	000		000
VE9 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			000
VE10 TOTALE (VE8 ± VE9)			000

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole (art. 34 comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali

Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte

Rigo	1 Imponibile	2 %	3 Imposta
VE11	000	4	000
VE12	000	10	000
VE13	000	20	000
VE14 TOTALI (somma dei righi da VE11 a VE13)	000		000
VE15 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			000
VE16 TOTALE (VE14 ± VE15)			000

VA1

copia per l'ufficio

046

CODICE FISCALE

'99

QUADRI VE-VF-VG

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI, OPERAZIONI PASSIVE E SETTORI PARTICOLARI - PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

Mod N

Sezione	Rigo	Descrizione	
Sez. 3 - Altre operazioni	VE20	Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli agli artt. 41, 57 e 58 del D.L. 331/1993	000
	VE21	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	000
	VE22	Altre operazioni non imponibili	000
	VE23	Operazioni esenti (art. 10)	000
	VE24	Operazioni non soggette all'imposta (art. 74, commi 7 e 8)	000
	VE25	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	000
	VE26	Operazioni ad esigibilità differita ad anni successivi	000
	VE27	Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni —	000
Sez. 4 - Volume d'affari e totale imposta	VE28	**VOLUME D'AFFARI** (somma algebrica dei righi VE8, VE14 e da VE20 a VE27)	000
	VE30	**TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI** (somma dei righi VE10, VE16)	000

QUADRO VF

AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

Rigo	Descrizione	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VF1	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo VF17) distinti per aliquota d'imposta (anche se corrispondente alla percentuale di compensazione), al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	000	2	000
VF2		000	4	000
VF3		000	7	000
VF4		000	7,5	000
VF5		000	8,5	000
VF6		000	9	000
VF7		000	10	000
VF8		000	12,5	000
VF9		000	20	000
VF11	**TOTALI** (somma dei righi da VF1 a VF9)	000		000
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond (Art. 2, comma 2, legge n. 28/1997)	000		
VF13	Altri acquisti non imponibili	000		
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	000		
VF15	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	000		
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	000		
VF17	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	000		
VF18	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI** (somma dei righi da VF11 a VF17)	000		
VF19	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			000
VF20	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (VF11 ± VF19)			000

QUADRO VG

DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Sezione	Rigo	Descrizione		
Sez. 1 - Agenzie di viaggio (art 74 ter)	VG1	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione relativa al 1997)		000
	VG2	Base imponibile lorda ovvero		000
	VG3	Credito di costo, da riportare nell'anno successivo		000
Sez. 2 - Regime speciale beni usati (D L 41/1995)	VG4	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo VG6 della dichiarazione relativa al 1997)		000
	VG5	Margine complessivo lordo		000
	VG6	Margine negativo da riportare nell'anno successivo		000
Sez. 3 - Operazioni intracomunitarie ed importazioni	VG7	Operazioni intracomunitarie non imponibili	[1] Cessioni di beni 000	[2] Prestazioni di servizi 000
	VG8	Acquisti intracomunitari di beni	[1] Imponibile 000	[2] Imposta 000
	VG9	Importazioni	[1] Imponibile 000	[2] Imposta 000
Sez. 4 - Operazioni esenti	VG10	Se le operazioni esenti di cui al rigo VE23 sono occasionali barrare la casella	[1] ☐	
	VG11	Se le operazioni imponibili sono occasionali barrare la casella e	[1] ☐	
	VG12	indicare l'imponibile e l'imposta degli acquisti destinati alle operazioni imponibili	000	[2] 000
	VG13	Se per l'anno 1998 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella	[1] ☐	
	VG14	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	___ %	
	VG15	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12		000
	VG16	IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		000
	VG17	IVA ammessa in detrazione		000

VE1

copia per l'ufficio

CODICE FISCALE 046

'99 **QUADRI VG-VO**

IVA AMMESSA IN DETRAZIONE -
OPZIONI E REVOCHE - PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

Mod N

Sez. 5 - Determinazione forfettaria dell'imposta

VG18	IVA ammessa in detrazione - Attività di agriturismo (art. 5, L. 413/1991)	000
VG19	IVA ammessa in detrazione - Associazioni operanti in agricoltura (art. 78, L. 413/1991)	000

Sez. 6 - Imprese agricole

Riservato alle imprese agricole miste.

		1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA
VG20	Totale operazioni imponibili diverse	000		000
VG21	Riservato alle cooperative e altri soggetti di cui al 2° c., lett. d dell'art. 34 Percentuale dei conferimenti da soci agevolabili			%
VG22	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	000	3	000
VG23		000	4	000
VG24		000	7	000
VG25		000	7,5	000
VG26		000	8,5	000
VG27		000	9	000
VG28		000	12,3	000
VG29	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) da rigo VE9			000
VG30	TOTALI Somma algebrica dei righi da VG22 a VG29	000		000
VG31	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VG20 (per le cooperative vedere istruzioni)			000
VG32	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VG30+VG31)			000

Sez. 7 - IVA ammessa in detrazione

VG33	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	000
VG34	IVA ammessa in detrazione (rigo VF 20 oppure VG17 o VG18 o VG19 o VG32) ± VG33 da riportare al rigo VL5	000

QUADRO VO
COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

VO1	**Art. 19 bis 2** - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione 1	
VO2	**Art. 33** - LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	Opzione 1	Revoca 2
VO3	**Art. 34** - AGRICOLTURA - comma 6 Soggetti esonerati - comma 11 Applicazione del regime ordinario	comma 6 Rinuncia 1 / comma 11 Opzione 2	comma 11 Revoca 3
VO4	**Art. 36** - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione 1	Revoca 2
VO5	**Art. 36 bis** - DISPENSA PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione 1	Revoca 2
VO6	**Art. 74** - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione 1	
VO7	**Art. 74** - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO - comma 5 Spettacoli e giochi - comma 10 Rottami, ecc.	Opzioni comma 5 1 / comma 10 2	comma 5 Revoca 3
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)	Opzione 1	Revoca 2
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995) Applicazione del metodo analitico del margine	Opzioni comma 2 1 / comma 6 2	Revoche comma 2 3 / comma 6 4

CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/93)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
VO10	Opzioni															
VO11	Revoche															

VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, D.P.R. 100/1998)	Opzione 1	Revoca 2

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

VO13	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/73)	Opzione 1	Revoca 2
VO14	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/96)	Opzione 1	Revoca 2
VO15	APPLICAZIONE DELLA "DUAL INCOME TAX" (Art. 5, D.lgs. n. 466/1997)	Opzione 1	

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

VO16	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ED ASSIMILATE Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi (L. 16-12-91, n. 398)	Opzione 1	Revoca 2
VO17	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, L. 413/1991)	Opzione 1	Revoca 2
VO18	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. 413/1991)	Opzione 1	Revoca 2
VO19	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e dei redditi nei modi ordinari	Opzione 1	

Sez. 4 - Revoca dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo

VO20	REGIME FISCALE SOSTITUTIVO - (art. 1, D.L. n. 357/94)	Revoca 1

VG1

copia per l'ufficio

046

CODICE FISCALE

'99

QUADRI VH-VL

LIQUIDAZIONI PERIODICHE E DELL'IMPOSTA ANNUALE

PERIODO D'IMPOSTA 1998

Mod N

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI PERIODICHE OVVERO DEBITI E CREDITI TRASFERITI

Crediti / versamenti / debiti **VH1**	1 ,000 / 2 ,000	**VH2**	1 ,000 / 2 ,000	**VH3**	1 ,000 / 2 ,000	**VH4**	1 ,000 / 2 ,000
Crediti / versamenti / debiti **VH5**	1 ,000 / 2 ,000	**VH6**	1 ,000 / 2 ,000	**VH7**	1 ,000 / 2 ,000	**VH8**	1 ,000 / 2 ,000
Crediti / versamenti / debiti **VH9**	1 ,000 / 2 ,000	**VH10**	1 ,000 / 2 ,000	**VH11**	1 ,000 / 2 ,000	**VH12**	1 ,000 / 2 ,000

VH13 Acconto dovuto ,000

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
VL1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE30 oppure rigo VB5)	,000	
VL2	IVA relativa alle operazioni di cui al rigo VA5	,000	
VL3	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di cui al rigo VA4	,000	
VL4	**IVA a debito** (somma dei righi VL1, VL2 e VL3)	,000	
VL5	IVA portata in detrazione (da rigo VG34)		,000
VL6	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché dei prodotti soggetti ad accisa		,000
VL7	Imposta trattenuta relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature per l'anno 1998		,000
VL8	**IVA detraibile** (somma dei righi VL5, VL6 e VL7)		,000
VL9	**IMPOSTA DOVUTA (VL4 – VL8) O A CREDITO (VL8 - VL4)**	,000	,000

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
VL10	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38 bis, comma 2) *e crediti trasferiti* (*)	,000	
VL11	Credito risultante dalla dichiarazione per il 1997 compensato con altri tributi	,000	
VL12	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali e/o a seguito di ravvedimento	,000	
VL13	Credito risultante dalla dichiarazione per il 1997		,000
VL14	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,000
VL15	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,000
VL16	Ammontare dei versamenti periodici, *e dei debiti trasferiti* (*) compresi l'acconto e gli interessi trimestrali		,000
VL17	Eccedenza dell'imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1997 dagli agricoltori in regime normale (da rigo VG21 della dichiarazione per il 1997)		,000
VL18	Versamenti integrativi d'imposta		,000
VL19	IVA a credito [(VL9 colonna 2+VL13+VL14+VL15+VL16+VL17+VL18) - (VL9 colonna 1+VL10+VL11+VL12)]		,000
	ovvero		
VL20	IVA a debito [(VL9 colonna 1+VL10+VL11+VL12) - (VL9 colonna 2+VL13+VL14+VL15+VL16+VL17+VL18)]	,000	
VL21	Credito di imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale		,000
VL22	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,000	

QUADRI COMPILATI VA VB VE VF VG VH VK VL VO VU VX

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate.

VH1

copia per l'ufficio

046

CODICE FISCALE

'99

QUADRI VK-VU
SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE - ESPORTATORI - PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

Mod N

QUADRO VK

SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK1	Totale dei crediti trasferiti	000	VK5	Eccedenza di credito compensato	000
VK2	Totale dei debiti trasferiti	000	VK6	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	000
VK3	Eccedenza di debito (VK2-VK1) ovvero	000	VK7	Crediti di imposta utilizzati	000
VK4	Eccedenza di credito (VK1-VK2)	000	VK8	Interessi trimestrali trasferiti	000

Sez. 2 - Cessazione del controllo in corso d'anno
Dati relativi al periodo di controllo

VK9	IVA sulle operazioni imponibili	000
VK10	IVA relativa agli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, c. 3 alle operazioni di cui all'art. 74, c. 1, lett. e)	000
VK11	IVA relativa agli acquisti e servizi intracomunitari annotati nei registri di cui agli artt. 23 e 24	000
VK12	IVA ammessa in detrazione	000
VK13	Importo detraibile per le cessioni dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi prodotti	000
VK14	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	000
VK15	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche	000
VK16	Versamenti integrativi d'imposta	000

Sez. 3 - Dati della controllante

VK17 PARTITA IVA 1 — ULTIMO MESE DI CONTROLLO 2 — DENOMINAZIONE 3

QUADRO VU

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 1998		ANNO IMPOSTA 1997	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VU1	GEN	000	000	000	000	000	000
VU2	FEB	000	000	000	000	000	000
VU3	MAR	000	000	000	000	000	000
VU4	APR	000	000	000	000	000	000
VU5	MAG	000	000	000	000	000	000
VU6	GIU	000	000	000	000	000	000
VU7	LUG	000	000	000	000	000	000
VU8	AGO	000	000	000	000	000	000
VU9	SET	000	000	000	000	000	000
VU10	OTT	000	000	000	000	000	000
VU11	NOV	000	000	000	000	000	000
VU12	DIC	000	000	000	000	000	000
VU13	TOTALE	000	000	000	000	000	000

VU14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 1998 [1] 000 (metodo adottato per la determinazione del plafond per il 1998) [2] ☐ SOLARE [3] ☐ MENSILE

VK1

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 1998

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1999

IVA 1999

INDICE

(*) AVVERTENZE: - ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;

- le presenti istruzioni sono state predisposte tenendo conto anche di eventuali disposizioni normative in corso di emanazione al momento della loro stesura. Pertanto, per la corretta compilazione dei modelli, occorre verificare anche il contenuto delle suddette modifiche che si riflettono sulla compilazione o sui termini di presentazione dei modelli stessi.

IVA 1999 **INDICE**

4

IVA 1999

1. NOVITÀ DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 1998

1.1 Premessa

La presente dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 1998 deve essere compilata soltanto dai soggetti non obbligati alla presentazione del modello UNICO 99
Al riguardo si sottolinea che la presentazione del modello di dichiarazione unificata nel 1999 interessa non solo le persone fisiche, ma anche gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche (società di persone, società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali (compresi gli enti pubblici territoriali) ed altri organismi di tipo associativo
Pertanto rimangono obbligati alla presentazione "in via autonoma" del presente modello soltanto alcune categorie di contribuenti, quali

- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,
- i soggetti che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art 1 del DL 10 giugno 1994, n 357, convertito dalla legge n 489/97) ed i venditori "porta a porta" qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP e se non sono sostituti d'imposta

La presente dichiarazione IVA tiene conto inoltre delle modificazioni alle disposizioni generali ed ai regimi speciali IVA introdotte con il decreto legislativo n 313 del 2 settembre 1997
Dette modifiche che vengono illustrate nei paragrafi corrispondenti ai quadri appositamente predisposti, riguardano in particolare

- il diritto alla detrazione dell'imposta,
- la rettifica delle detrazioni,
- il regime speciale per il settore agricolo,
- il regime speciale per il settore editoriale,
- il regime speciale per il settore dello spettacolo e dei giochi,
- il regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo

1.2 Modifiche alla struttura dei modelli

La dichiarazione IVA si compone di un solo modello, con struttura modulare, costituito da

- un **frontespizio** riepilogativo, contenente i dati del contribuente e il prospetto per l'indicazione degli estremi dei versamenti periodici e del versamento annuale,
- un **modulo**, composto di due fogli (ciascuno fronte-retro), che vanno compilati da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta, e di un foglio da compilare soltanto da particolari categorie di contribuenti (società controllanti e controllate nonché esportatori),
- un **foglio** (mod VR), da compilarsi soltanto in caso di richiesta di rimborso

I contribuenti con contabilità separate (art 36) devono presentare un solo frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata I dati riepilogativi di tutte le attività vanno indicati solo sul primo dei moduli compilati nei quadri VH, VK, VO, VU e nella sezione 2 dei quadri VA e VL
In caso di fusioni, scissioni o di altre trasformazioni sostanziali soggettive, la società dichiarante (incorporante, società beneficiaria, ecc) deve presentare, oltre a uno (o più moduli per l'indicazione dei propri dati) anche uno o più moduli per l'indicazione dei dati relativi alle società cessate (società incorporata, scissa, ecc)
Il frontespizio deve contenere i dati dell'eventuale versamento di conguaglio annuale che, nell'ipotesi di più contabilità separate o di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere indicato considerando i dati relativi a tutte le contabilità tenute o a tutti i soggetti cui si riferisce la dichiarazione
Per quanto concerne le modalità di indicazione degli estremi dei versamenti periodici, si rinvia alle istruzioni particolari relative al quadro VX

1.3

Novità sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni annuali nel 1999

Dichiarazione predisposta dal contribuente o da altro soggetto non abilitato alla trasmissione telematica

Le dichiarazioni predisposte dal contribuente o da altro soggetto non abilitato alla trasmissione telematica vanno presentate, in alternativa, a uno dei seguenti soggetti
- ad un ufficio postale,
- ad una banca convenzionata,
- ad un intermediario abilitato

Le dichiarazioni presentate ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata possono essere esclusivamente predisposte manualmente o a macchina
L'ufficio postale e la banca rilasciano una ricevuta e successivamente trasmettono i dati contenuti nella dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte di poste e banche è gratuito
Gli altri intermediari rilasciano ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti all'Amministrazione finanziaria Per il servizio di ricezione delle dichiarazioni i predetti intermediari possono chiedere un corrispettivo
Sono abilitati a trasmettere le dichiarazioni in via telematica i seguenti intermediari
- dottori commercialisti,
- ragionieri e periti commerciali,
- consulenti del lavoro,
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria,
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori,
- centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese,
- società di servizi in cui almeno i due terzi della compagine sociale è rappresentata dalle associazioni di categoria nonché dalle società cooperative e quelle consortili cooperative i cui aderenti siano, nella menzionata misura, soci delle predette associazioni

Sul sito INTERNET del Ministero delle finanze (www finanze it), sarà disponibile l'elenco dei soggetti ai quali l'Amministrazione finanziaria ha concesso l'abilitazione alla trasmissione telematica

Dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica

Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni da essi predisposte all'Amministrazione con procedure telematiche Gli intermediari sono tenuti a rilasciare al contribuente, entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione alla banca o alla posta
- copia della dichiarazione da essi predisposta, contenente l'impegno a trasmetterla in via telematica all'Amministrazione finanziaria,
- ricevuta di presentazione della dichiarazione

Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art 3 del D P R n 322 del 1998 una sanzione amministrativa da lire 1 milione a 10 milioni

Società di capitale, enti commerciali e gruppi

Le società di capitale e gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell'art 87 del TUIR con, rispettivamente, capitale sociale o patrimonio netto (al termine del periodo d'imposta per il quale è presentata la dichiarazione) superiore a 5 miliardi di lire, trasmettono la dichiarazione in via telematica all'Amministrazione finanziaria direttamente o tramite uno dei soggetti incaricati della trasmissione Tali contribuenti non possono, comunque, presentare una dichiarazione compilata manualmente o a macchina
Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente possiede i menzionati requisiti (capitale sociale o patrimonio netto superiore a cinque miliardi di lire), la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti A tal fine, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate, si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale

Prova della presentazione

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti incaricati di cui al comma 3 dell'art 3 del D P R n 322 del 1998

ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica

Dichiarazione delle società aderenti alla liquidazione di gruppo

La presentazione della dichiarazione IVA da parte delle **società controllanti e controllate** (art 73) deve essere effettuata con le seguenti modalità
- le società controllate e la società controllante devono presentare ognuna la propria dichiarazione annuale, senza alcun allegato, e con le stesse modalità sopra descritte,
- l'ente o società controllante deve presentare in ogni caso al competente concessionario della riscossione il prospetto riepilogativo (modello IVA 26 PR) e il prospetto delle liquidazioni periodiche (modello IVA 26 LP) del gruppo, allegando sia le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati), sia la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata

Avvertenza
Come lo scorso anno, le società controllate non devono più allegare alla propria dichiarazione né le garanzie né l'attestazione della controllante per il credito compensato da ciascuna società I relativi dati, infatti, vengono espressamente indicati nel prospetto riepilogativo (modello IVA 26 PR)
Le società controllanti non devono più allegare alla propria dichiarazione le copie delle dichiarazioni delle società controllate, in quanto i relativi dati saranno resi disponibili in via telematica

Si avverte che quest'anno non è più possibile compilare la dichiarazione IVA in formato sintetico, denominato IVA PC Si precisa che devono essere presentati direttamente al **concessionario della riscossione** territorialmente competente
- il **modello VR**, in caso di richiesta di rimborso dell'IVA a credito risultante dalla relativa dichiarazione annuale che deve, in ogni caso, essere presentata con le modalità sopra precisate Il modello VR deve essere presentato dal 1° febbraio 1999 sino al termine finale previsto per la presentazione della dichiarazione IVA (che per i contribuenti tenuti alla presentazione del modello UNICO, scade il 30 giugno 1999),
- i **prospetti riepilogativi (modello IVA 26 PR/99 e modello IVA 26 LP/99)** della liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'articolo 73 da parte dell'ente o società controllante

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata con le modalità sopra specificate, utilizzando l'apposita busta prevista nello stesso decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA relativi al 1998

1.4 Principali modifiche ai modelli

Relativamente alle modifiche riguardanti il contenuto dei nuovi modelli, si segnalano le principali variazioni

1.4.1 – FRONTESPIZIO

Nella prima facciata vengono richiesti soltanto il codice fiscale e la denominazione (ovvero la ragione sociale o il cognome e nome) del contribuente Nella seconda facciata, oltre alle informazioni anagrafiche, devono essere indicati, nel **quadro VX**, gli estremi relativi ai versamenti eseguiti per l'anno 1998 (se nel 1999 sono stati effettuati versamenti in **EURO**, barrare le relative caselle)
Si avverte che i dati delle liquidazioni periodiche (IVA a debito ovvero IVA a credito) sono richiesti nel **quadro VH**, che quest'anno è collocato all'interno del modulo (o di ciascun modulo) compilato

1.4.2 – MODULO

Come già accennato (sub paragrafo 1 2), oltre al frontespizio, il contribuente deve compilare un modulo per l'indicazione dei dati riguardanti l'attività svolta e la liquidazione dell'IVA relativa all'anno di imposta
Peraltro, nell'ipotesi di tenuta di più contabilità separate ai sensi dell'art 36, il contribuente deve compilare tanti moduli quante sono le contabilità tenute, ma indicando i dati riepilogativi richiesti nella sezione 2 del quadro VA e VL solo sul primo modulo, oltre che nei quadri VH, VK, VO e VU
Inoltre, nell'ipotesi di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc) o di altre trasformazioni sostanziali soggettive, il contribuente dichiarante deve compilare, oltre al proprio modulo, per ciascun soggetto diverso per il periodo antecedente alla trasformazione, un modulo (o più moduli per i soggetti che hanno tenuto contabilità separate)
Si segnalano le principali modifiche
- **Quadro VA** (Dati relativi all'attività)

Tale quadro contiene alcuni nuovi righi conseguenti alle modifiche normative alla disciplina dell'IVA apportate dall'anno 1998, ed in particolare il *rigo VA8* (subforniture), i *righi VA9* e *VA10* (ai fini della detrazione dell'IVA) e *VA20* (operazioni verso i condomini)

– **Quadro VB** (contribuenti minimi)
Questo quadro era stato previsto (come quadro VM) lo scorso anno soltanto all'interno della dichiarazione unificata (modello UNICO), in quanto riservata allora alle sole persone fisiche Inoltre, l'opzione per il regime normale da parte di tali soggetti (già *rigo VM6*) ha trovato ora collocazione all'interno del quadro VO (*rigo VO19*)
– **Quadro VE** (Operazioni attive)
Si avverte che la *sezione 2* di questo quadro comprende quest'anno anche le operazioni effettuate dalla generalità degli operatori agricoli in regime speciale (articolo 34) con l'applicazione delle aliquote proprie dei prodotti ceduti mentre la sezione 1 è riservata soltanto ai conferimenti di prodotti agricoli e ad altre particolari operazioni assoggettate ad IVA con le percentuali forfettarie di compensazione
Nella sezione 3 è stato previsto un nuovo rigo (*VE26*) nel quale evidenziare le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6, con esigibilità differita ad anni successivi
– **Quadro VG** (IVA ammessa in detrazione)
Si pone in evidenza che la *sezione 7* deve essere compilata da tutti i soggetti (indipendentemente dalla compilazione delle altre sezioni del quadro VG), al fine di indicare l'IVA ammessa in detrazione, da riportare poi anche al rigo VL5
Il quadro VG ha subito importanti variazioni alla *sezione 4* (operazioni esenti) e alla *sezione 6* (imprese agricole) conseguenti alle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n 313 del 1997, rispettivamente, alla disciplina sulla detrazione dell IVA ed al regime speciale dell'agricoltura (articolo 34)
– **Quadro VH e VK**
Come gia accennato (sub paragrafo 1 4 1), nel quadro VH – che e stato collocato all interno del modulo – occorre indicare i dati delle liquidazioni periodiche (IVA a debito ovvero IVA a credito) eseguite per l'anno 1998
Lo stesso quadro deve essere utilizzato dalle società controllanti e controllate di cui all articolo 73 per l'indicazione dei debiti e crediti IVA, trasferiti durante l'anno per la liquidazione dell'IVA di gruppo, che nello scorso anno venivano richiesti nella sezione 1 del quadro VK
Conseguentemente, il quadro VK si compone di due sole sezioni, riservate alle società aderenti al la liquidazione di gruppo
– **Quadro VO (opzioni)**
Si avverte che il quadro contiene alcune nuove opzioni (in particolare nei righi *VO1*, *VO15* e *VO19*) ed e stato predisposto in applicazione della nuova disciplina sulle opzioni introdotta dal D P R n 442 del 1997 e tenendo conto dei chiarimenti contenuti nella circolare n 211/E del 27 agosto 1998
– **Quadro VL** (Liquidazione dell imposta annuale)
Analogamente alla sezione 2 del quadro VA, la sezione 2 del quadro VL deve comprendere in caso di tenuta di più contabilità separate la somma dei dati relativi a tutte le contabilità e deve essere compilato solo sul primo dei moduli utilizzati

1.4.3 – RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IVA A CREDITO

Si pone in evidenza che anche per il 1998 deve essere utilizzato, per la richiesta di rimborso del l'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, il **modello VR** gia istituito lo scorso anno
Si sottolinea che la richiesta di rimborso deve essere presentata, in ogni caso, sia dalle persone fisiche sia dai soggetti diversi direttamente al concessionario della riscossione competente La richiesta stessa puo essere prodotta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (a partire dal 1° febbraio 1999) ed anche nell ipotesi in cui l'eccedenza chiesta a rimborso superi l'importo di 500 milioni di lire (limite attualmente rimborsabile da parte del concessionario)
La richiesta di rimborso può essere presentata fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale

1.4.4 – SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Oltre alle novita sopra evidenziate (nel par 1 3), concernenti le modalità di presentazione della dichiarazione IVA da parte delle società che hanno aderito nel 1998 alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art 73, si fa presente che il prospetto riepilogativo (mod IVA 26 PR/99) contiene, nel quadro VA, tre colonne nelle quali la controllante deve indicare per ciascuna società, l'importo chiesto a rimborso (nell'ambito del rimborso complessivo dell'IVA di gruppo) e il relativo presupposto nonché l'ammontare dell'eccedenza di credito trasferita nella liquidazione di gruppo che ha trovato compensazione con debiti di altre società del gruppo
Inoltre si ripete che entrambi i prospetti riepilogativi del gruppo (mod IVA 26 PR/99 e mod IVA 26 LP/99) devono in ogni caso essere presentati dalla controllante al competente Concessionario della riscossione, con allegate sia le garanzie prestate dalle singole societa, relativamente ai propri crediti compensati, sia la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo chiesta a rimborso dalla controllante

2. AVVERTENZE GENERALI

2.1 Modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni

La dichiarazione IVA relativa all'anno 1998 deve essere presentata (in unico esemplare) nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 1999, con le modalità sopra illustrate (sub par 1 3)
La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte delle società ed enti e dei soggetti abilitati indicati al par 1 3
Ai sensi degli articoli 2 e 8 del D P R 22 luglio 1998, n 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza di detto termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta

Avvertenza:
I modelli di dichiarazione IVA, le relative buste e le istruzioni per la compilazione sono in distribuzione presso gli Uffici IVA e gli Uffici delle Entrate nonché, relativamente al solo Mod VR Richiesta di rimborso, presso i concessionari della riscossione
Peraltro, in caso di impossibilità di reperire il modello, il contribuente può presentarlo traendone fotocopia dalla Gazzetta Ufficiale ovvero rilevandolo dal sito **Internet** delle Finanze (**www.finanze.it**)

2.2 Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

Sono **obbligati** alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, di norma, tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc) si vedano i successivi paragrafi 2 3 e 3 3

Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta
– i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art 10, salvo quelli tenuti all'effettuazione delle rettifiche della detrazione ai sensi dell'art 19-bis2
L'esonero non si applica se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art 48, comma 2, D L 331/1993),
– i contribuenti che abbiano effettuato soltanto operazioni esenti e che si siano avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, relativamente alle operazioni esenti, ai sensi dell'art 36-bis, a meno che non siano tenuti ad eseguire le predette rettifiche di cui all'art 19-bis2 o abbiano registrato operazioni intracomunitarie,
– i produttori agricoli esonerati da adempimenti ai sensi dell'art 34, comma 6, primo e terzo periodo,
– gli esercenti giochi e spettacoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art 74, comma 5, se si sono avvalsi della detrazione forfetaria dell'IVA,
– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr circolari n 26 del 19 marzo 1985 e n 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA,
– i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea e senza stabile organizzazione in Italia, nell'ipotesi di cui all'art 44, comma 3, secondo periodo del D L n 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta ,
– le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n 398 nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui all'art 9-bis del D L 30 dicembre 1991, n 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n 66, che abbiano in precedenza optato, in presenza dei presupposti di legge, per l'esonero dagli adempimenti IVA
Si ricorda che per le suddette associazioni l'opzione è vincolante per almeno tre periodi di imposta salvo il superamento, nel corso di uno dei tre periodi, del limite dei proventi conseguiti, fissato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cfr da ultimo il D P C M 10 novembre 1998 pubblicato sulla G U n 285 del 5 dicembre 1998)
In caso di superamento di detto limite, cessano di applicarsi le disposizioni della legge n 398/91 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il limite viene superato
Per la revoca di detta opzione si rinvia al commento contenuto nel quadro VO
Per l'applicazione dell'intero regime speciale di cui alla legge n 398/91 e delle relative condizioni vedasi il Decreto Ministro Finanze 18 maggio 1995 e relative istruzioni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n 137 del 14 giugno 1995
E inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n 398/1991 (o per propria scelta o perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'art 1 della

legge stessa) e che, non svolgendo attività spettacolistica, non rientrano nel regime speciale forfetario previsto dall'art 74, 5° comma, del D P R n 633/72 e neanche – non sussistendone le condizioni – nell'esclusione dall'IVA disposta per le associazioni dall'art 4, comma 4 del D P R n 633/1972, come modificato dall'art 5, comma 2, del D Lgs 4 dicembre 1997, n 460

2.3 Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Si chiarisce che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono *presentare la prima dichiarazione* annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tali date

Si precisa che, *relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione* di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i predetti soggetti sono altresì tenuti a presentare, al competente Ufficio IVA (o dell'Ufficio delle Entrate, se istituito) ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale *Tale dichiarazione quest'anno deve essere redatta utilizzando lo specifico* **modello IVA 74-bis** di nuova istituzione, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante (*cfr R M 12-7-1995 n 181/E*)

Entro lo stesso termine, inoltre, deve essere presentata dai predetti soggetti, con le modalità ordinarie, *la dichiarazione IVA, relativa a tutto l'anno precedente*, nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA e la relativa dichiarazione non risulti già presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta

Cessazione dell'attività

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art 35, comma 4, alla presentazione *dell'ultima dichiarazione annuale nell anno successivo* a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini

In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda

2.4 Sottoscrizione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella 1 "Codice di carica riportata al par 4 1 1

La firma va apposta nello specifico riquadro sul frontespizio, in forma leggibile

Nell'apposito riquadro riservato ad altro dichiarante diverso dal contribuente devono essere indicati i dati relativi al sottoscrittore, ivi compreso il codice di carica

2.5 Attestazioni dei CAF e degli intermediari autorizzati

Si ricorda che, in calce al frontespizio del modello di dichiarazione, è previsto uno specifico riquadro per l'apposizione, da parte dei Centri e degli intermediari autorizzati, del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA e delle attestazioni previste dalla normativa in materia

2.6 Modalità di compilazione della dichiarazione

I modelli sono composti di 2 esemplari Al fine di avere la massima chiarezza, la trascrizione dei dati sull'esemplare destinato all'Ufficio deve essere effettuata esclusivamente entro le apposite caselle, possibilmente a macchina o a mano con carattere stampatello Non vanno riportati dati e notizie non richiesti

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle 1 000 lire superiori, se le ultime 3 cifre superano le 500 lire, e a quelle inferiori in caso contrario

Tutti i calcoli richiesti dalla dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere a loro volta arrotondati con i medesimi criteri

Si segnala che per facilitare la compilazione, negli spazi relativi agli importi arrotondati, sono stati prestampati tre zeri che rappresentano *le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti* caselle

2.6.1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Nei quadri VE e VF sono previste, per le operazioni assoggettate ad IVA, due colonne la prima per l'indicazione dell'imponibile e la seconda per l'indicazione, in corrispondenza delle singole aliquote, della relativa imposta

Al riguardo, si precisa che l'imposta da indicare nella seconda colonna deve essere determinata moltiplicando l'imponibile evidenziato nella prima colonna per la rispettiva aliquota o percentuale di compensazione

Può verificarsi che l'imposta così calcolata non coincida esattamente con quella concretamente applicata ed annotata nei registri IVA

L'eventuale differenza può derivare da

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art 21, comma 2, n 5),
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione,
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1998 ma relative ad operazioni registrate in anni precedenti,
- arrotondamenti a lire 1 000 operati in dichiarazione

Tale differenza va riportata nei righi appositamente predisposti nei vari quadri per l'indicazione delle variazioni ed arrotondamenti di imposta

2.6.2 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI (PER I CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI)

I contribuenti di cui all'art 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'I V A incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d'imposta

aliquota	2%	percentuale	1,95%
aliquota	4%	percentuale	3,85%
aliquota	8,50%	percentuale	7,85%
aliquota	9%	percentuale	8,25%
aliquota	10%	percentuale	9,10%
aliquota	20%	percentuale	16,65%

La determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta può essere effettuata, in alternativa all'adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 108,5 , 109, 110 e 120, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima

Si fa presente che per le aliquote 7, 7,5 e 12,5 la determinazione dell'imponibile deve essere effettuata dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati, rispettivamente per 107, 107,5 e 112,5 e moltiplicando il quoziente per 100, con l'arrotondamento sopra descritto

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle lire 1 000

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota, gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondati alle lire 1 000

Esempi

1) Applicazione delle percentuali di scorporo

Totale dei corrispettivi al 20%	L	1 000 000
16,65 dei corrispettivi	»	166 500
Imponibile	»	833 500
Imponibile arrotondato	»	833 000
I V A (20% di 833 000)	»	166 600
Imposta arrotondata	»	167 000

2) Applicazione del metodo matematico

Totale dei corrispettivi al 20%	L	1 000 000
Imponibile = $\frac{1\,000\,000 \times 100}{120}$ =	»	833 333
Imponibile arrotondato	»	833 000
I V A (20% di 833 000)	»	166 600
Imposta arrotondata	»	167 000

2.6.3 - MODALITA DI COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI

Per le nuove modalità di comunicazione delle opzioni introdotte dal Regolamento emanato con D P R 10 novembre 1997, n 442, di attuazione delle disposizioni stabilite dall'art 3, comma 137, lettera b) della legge n 662/1996, vedasi il commento contenuto nel quadro VO

3. MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

3.1 Contribuenti con contabilità IVA unificata

Come prima evidenziato (vedi par 1 2), i contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell'IVA, se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da

- un **frontespizio** riepilogativo contenente, in particolare, i dati del contribuente, gli estremi dei versamenti periodici e del conguaglio annuale nonché la sottoscrizione della dichiarazione,
- un **modulo** contenente i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta, composto di due fogli (ciascuno fronte-retro), da compilare da parte di tutti i soggetti, e di un foglio da compilare soltanto da particolari categorie di contribuenti (società controllanti e controllate ed esportatori),
- un modello **(mod. VR)** da compilare in caso di richiesta di rimborso dell'IVA a credito, che va presentato esclusivamente al Concessionario della riscossione territorialmente competente

Invece, per i contribuenti che hanno tenuto nel 1998 più contabilità separate ai sensi dell art 36 ovvero che hanno effettuato operazioni straordinarie (fusioni scissioni ecc) o altre trasformazioni sostanziali soggettive nonché per le società controllanti e controllate di cui all'art 73, si rimanda ai chiarimenti contenuti nei successivi paragrafi

3.2 Contribuenti con contabilità separate (art. 36)

Come detto in premessa (sub par 1 2) i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art 36 devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute

In particolare, si precisa che

- i dati da indicare nella sezione 1 dei quadri VA e VL, nonche nei quadri VE VF e VG riguardano ogni singola contabilità separata,
- invece i dati da comprendere nella sezione 2 dei quadri VA e VL nonche nei quadri VH, VK, VO e VU riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo e precisamente sul primo modulo compilato (per motivi di uniformità di comportamento)

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate

Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni Tuttavia si chiarisce, che nell ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dall'art 33, è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i passaggi interni tra attività separate Pertanto tali passaggi, compresi nel quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel *rigo VE27* (con il segno meno già stampato), al fine di ridurre il volume d'affari

Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art 24, terzo comma (attività che liquidano l'IVA con la c d *ventilazione delle aliquote*), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al *rigo VE27*

3.3 Contribuenti con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive

Premesso che nei casi di trasformazione sostanziale soggettiva si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (modificazione di ditta individuale in società, donazione, successione ereditaria, ecc), per le modalità di presentazione della dichiarazione vanno distinte due ipotesi

1) Trasformazione avvenuta durante l'anno 1998

In tale caso la società risultante dalla trasformazione (società conferitaria, società risultante dalla incorporazione o dalla modificazione, ecc.) dovrà presentare il modello composto di due moduli, uno per se stessa, contenente dati delle operazioni effettuate nel corso del 1998, e uno per l'indicazione dei dati concernenti l'attività svolta dall'altro soggetto (società conferente, società incorporata o società modificata, ecc) per la frazione d'anno compresa fino all'ultima liquidazione eseguita prima della trasformazione, secondo le modalità di seguito descritte

Sul frontespizio della dichiarazione devono perciò essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale nonché la partita IVA della società risultante dalla trasformazione, nel modulo relativo all'attività svolta dall'altro soggetto deve essere indicata, nel *rigo VA7*, la partita IVA di tale soggetto Su ciascuno dei due moduli, inoltre, deve essere indicato il codice fiscale della società dichiarante (cioè quella risultante dalla trasformazione) e compilata anche la sezione due dei quadri VA e VL
Conseguentemente, il soggetto conferente, incorporato ecc , non dovrà presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 1998

2) Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 1998
In tale fattispecie, poiché l'attività per il 1998 è stata svolta dal soggetto conferente, incorporato, ecc si possono verificare le seguenti ipotesi
A) Nel caso di conferimento o cessione di azienda (a titolo oneroso o gratuito), se nell'atto le parti non hanno stabilito espressamente che il debito o il credito relativo all'IVA resta in capo al soggetto conferente o cedente (e nei casi di incorporazione e fusione), la società risultante dalla trasformazione deve presentare la dichiarazione IVA per l'anno 1998 indicando i dati del soggetto conferente, ecc , nella parte riservata al contribuente e i propri dati nel riquadro riservato al Dichiarante, e riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica
Conseguentemente, il soggetto conferente, ecc , non dovrà presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 1998,
B) Se, invece nell'atto di conferimento o di cessione è espressamente stabilito che il debito o il credito relativo all'IVA resta di spettanza del soggetto conferente o cedente, quest'ultimo deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 1998
Naturalmente, nell'ipotesi di successione ereditaria gli adempimenti, secondo le modalità sopra descritte, sono effettuate in ogni caso dagli eredi

3.3.1 – TRASFORMAZIONI DI SOGGETTI CON CONTABILITA IVA UNIFICATA

Nelle ipotesi di fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o di altre trasformazioni sostanziali soggettive (es modificazione di ditta individuale in società di persone, successione ereditaria), il contribuente dichiarante deve compilare
– il **frontespizio**, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici e, nel quadro VX i dati dei versamenti periodici e dell'importo complessivo annuale versato o a credito,
– un **modulo** per se stesso e un **modulo** per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (es società incorporata, scissa ecc), compilando in ogni modulo tutti i quadri relativi a ciascun soggetto
Nella particolare ipotesi di società non rientrante nella liquidazione dell'IVA di gruppo che abbia incorporato, nel corso dell'anno d'imposta, una società controllata (art 73), il soggetto incorporante deve compilare il modello con le modalità sopra indicate e, inoltre, nel modulo contenente i dati dell'incorporata, deve compilare i quadri VH e VK per evidenziare i crediti ed i debiti trasferiti dalla controllata nel periodo in cui ha partecipato alla liquidazione di gruppo
Inoltre, nell'ipotesi di una società non rientrante nella liquidazione di gruppo che incorpora una società controllante (capogruppo), si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nella *Risoluzione Ministeriale n 363998 del 26 dicembre 1986*, con i necessari adeguamenti conseguenti alla nuova modulistica
Le sopra esposte considerazioni valgono nel caso in cui la società incorporante faccia parte di un gruppo di controllo diverso da quello della società incorporata
Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione dei quadri da parte dei menzionati soggetti si rinvia al par 3 3 3

– Rettifica della detrazione in caso di fusione (o di altre trasformazioni) e modalità di applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla fusione.
Agli effetti delle rettifiche previste dall'art 19-bis2 per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di fusioni o di altre analoghe trasformazioni sostanziali soggettive, si precisa che tali rettifiche - in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli - devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo La società dichiarante (es , la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l'ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr i chiarimenti contenuti nella *circolare n 50 del 29-2-1996*)
Peraltro, ai fini dell'applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla trasformazione, deve essere preso in considerazione il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta, al quale occorre quindi far riferimento, secondo le disposizioni recate dal D P R n 633/1972, per l'applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo *status* di esportatore abituale, l'applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc

3.3.2 – TRASFORMAZIONI DI SOGGETTI CON CONTABILITA SEPARATE (art. 36)

Nell'ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate ai sensi dell'art 36, possono verificarsi le seguenti ipotesi

A) Contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante
Il contribuente dichiarante deve utilizzare
1) Il frontespizio, nel quale deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici, i dati dei versamenti (nel **quadro VX**) relativi a tutti i soggetti partecipanti alla trasformazione,
2) per se stesso, tanti moduli quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul primo i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VH, VK, VO, VU nonché nella sezione 2 del quadro VA e del quadro VL,
3) per gli altri soggetti, tanti moduli quanti sono gli altri partecipanti alla trasformazione In tali moduli devono essere riportati, per ogni soggetto, i dati relativi alla frazione d'anno antecedente alla trasformazione

B) Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (e non dal dichiarante)
Il contribuente dichiarante deve utilizzare·
1) Il frontespizio, nel quale deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici, i dati dei versamenti (nel quadro VX) relativi a tutti i soggetti partecipanti alla trasformazione,
2) per se stesso, un modulo contenente l'indicazione dei propri dati,
3) per ogni soggetto avente più contabilità separate, tanti moduli quante sono le contabilità tenute, compilando solo su uno di essi la sez 2 dei quadri VA e VL ed i quadri VH, VK, VO e VU, invece, per ogni soggetto avente una sola contabilità agli effetti dell'IVA, occorre compilare un solo modulo

C) Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti
Il contribuente dichiarante deve utilizzare
1) il frontespizio, come punto 1 dell'ipotesi A),
2) per se stesso, come punto 2 dell'ipotesi A),
3) per gli altri soggetti, come punto 3 dell'ipotesi B)

3.3.3. – ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE

A) FUSIONE (PROPRIA O PER INCORPORAZIONE)

In tale ipotesi si precisa che la società incorporante o risultante dalla fusione, poiché subentra in tutti gli obblighi ed i diritti delle società incorporate o fuse, al fine di evidenziare con maggiore chiarezza la propria situazione contabile, deve *presentare un'unica dichiarazione annuale riepilogativa* di tutte le operazioni effettuate dai soggetti fusi, con le modalità esposte sub par 3 3 1
In particolare, inoltre, si chiarisce che le operazioni effettuate dalle società incorporate o fuse nella frazione di mese (o di trimestre) anteriore al giorno della fusione devono confluire tra le operazioni *della società incorporante (o risultante dalla fusione)* e quindi devono risultare comprese nella prima liquidazione periodica di quest'ultima società, da eseguire successivamente alla fusione
Conseguentemente, nei moduli relativi alle società incorporate (o fuse) devono essere indicate soltanto le operazioni effettuate nella prima frazione d'anno, comprese cioè tra il 1° gennaio e il mese (o *trimestre*) antecedente a quello di fusione

B) SCISSIONE

Avvertenza
Si fa presente che la disciplina civilistica *delle operazioni* di scissione è *stata introdotta nel nostro* ordinamento dal decreto legislativo 16 gennaio 1991, n 22
In particolare, *l'articolo 2504 septies cod civ* prevede due forme di scissione **scissione totale**, con la quale la società scissa trasferisce l'intero patrimonio a più società (dette "beneficiarie") preesistenti o di nuova costituzione, e, pertanto, *la società scissa si estingue*, ***scissione parziale***, *con* la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa non si estingue
Successivamente, l'articolo 16, commi 10 e segg della legge 24 dicembre 1993, n 537, ha previsto *la* disciplina *agli effetti* dell'IVA *delle operazioni di scissione In particolare*, il comma 11 del citato art 16 dispone che, ove l'operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società *beneficiarie del trasferimento*
Inoltre, il comma 12 del citato art 16 stabilisce
"In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni *effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi* alla presentazione della dichiarazione an-

nuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione, in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione" In quest'ultima ipotesi, quindi, la società beneficiaria che presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa deve indicare nel riquadro riservato al Contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al Dichiarante i propri dati con il codice di carica "9"
Dalle disposizioni sopra riportate risulta chiaramente che nelle scissioni, analogamente alle ipotesi di fusione, le società beneficiarie subentrano in tutti gli obblighi ed i diritti della società scissa e quindi, per la compilazione del modello di dichiarazione annuale, si richiamano preliminarmente le indicazioni sopra fornite per la fusione sub lett A)
In particolare, si precisa che, nella ipotesi di scissione parziale comportante trasferimento di aziende o di complessi aziendali, le società beneficiarie devono comprendere nella propria dichiarazione annuale IVA anche le operazioni attive e passive poste in essere dalla società scissa purché quest'ultima abbia gestito con contabilità separata l'attività esercitata a mezzo dell'azienda (o del ramo d'azienda) trasferita alla beneficiaria (vedasi, al riguardo, i chiarimenti contenuti nella *R M 13 luglio 1995, n 183/E* della Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso)
Nell'ipotesi, invece, in cui la società scissa non abbia tenuto la contabilità separata per l'azienda trasferita, le operazioni relative alla frazione d'anno antecedente alla data di scissione devono essere comprese nella dichiarazione annuale della società scissa che va, in ogni caso, presentata a cura di quest'ultima, che rimane operante per la residua attività

C) CONFERIMENTO DI AZIENDA

Anche in caso di conferimento di azienda (o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa) la società conferitaria subentra in tutti i diritti ed obblighi della società conferente, relativamente al complesso aziendale conferito
Peraltro, nell'ipotesi in cui la conferente, a seguito del conferimento di azienda, cessi l'esercizio dell'attività si verifica una situazione analoga a quella della fusione per incorporazione e, quindi, la conferitaria deve presentare un'unica dichiarazione annuale riepilogativa contenente anche un modulo (con i dati della conferente), osservando le stesse modalità di compilazione del modello sopra illustrate a proposito della società incorporante (vedasi sub lettera A e par 3 3 1)
In caso di conferimento di un ramo dell'impresa, poiché la società conferente continua l'attività e, quindi, deve anch'essa presentare la propria dichiarazione annuale comprendendovi anche le operazioni effettuate anteriormente al conferimento se il ramo dell'impresa non è stato gestito con contabilità separata (cfr *R M n 361645 del 6-11-1978*)
Viceversa, se esso è stato contabilizzato separatamente dalla restante attività, deve essere la so cietà conferitaria (subentrante in tutti i rapporti giuridici) a comprendere nella propria dichiarazione anche le predette operazioni effettuate dalla conferente nella frazione d'anno antecedente al conferimento (cfr la *R M 5 giugno 1995, n 143/E*)

D) ALTRE IPOTESI DI TRASFORMAZIONI

Come già detto in premessa, sia i soggetti che esercitano più attività con contabilità separate ai sensi dell'art 36 sia i soggetti che hanno effettuato nel corso del periodo d'imposta operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti di azienda) devono presentare la propria dichiarazione annuale compilando, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute o quanti sono i soggetti che hanno partecipato alle dette trasformazioni societarie (compreso il dichiarante)
Peraltro, l'utilizzo di piu moduli si rende necessario anche in altre ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportino l'attribuzione di un nuovo numero di partita IVA (ad es modificazione di ditta individuale in società o viceversa, successioni ereditarie ecc)
Nelle predette ipotesi occorre compilare più moduli, al fine di specificare i dati relativi alle attività svolte con contabilità separata (art 36) o relativi ai soggetti fusi, scissi ecc , nel corso dell'anno d'imposta
Invece, nei casi di semplice variazione dei dati di cui all'art 35, non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (ad es , cambiamento di domicilio fiscale, trasformazione da società di persone in società di capitali ecc), occorre compilare un solo modulo con i dati per tutto l'anno

3.4 Enti e società controllanti e controllate (art. 73)

3.4.1. - AVVERTENZE GENERALI - ACCONTO

Come sopra accennato, sia le società controllanti che le società controllate, che hanno fruito, per l'anno cui si riferisce la dichiarazione, delle disposizioni di cui all'art 73, ultimo comma, ed al D M 13 dicembre 1979 e successive modificazioni, devono compilare lo stesso modello, previsto per la generalità dei contribuenti, per l'indicazione dei propri dati e dei saldi trasferiti al gruppo
Si ricorda che l'ente o società controllante (c d capogruppo) deve comunicare, annualmente, all'Ufficio IVA competente di volersi avvalere, per l'anno d'imposta, delle particolari disposizioni previste dal citato decreto ministeriale

La suddetta comunicazione deve essere presentata, entro il termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio, utilizzando il **modello IVA 26** (approvato con Decreto Ministeriale 8 gennaio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 14 del 18 gennaio 1990), il quale deve essere sottoscritto, per adesione alla procedura, da tutte le società partecipanti alla compensazione
Si avverte altresì che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 3 del D M 13 dicembre 1979, ogni variazione dei dati relativi agli enti e società controllanti e controllate deve essere comunicata dalla controllante, entro 30 giorni dalla variazione medesima, utilizzando il **modello IVA 26-bis** approvato con il medesimo D M 8 gennaio 1990
Le società che possono avvalersi della procedura di compensazione dell IVA, sia in qualità di controllanti che di controllate, sono, come precisato con *circolare n 16 del 28 febbraio 1986*, soltanto le società di capitali
Lo stesso modello di dichiarazione annuale deve essere utilizzato, inoltre, dalle società, che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per una parte dell'anno, le quali devono compilare anche, la sezione 2 del quadro VK per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo
La società controllante deve inoltre presentare due prospetti riguardanti, il primo, le liquidazioni periodiche, i versamenti e la determinazione dell IVA del gruppo (**modello IVA 26 PR/99**), il secondo le liquidazioni periodiche proprie e quelle delle società controllate (**modello IVA 26 LP/99**)
Peraltro, in tutte le ipotesi di contabilità unificata o separata ex art 36 ovvero di fusioni, scissioni ecc (menzionate sub par 3 3) valgono, in linea generale, per la compilazione dei modelli, i chiarimenti sopra forniti con alcune particolarità riservate alle società controllanti e controllate

AVVERTENZA:

- già dallo scorso anno le società controllate non devono allegare alla propria dichiarazione né le garanzie ne l'attestazione della controllante per il credito compensato da ciascuna società in quanto i relativi dati vengono espressamente indicati nel prospetto riepilogativo (mod IVA 26 PR),
- le società controllanti non devono più allegare alla propria dichiarazione le dichiarazioni delle società controllate, in quanto i relativi dati saranno resi disponibili in via telematica ,

– Istruzioni particolari per la compilazione dei quadri VH e VK

Le società controllanti e controllate che abbiano fruito per l'intero anno della procedura di compensazione dell'IVA devono compilare quest'anno anche il quadro VH, indicando i debiti ed i crediti risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche e trasferiti al gruppo
Nel caso invece di uscita dal gruppo nel corso dell'anno di una società controllata ovvero di cessazione del controllo nel corso d anno devono essere indicati nel quadro VH sia i debiti e i crediti trasferiti sia le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate dopo tali eventi, del quadro VK deve essere compilata anche la sezione 2 per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo

– Acconto

Si avverte che i dati relativi all'acconto versato per il gruppo dall'ente o società controllante non devono essere indicati nel quadro VX del frontespizio ma solo nel quadro VX del mod IVA 26 PR/99 da presentare a cura della capogruppo, e nel mod IVA 26 LP/99 (importi relativi alla determinazione dell'acconto per ogni società aderente alla liquidazione di gruppo)
Nella particolare ipotesi di uscita dal gruppo di una società controllata prima del 27 dicembre (termine di versamento dell'acconto) i **righi VH13** e **VX12** devono essere compilati da detta società indicando i dati relativi all acconto eseguito in via autonoma dalla società stessa
Nel caso invece di uscita dal gruppo stesso della società dopo la data del 27 dicembre, dovrà essere indicato dalla ex-controllata, in corrispondenza del **rigo VH13**, la quota dell'acconto ad essa imputabile versato e comunicato dalla controllante, nel **quadro VX**, **rigo VX13 saldo**, devono essere indicati, invece, i dati relativi all'ultima liquidazione periodica eseguita dalla ex-società controllata
La società controllante invece, deve indicare nel **rigo VH13** del quadro VH del modello IVA 26PR/99 l importo dell'intero acconto dovuto per il gruppo, comprendendo anche la quota di acconto imputabile alla società uscita dal gruppo e ad essa ritrasferita, tale quota deve essere anche ricompreso nel rigo VL10 del detto modello 26PR/99 quale rettifica dell'acconto versato

– Istruzioni per la compilazione del rigo VA15: Eccedenza di credito di gruppo compensata nel 1998

Il rigo è riservato, in particolare, alle società controllate nel 1998 che nell'anno precedente (o in anni precedenti) hanno utilizzato la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dal D M 13 dicembre 1979, in qualità di controllanti Detta ipotesi si verifica nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante In tale caso, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo non compensata durante l anno, e non richiesta a rimborso può essere computata in detrazione nella prima liquidazione periodica dell'anno successivo della società ex controllante (cfr *circolare n 13 del 5 marzo 1990*)

Il rigo e riservato anche alle società controllanti che hanno cessato la procedura di controllo nel corso dell'anno 1998 ed hanno compensato il credito di gruppo con le proprie liquidazioni periodiche Si avverte che se detto credito di gruppo (rigo VL26 del prospetto riepilogativo per l'anno 1997) è stato computato in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche nella frazione d'anno successiva alla cessazione del controllo, l'intero importo deve essere computato nel rigo VL13 della propria dichiarazione
Nel **rigo VA15**, quindi, deve essere indicato l'ammontare della eccedenza di credito di gruppo che è stata compensata nell'anno 1998 con la propria eccedenza di debito
Per tale ammontare devono essere prestate, a norma dell'art 6, comma 3, del D M 13 dicembre 1979, le prescritte garanzie, ferme restando ovviamente le garanzie da prestare per la propria eccedenza di credito compensata nello stesso anno 1998, risultante al **rigo VK5**

3.4.2. – CASI PARTICOLARI: SOCIETA CONTROLLANTE O CONTROLLATA CHE HA INCORPORATO UNA SOCIETA

A) Incorporazione di una società partecipante alla liquidazione di gruppo

In tale particolare ipotesi la società dichiarante deve indicare nei quadri VH e VK del proprio modello IVA i propri crediti e debiti trasferiti nell'anno e, nei quadri VH e VK del modulo relativo alla società incorporata, i debiti e i crediti trasferiti da quest'ultima prima dell'incorporazione
Nell'ulteriore ipotesi in cui la società abbia incorporato una o più società controllate con contabilità separate, la dichiarante deve compilare i quadri VH e VK relativi all'incorporata in uno solo dei moduli a questa riferiti

B) Incorporazione di una società non partecipante alla liquidazione di gruppo

In tale ipotesi l'incorporante deve indicare, nel quadri VH e VK del proprio modulo, i debiti e i crediti dalla stessa trasferiti al gruppo nel corso dell'anno e, nel quadro VX del frontespizio, i versamenti IVA effettuati dall'incorporata nella frazione d'anno antecedente all'incorporazione

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

4.1 Frontespizio

Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici nonché i dati dei versamenti del contribuente, anche in caso di tenuta di contabilità separata ai sensi dell'art 36, o concernenti più soggetti nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte del dichiarante in presenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc) o di altre trasformazioni sostanziali soggettive
Quest'anno il frontespizio si compone di 2 facciate nella prima facciata devono essere sempre compilati i campi "Denominazione o Ragione sociale ovvero cognome e nome" e "Codice fiscale" del contribuente dichiarante, mentre nella seconda facciata sono richiesti i dati anagrafici del Contribuente e del Dichiarante ed i dati dei versamenti periodici e del conguaglio annuale

ATTENZIONE: il codice fiscale deve essere compilato partendo dalla prima casella a sinistra.

4.1.1 – DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

– CONTRIBUENTE

Nel riquadro, che va sempre compilato, devono essere indicati i seguenti dati

Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita I V A attribuito a ciascun contribuente dall'Ufficio I V A territorialmente competente in base al domicilio fiscale Detto numero va riportato nelle apposite caselle senza spazi né barre né trattini e in modo tale che l'ultima cifra del numero occupi l'ultima posizione a destra
– Nell'ipotesi in cui il contribuente sia un'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo, deve essere barrata la relativo **casella 1**,
– nell'ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo, deve barrare la **casella 2**,
– nell'ipotesi in cui il contribuente sia una società semplice che si è regolarizzata o ditta individuale agricola sorta a seguito di regolarizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n 662 (art 3, commi 75 e 75-bis) di una preesistente comunione tacita familiare o di una società di fatto, occorre barrare la **casella 3** (*cfr Circ 29 maggio 1997, n 147* e *Circ 19 novembre 1997, n 292*),

– indicare il numero di telefono e di fax per poter ricevere eventuali comunicazioni dall'amministrazione finanziaria,

– ALTRI DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

In questa sezione devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia

– EREDE, RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (cioè, colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un **soggetto diverso dal contribuente**, cui si riferisce la dichiarazione
Il riquadro deve essere compilato dal dichiarante con l'indicazione del codice fiscale e del codice di carica Devono essere indicati i dati del rappresentante legale o negoziale, del liquidatore di società in liquidazione volontaria e del socio amministratore rappresentante di ente o di società e i dati dell'erede del contribuente I suddetti soggetti devono poi sottoscrivere la dichiarazione con firma leggibile
Il campo denominato "Codice fiscale società dichiarante" deve essere compilato esclusivamente nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente (ad es , società nominata rappresentante fiscale di un soggetto non residente, ai sensi dell'art 17, secondo comma) o se la società dichiarante indica nel riquadro il **codice carica 9** in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata)
In particolare, detto riquadro deve essere compilato anche dai seguenti soggetti

– **curatore fallimentare** o **commissario liquidatore** - fallimento o liquidazione coatta amministrativa (codice di carica 3 o 4) In tali ipotesi deve essere indicata la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina dei predetti soggetti
Per l'apposita dichiarazione (**Mod. IVA 74 bis**), da presentare da parte dei curatori fallimentari o commissari liquidatori, vedasi par 2 3
– **commissario giudiziale** - amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria- (codice carica 5),
– **rappresentante fiscale** - art 17, comma 2- (codice carica 6) Nella particolare ipotesi in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel riquadro "Dichiarante" deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che rappresenta l'operatore non residente
Si pone in evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono sempre essere indicati negli spazi riservati ai "Dati del contribuente",
- **eredi del contribuente** - art 35-bis, comma 1- (codice di carica 7) Devono essere indicati i dati di uno degli eredi, con l'indicazione della data di decesso del contribuente
– **società beneficiaria** - art 16, comma 12, legge 24 dicembre 1993, n 537- (codice carica 9) Deve essere indicato nel campo "Codice fiscale società dichiarante" il codice fiscale della società beneficiaria se presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa,
– **società incorporante** Deve essere indicato il codice di carica 9 nell'ipotesi in cui la società incorporante presenti la dichiarazione per conto dell'incorporata, come si verifica ad esempio nel particolare caso in cui la fusione per incorporazione sia avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale In tal caso, infatti, la società incorporante è tenuta a presentare la dichiarazione relativa all'anno antecedente all'incorporazione per conto dell'incorporata
In tale ipotesi va indicata come contribuente la società incorporata e come dichiarante quella incorporante il cui codice fiscale deve essere indicato nel relativo campo "Codice fiscale società dichiarante", mentre nel primo campo "Codice fiscale" devono indicarsi i dati del rappresentante della società incorporante

Il codice di carica, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla sottoriportata tabella n 1

TABELLA N. 1 - CODICE di CARICA

1	Rappresentante legale o negoziale
2	Socio ammiministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (Liquidazione coatta amministrativa ovvero straordinaria)

5 Commissario giudiziale
(Amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria)
6 Rappresentante fiscale (art 17, comma 2)
7 Eredi del contribuente
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante

4.1.2 – QUADRO VX – VERSAMENTI PERIODICI E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Avvertenze:
Per effetto della nuova normativa sull'**Euro** (*Decreto legislativo n 213 del 1998*) i versamenti d'imposta possono essere eseguiti in Euro (purché non in contanti), a decorrere dal 1° gennaio 1999 Pertanto, se i versamenti relativi al mese di dicembre '98 (rigo VX13) o a saldo annuale (rigo VX16) sono stati effettuati in Euro, occorre barrare la relativa casella

Il quadro VX è composto da due sezioni la sezione 1, contiene il prospetto dei versamenti periodici, la sezione 2, contiene i dati relativi al versamento annuale o dell'IVA a credito

Sezione 1 - Versamenti periodici

Nella presente sezione devono essere indicati i dati dei versamenti effettuati per ciascun periodo, risultanti dalle annotazioni del registro delle fatture emesse o da quello dei corrispettivi
In particolare, i contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art 33, debbono indicare i dati relativi ai versamenti periodici in coincidenza dei righi **VX3, VX6, VX9;** nel **rigo "VX12 acconto"** devono indicare il versamento effettuato entro il 27 dicembre 1998 a titolo d'acconto - differito al 28 dicembre, in quanto giorno non lavorativo - (vedi più avanti il subparagrafo relativo all'acconto IVA), invece, dovendo riportare l'eventuale conguaglio d'imposta dovuto in sede di dichiarazione annuale nella sezione 2 al **rigo VX15,** non devono indicare alcun dato nel rigo "**VX13 saldo**", riservato ai contribuenti mensili
I contribuenti che effettuano le liquidazioni ai sensi degli artt 73, comma 1, lett e) e 74, comma 4, relativamente ai quattro trimestri solari indicano i dati dei propri versamenti periodici in coincidenza dei righi **VX3, VX6, VX9 e "VX13 saldo"**, relativamente, quest'ultimo, all'ultimo trimestre solare, fermo restando l'indicazione in "**VX12 acconto**" dei dati del versamento effettuato a titolo di acconto
Il totale dei crediti d'imposta utilizzati nell'anno in conto versamenti periodici (escluso l'annuale) deve poi essere indicato nel quadro VL, nello specifico rigo VL15 (al quale si rinvia per l'individuazione delle categorie che fruiscono di particolari crediti d'imposta) Il credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve invece essere indicato nel rigo VL21

Attenzione Il credito d'imposta, utilizzato dai contribuenti nelle singole liquidazioni periodiche, non puo mai essere superiore all'IVA da versare per lo stesso periodo

Estremi del versamento (da colonna 1 a colonna 4)

Gli estremi dei versamenti devono essere indicati con le seguenti modalità
a) per i versamenti effettuati ad uno sportello bancario, occorre indicare il codice di concessione (che si desume indicando i primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti), la data, il codice ABI (5 caratteri) e il codice CAB (5 caratteri) riportati dal modello unificato di pagamento,
b) per i versamenti effettuati tramite servizio postale, occorre indicare il codice concessione, il codice azienda desunto dal modello di pagamento e la data,
c) per i versamenti effettuati direttamente presso il concessionario della riscossione, occorre indicare il codice concessione e la data
In caso di più versamenti afferenti lo stesso periodo devono essere riportati gli estremi dell'ultimo versamento effettuato
Si ricorda che il totale complessivo degli importi dei versamenti periodici effettuati comprensivo dell'acconto e degli interessi relativi alle liquidazioni trimestrali, deve essere riportato al rigo VL16

– Avvertenze particolari per i soggetti colpiti da eventi eccezionali

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi Tabella 2 par 4 2 1) devono indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche senza compilare i corrispondenti righi del quadro VX qualora, per detti periodi, abbiano fruito della sospensione dei termini di versamento Gli estremi del versamento complessivo eventualmente effettuato devono essere riportati in coincidenza dell'ultima liquidazione periodica sospesa

Anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda fruire, invece, della rateizzazione dei versamenti (con maggiorazione degli interessi) prevista da specifiche disposizioni normative, devono essere compilate le colonne da 1 a 4 del quadro VX con i dati delle rate eventualmente già versate al momento della presentazione della dichiarazione.
Nei suddetti casi, però, al fine della quadratura dei dati deve essere compreso nel **rigo VL16** l'importo dei versamenti periodici dovuti e non versati per effetto della sospensione

Sezione 2 – Determinazione dell'imposta annuale

– **rigo VX15.** *Importo da versare* (o da trasferire) Il relativo ammontare si ricava sottraendo all'importo indicato al rigo VL20 il credito d'imposta eventualmente utilizzato (VL21) e sommando gli interessi dovuti (VL22);
– **rigo VX16.** *Importo versato* Indicare l'importo, comprensivo degli interessi (da parte dei contribuenti trimestrali) effettivamente versato, in sede di dichiarazione annuale, a titolo di conguaglio, con gli estremi del relativo versamento. A tale proposito si precisa che il versamento fa effettuato entro il **16 marzo 1999.**
Il versamento deve essere eseguito purché superiore ai limiti minimi di importo previsti dalla legge, I contribuenti che intendono effettuare il pagamento rateizzato, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, devono indicare nell'apposita casella il numero di rate in cui intendono frazionare il pagamento dell'imposta annuale
– **rigo VX17.** Indicare l'ammontare dell'*eccedenza annuale d'imposta detraibile* di cui al rigo VL19, da ripartire tra i successivi righi VX18 e VX19 (o da trasferire al gruppo da parte delle società di cui all'art 73),
– **rigo VX18.** Indicare l'*importo* che si intende riportare *in detrazione nell'anno successivo* o che si intende *compensare* con altri tributi nei casi consentiti dalla legge,
– **rigo VX19.** Indicare in tale rigo l'*importo chiesto a rimborso* in sede di presentazione del **modello VR** al concessionario della riscossione Il relativo ammontare deve coincidere con l'importo risultante **al rigo VR4** di quest'ultimo modello

– Compilazione del quadro VX da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)
Come già precisato nella premessa al par 1 4 2, si avverte che, in caso di tenuta di più contabilità separate (art 36), nel presente quadro vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate
Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente
Tuttavia, può verificarsi il caso in cui per tutte le attività separate sia stato eseguito un unico versamento Tale ipotesi avviene soltanto in coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art 74, 4° comma) Infatti, per tali periodi le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i termini previsti per le liquidazioni
Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es mese di marzo) con l'imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile
Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati relativi ai versamenti, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es , distributori di carburanti, autotrasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art 74, 4° comma)
Per quanto concerne le modalità di indicazione dell'acconto versato nei casi di contabilità separata per obbligo di legge, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con le *circolari n 52 del 3 dicembre 1991, n 73 del 10 dicembre 1992 e n 40 dell'11 dicembre 1993*
In particolare, si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato alle singole attività separate ai sensi dell'art 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, previa annotazione nei rispettivi registri, dall'imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno
Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andrà anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre, l'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (art 74 comma 4) ed infine per l'eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all'art 33
Per l'indicazione degli importi da indicare nei **righi VX12 acconto** e **VX13 saldo** vedasi quanto sopra precisato nelle istruzioni generali del presente paragrafo.

– Compilazione del quadro VX e del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73).
Per le modalità di compilazione del quadro VX (e del quadro VH) da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 (in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell'anno d'imposta o di fusioni ecc), si rinvia ai chiarimenti forniti sub par 3 4 1, in particolare anche per le modalità di indicazione dell'acconto IVA

4.1.3 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale (vedasi il par 2 4)
Nel caso di società partecipante alla liquidazione di gruppo deve essere apposta anche la sottoscrizione dell'ente o società controllante

4.1.4 – ATTESTAZIONI DEI CAF E DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI

E previsto un apposito riquadro riservato ai CAF e agli intermediari autorizzati, per l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA e per le attestazioni previste dalla normativa in materia

Nel riquadro devono essere riportati il codice fiscale ed il numero di iscrizione nell'apposito albo del CAF
Nel rigo successivo deve essere indicato il codice fiscale del responsabile del CAF o del professionista che appone il visto di conformità
Sono state inoltre previste tre caselle da barrare in corrispondenza dell'ipotesi che si verifica
- apposizione del visto di conformità,
- impegno del CAF o dell'intermediario di trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente,
- impegno del CAF o dell'intermediario di trasmettere in via telematica la dichiarazione da lui predisposta
Il riquadro deve essere sottoscritto dal CAF o dall'intermediario

4.2 Modulo

4.2.1 – QUADRO VA - INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Avvertenza: Nel quadro VA sono stati inseriti alcuni nuovi righi (VA8, VA9, VA10, VA19, VA20) per effetto delle modifiche normative introdotte dal Decreto legislativo n 313 del 1997 o da altre particolari disposizioni

Il quadro è suddiviso in due sezioni, la **sezione 1** contiene alcuni dati analitici riguardanti la singola attività esercitata o il singolo soggetto, la **sezione 2** ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte dal soggetto
Si pone in evidenza che sia in caso di esercizio di più attività con contabilità separate ai sensi dell'art 36 da parte dello stesso contribuente, sia nell'ipotesi in cui nell'anno d'imposta siano avvenute fusioni, scissioni o altre trasformazioni sostanziali soggettive, devono essere compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione ecc , mentre la sezione 2 è da compilare una sola volta per ciascun soggetto indicando il riepilogo dei dati

SEZIONE 1 - Dati analitici

Rigo VA1 - Attività esercitata
Si ricorda che, con il D M 12 dicembre 1992 (pubblicato nel Supplemento ordinario n 129 alla Gazzetta Ufficiale n 293 del 15 12 1992) sono state apportate, con effetto dal 1° gennaio 1993, alcune modifiche alla tabella dei codici di attività, già approvata con il D M 9 dicembre 1991
Peraltro, si precisa che la tabella dei codici attività per il 1998 non è stata modificata rispetto a quella del 1993 e trovasi in distribuzione presso gli uffici IVA o delle Entrate, ai quali bisogna rivolgersi nei casi in cui sussistano dubbi in merito al corretto codice da indicare nella dichiarazione IVA
Si fa rilevare, inoltre, che nel riquadro relativo all'attività deve essere sempre descritta, sinteticamente, l'attività effettivamente esercitata dal contribuente, senza trascrivere, quindi, letteralmente il contenuto del corrispondente codice di attività
In caso di esercizio di più attività con contabilità unificata deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta
Nell'ipotesi di esercizio di più attività con contabilità separate ai sensi dell'art 36, anche nei singoli moduli occorre indicare il codice relativo all'attività prevalente se, nell'ambito dello stesso modulo, sono comprese più attività

Rigo VA2 - Ripartizione del totale acquisti

Nei campi relativi a tale rigo deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni risultanti nel rigo VF18

Detto rigo come già precisato con *circolare n 12 del 16 febbraio 1978*, non deve essere compilato dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili (anche se hanno optato, ai sensi del comma **11** dell'art 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale)

In particolare i dati da riportare negli appositi campi, al netto dell'IVA, sono i seguenti

– 1, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del D P R 22 dicembre 1986, n 917, compresi i beni di costo non superiore a 1 milione di lire e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti *in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti ecc)*,

– 2, costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando

l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso,

il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es terreni),

– 3, costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (esempio materie prime, semilavorati, materie sussidiarie),

– 4, costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc)

Righi VA3 e VA4 - PRODOTTI TESSILI

Si fa presente che i successivi righi VA3 e VA4 devono essere compilati esclusivamente dai commercianti al minuto di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, ai quali si applicano i parametri di cui all'art 3, comma 125, della legge n 662/1996, fruenti delle agevolazioni IVA introdotte *dalla legge 27 dicembre 1997, n 449*, collegato alla finanziaria per il 1998 (art 14)

Inoltre i predetti soggetti, se hanno fruito di tale agevolazione, devono compilare anche il rigo VL7

Il **rigo VA3** deve contenere l'indicazione dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, annotate con riferimento all'anno 1997

*Nel **rigo VA4** deve essere indicato l ammontare dell'IVA relativo alle cessioni di prodotti tessili, di* abbigliamento e di calzature, annotate con riferimento all'anno 1998.

Nel **rigo VA5** devono essere indicati

– l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art 17, comma 3, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di contribuenti nazionali

L'imposta a debito relativa a dette operazioni va indicata al rigo VL2 Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei righi del Quadro VE, ferma restando la loro inclusione nel Quadro VF

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia applicato la procedura di fatturazione di cui all'art 17, comma 3, prevista dall'art 71, comma 2, per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e, in via facoltativa, per quella di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta non devono essere compresi nel Quadro VE, ma vanno indicati nel Quadro VF e nel rigo VG10

Avvertenza in tale rigo devono essere incluse anche le operazioni relative a beni estratti dai depositi IVA di cui all'art 50-bis del D L n 331 del 1993 ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nel territorio dello Stato,

– l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art 74, comma 1, lettera e), concernente i compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (es giornalai) (D M. 5 maggio 1980) Si avverte che, per tali operazioni, la relativa imposta a debito va indicata al **rigo VL2**, mentre l'ammontare imponibile e l'imposta non devono essere inclusi né nel Quadro VE né nel Quadro VF

– dalle agenzie di viaggio l'ammontare delle provvigioni, corrisposte agli intermediari con rappresentanza, risultanti dalle fatture emesse in luogo degli stessi,

Nel **rigo VA6**, va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D L n 331/1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc), al netto dell'IVA, risultante dal registro di cui agli artt. 23 (registro delle fatture emesse) ovvero 24 (registro dei corrispettivi)

Nello stesso rigo deve essere, altresì, compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari non assoggettati all'IVA a norma dell'art 42, comma 1, del citato D L n 331/1993

l'imposta relativa a dette operazioni va indicata nel **rigo VL3**

Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei righi del Quadro VE, ferma restando la loro inclusione nel Quadro VF (ai fini della detrazione d'imposta) relativamente alle predette operazioni annotate sul registro degli acquisti di cui all'art 25

Si avverte che non vanno incluse nel rigo le citate prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 4-bis, 5, 6, e 8 del D L 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, le stesse rientrano tra le operazioni interne

Rigo VA7 Il relativo dato deve essere fornito solamente nei casi di fusione, scissione o di altre trasformazioni intersoggettive avvenute nel corso dell'anno al fine di indicare, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA della società incorporata, scissa, ecc nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultima svolta nel periodo antecedente alla trasformazione

Rigo VA8. La casella deve essere barrata dai subfornitori che si sono avvalsi delle agevolazioni, previste agli effetti dell'IVA, introdotte dalla legge 18 giugno 1998, n 192, che ha previsto la facoltà di effettuare i versamenti con cadenza trimestrale in presenza di determinate condizioni

Rigo VA9. Ammontare degli acquisti per i quali non è ammessa la detrazione ai sensi del secondo comma dell'art 19, essendo destinati ad essere utilizzati per operazioni non soggette all'imposta Peraltro, qualora il relativo dato non sia stato evidenziato a parte nelle scritture contabili per il 1998, esso può non essere indicato in dichiarazione L'ammontare imponibile di tali acquisti va ricompreso anche nel rigo VF17

Rigo VA10. Ammontare delle operazioni esenti di cui all'art 10, numero 27-quinquies Trattasi delle cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis e 19-bis 2

SEZIONE 2 - Dati riepilogativi

Rigo VA11 Agevolazioni per eventi eccezionali

Il **rigo VA11** è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno usufruito per il periodo d'imposta, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali

I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice (da 1 a 9) desunto dalla tabella 2 di seguito riportata

TABELLA N. 2 - EVENTI ECCEZIONALI

1) Vittime di richieste estorsive
Decreto legge 27 settembre 1993, n 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n 468
Proroga degli adempimenti fiscali di 300 giorni, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale

2) Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM
Art 1 D L 23 dicembre 1993, n 532 e art 6 D L 2 ottobre 1995 n 415, convertito con modificazioni dalla l 29 novembre 1995, n 507
Il versamento delle imposte sospese, da parte delle imprese ai sensi dell'art 1 del citato D L n 532 del 1993, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato

3) Soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria
Ordinanza n 2728 del 22 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1997, n 300)
I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sono sospesi nei termini di cui all'art 2 dell'ordinanza sopracitata

4) Soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana (PG)
Ordinanza n 2779 del 31 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1998, n 81)
I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sono sospesi nei termini di cui all'art 6 dell'ordinanza sopracitata

5) Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel giorno 14 ottobre 1996, nel comune di Crotone
Ordinanza n 2779 del 31 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1998, n 81)
I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sono sospesi nei termini di cui all'art 6 dell'ordinanza sopracitata

6) Soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza
Ordinanza n 2860 dell'8 ottobre 1998)
I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sono sospesi nei termini di cui all'art 4 dell'ordinanza sopracitata

7) Soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nelle province di Salerno, Avellino e Caserta
Ordinanza del 21 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1998, n 120)
I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sono sospesi nei termini di cui all'art 17 dell'ordinanza sopracitata

8) Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998, nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato
Ordinanza n 2873 del 19 ottobre 1998 (Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1998, n 249)
I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sono sospesi ai sensi dell'art 5 dell'ordinanza sopracitata
Con ordinanza n 2880 del 13 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 19 novembre 198, n 271) sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998

Avvertenza I termini sopra indicati potrebbero subire variazioni a seguito di provvedimenti normativi emanati successivamente alla predisposizione delle presenti istruzioni

9) Altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti
Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni in materia di IVA, disposte da particolari disposizioni normative non espressamente previste dalla tabella 2, dovrà indicare nell'apposita casella il codice 9
Nella particolare ipotesi in cui un soggetto abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione

Nel **rigo VA12** deve essere indicato l'ammontare dei corrispettivi (al netto dell'IVA), riguardanti l'anno d'imposta, non contabilizzati in precedenza (ad esempio, per omessa registrazione di alcune fatture attive), ma indicati nella relativa dichiarazione in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 1, quarto periodo (c d **ravvedimento preventivo**)
Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che i suddetti corrispettivi siano stati compresi nel quadro VE e che, prima della presentazione della dichiarazione, sia stata versata una somma pari ad un decimo dei corrispettivi (al netto dell'IVA) non registrati
Si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1998 il suddetto ravvedimento preventivo è venuto meno per effetto dell'abrogazione dell'art. 48 operata dall'art. 16, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 471/1997. Conseguentemente, il presente rigo deve essere compilato per la sola indicazione dei corrispettivi non registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998, purché regolarizzati correttamente.

Esimente agli effetti penali
Si fa presente che al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art 1, comma 2, lettere a) e b) del D L 10 luglio 1982, n 429, come modificato dal D L 16 marzo 1991, n 83, non occorre compilare il *rigo VA12* in quanto, ai suddetti fini, i corrispettivi non annotati o non fatturati nel periodo d'imposta non devono necessariamente essere indicati in maniera specifica nella *dichiarazione annuale (come nel caso del "ravvedimento preventivo"), ma devono, comunque,* essere compresi indistintamente nel quadro VE, unitamente alla relativa imposta

Adeguamento ai parametri per il 1997
Il **rigo VA13** deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che hanno provveduto, agli effetti dell'IVA, ad adeguare il proprio volume d'affari relativo al 1997, ai sensi dell'art 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n 662, sulla base dei parametri approvati con D P C M 22 gennaio 1996 e tenuto conto delle modifiche introdotte dal D P C M 27 marzo 1997, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dello stesso anno
Nel rigo deve essere indicata la differenza tra il volume d'affari determinato in base ai suddetti parametri, ridotto in base al "fattore di adeguamento", e quello, inferiore, risultante sulla base delle operazioni registrate nel 1997
Tale maggiore imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono all'anno 1998 ma, come già detto, all'anno precedente
Nel **rigo VA14** devono essere indicati gli estremi del versamento dell'imposta eseguito per l'adeguamento ai parametri per il 1997, utilizzando il codice tributo "6493 integrazioni IVA"
Ai fini della modalità di indicazione degli estremi di versamento si richiamano i chiarimenti forniti al par 4 1 2 per il quadro VX

Rigo VA15 - Eccedenza di credito di gruppo, relativa a società ex controllanti, compensata nell'anno 1998
Il rigo è riservato esclusivamente agli enti o società che nell'anno precedente (o negli anni precedenti) hanno utilizzato, in qualità di controllanti, la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dal D M 13 dicembre 1979 e rientrino nella fattispecie sotto illustrata

Si ricorda che, nell'eventualità in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante (ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno di controllo), l'eventuale eccedenza di credito di gruppo trasferita ma non compensata, per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo, solo dall'ente o società controllante (cfr *circolare n 13 del 5 marzo 1990*) Si precisa, altresì, che per tale eccedenza deve essere prestata la prescritta garanzia relativamente all'importo compensato in ciascun anno d'imposta
Nel *rigo VA15* devono pertanto essere indicati l'anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo nonché l'importo di tale credito che è stato compensato nell'anno 1998 e per il quale devono essere prestate, a norma dell'art 6, comma 3, del D M 13 dicembre 1979, le prescritte garanzie
Ovviamente, qualora tale eccedenza di credito di gruppo non abbia trovato totale compensazione nell'anno successivo a quello di cessazione del controllo (ovvero nell'anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell'anno), essa potrà essere compensata (e pertanto garantita) negli anni successivi fino alla completa estinzione dell'intero credito derivante dal gruppo
Si pone in evidenza inoltre che, ai fini della determinazione dell'imposta, l'intero importo della eccedenza di credito di gruppo (cod VL 26 del prospetto riepilogativo – mod IVA 26PR – relativo al 1997) deve essere computato nel rigo VL13 della dichiarazione relativa all'anno 1998, successivo a quello di cessazione del controllo, presentata dalla società ex controllante
Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia una società partecipante nel 1998 alla liquidazione di gruppo, il rigo **VA15** deve essere compilato con le modalità precisate sub par 3 4 1

Regime speciale dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (D L 23 febbraio 1995, n 41)
Nel **rigo VA16** il contribuente deve comunicare, a consuntivo, se nel 1998 ha applicato la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine, in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 36, comma 3, del citato D L n 41

Operazioni con la Repubblica di San Marino

Nei righi **VA17** e **VA18**, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle cessioni ed agli acquisti di beni effettuati nel periodo d'imposta nei confronti di operatori sammarinesi
In particolare, i dati da indicare sono i seguenti
– **rigo VA17**, ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi,
– nel primo campo del **rigo VA18** deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato le relative fatture a norma del 3° comma dell'art 17 Si avverte che l'imponibile di tali acquisti deve essere compreso nel rigo VA5 e la relativa imposta (a debito) va computata direttamente nel rigo VL2,
nel secondo campo dello stesso rigo deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sammarinese La relativa imposta, invece, deve essere compresa nel quadro VF
Rigo VA19. Tale rigo deve essere utilizzato, con la barratura dell'apposita casella, soltanto dai produttori agricoli che hanno separato le attività ai sensi dell'art 36, terzo comma, avvalendosi delle disposizioni recate dall'art 1, comma 3, del D Lgs n 56/1998, che ha differito il divieto di separazione delle attività, previsto dal comma 10 dell'art 34, all'anno 2000, limitamente alle cooperative agricole, con effetto dal 1° gennaio 1998
Pertanto le società cooperative operanti nel settore agricolo, che siano state in grado di apportare tutte le necessarie rettifiche alla contabilità IVA conseguenti alla separazione delle attività all'interno dell'impresa agricola esercitata ed all'opzione per alcune di esse per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, così come illustrato dalla circolare n 154/E del 19 giugno 1998, devono barrare la casella 1 inserita in corrispondenza del rigo VA19
La medesima casella deve essere altresì barrata dai restanti produttori agricoli che hanno fruito dell'analogo differimento disposto successivamente, in via generale, dall'ulteriore disposizione modificativa introdotta dall'art 3, comma 2, del D lgs 19 novembre 1998, n 422
Rigo VA20 Ammontare complessivo delle prestazioni di servizi o cessioni di beni effettuate nei confronti dei condomini, escluse quelle di cui alle lett. a) e b) del D M 12 novembre 1998 (forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte) Per il 1998, qualora non fosse disponibile, il dato può non essere indicato

4.2.2 – QUADRO VB – CONTRIBUENTI MINIMI

Il quadro (corrispondente al quadro VM contenuto nel modello UNICO 98) deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti minimi rientranti nel regime di determinazione forfetaria dell'imposta, previsto ai commi da 171 a 176 dell'articolo 3 della L n 662/96 che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari

Tali contribuenti devono compilare, ai fini della dichiarazione, oltre al presente quadro, soltanto i quadri VX, VH e VL. I contribuenti minimi che nel 1999 intendono applicare il regime di determinazione ordinaria dell'imposta non devono, in questa dichiarazione, comunicare alcuna opzione ma la stessa sarà comunicata nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 1999 presentata nel 2000.

Rigo VB1. Si ricorda che, con il decreto ministeriale 12 dicembre 1992 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15/12/92) - che ha approvato il modello di dichiarazione IVA per il 1992- sono state apportate, con effetto dal 1° gennaio 1993, alcune modifiche alla tabella dei codici di attività, già approvata con il D.M. 9 dicembre 1991.
Peraltro, si precisa che la tabella dei codici di attività per il 1998 non è stata modificata rispetto a quella del 1993.
La vigente tabella dei codici attività si trova in distribuzione presso gli uffici IVA, ai quali bisogna rivolgersi nei casi in cui sussistano dubbi in merito al corretto codice da indicare nelle dichiarazioni IVA. Si fa rilevare, inoltre, che nel riquadro relativo alle attività deve essere sempre descritta, sinteticamente, l'attività effettivamente esercitata dal contribuente, senza trascrivere, quindi, letteralmente il contenuto del corrispondente codice di attività;
Rigo VB2. Il volume d'affari alla cui formazione concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni *di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione* con riferimento al periodo d'imposta.
Fra le operazioni soggette a registrazione per l'anno 1998 rientrano anche le operazioni non annotate in detto anno ma regolarizzate nell'anno successivo (prima della presentazione della dichiarazione annuale) ai sensi dell'art. 48, comma 1, quarto periodo (e, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), nonché quelle annotate, agli effetti penali, a norma dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429.
Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari:
i passaggi interni di beni (o servizi) tra attività separate ai sensi dell'art. 36;
le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425 n. 3 del c.c. (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica);
le operazioni di cui all'art. 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti);
le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) (compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio).
Rigo VB3. Indicare il totale dell'imposta relativa a tutte le operazioni imponibili, comprese pertanto anche quelle che non concorrono a formare il volume d'affari (indicato nel rigo VB2), quali, ad esempio, le operazioni relative a passaggi interni di beni fra contabilità separate e le cessioni di beni ammortizzabili.
Rigo VB4. Barrare la casella corrispondente alla percentuale da applicare, in base all'attività prevalentemente esercitata, all'ammontare indicato nel rigo VB3, per la determinazione forfetaria dell'imposta secondo le percentuali sotto indicate:
- 73% imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 60% imprese esercenti altre attività;
- 84% artisti e professionisti.

Rigo VB5. Ammontare dell'imposta forfettariamente determinata, mediante l'applicazione della percentuale indicata nel rigo VB4 all'importo riportato al rigo VB3, tale ammontare deve essere riportato nel rigo VL1 del quadro VL per consentire la liquidazione annuale dell'imposta dovuta. A tale riguardo, si precisa che i righi VL5, VL6, VL7 e VL8 non devono essere compilati in quanto l'adozione del regime speciale per i contribuenti minimi, comportando una detrazione forfetaria dell'imposta dovuta, non consente altri tipi di detrazione.

4.2.3 – QUADRO VE – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

AVVERTENZE

Per effetto delle modifiche introdotte al regime speciale dell'agricoltura dal Decreto legislativo n. 313 del 1997 a decorrere dal 1° gennaio 1998, le cessioni di prodotti agricoli sono, in linea generale, da assoggettare all'IVA con le aliquote proprie dei prodotti invece che con le percentuali forfettarie di compensazione. Pertanto, tali cessioni devono essere indicate nella sezione 2 del quadro VE, mentre nella sezione 1 devono essere evidenziate le residue operazioni ancora assoggettabili ad IVA con le percentuali forfettarie di compensazione e cioè: passaggi di prodotti agricoli a cooperative o ad organismi associativi, cessioni di beni da parte di produttori agricoli esonerati in caso di superamento, in corso d'anno, del limite di un terzo di cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli.
– Per effetto delle modifiche introdotte al regime speciale delle agenzie di viaggio (art. 74 ter), gli intermediari con rappresentanza devono indicare nel rigo VE13 le provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio e da queste fatturate in luogo degli intermediari.

Gli intermediari non sono tenuti a corrispondere la relativa imposta perché questa deve essere versata dalle agenzie di viaggio A tal fine, gli intermediari devono computare in diminuzione l'imposta relativa alle intermediazioni fatturate per loro conto dalle agenzie, nel rigo VE15 tra le variazioni di sola imposta
Il quadro è suddiviso in quattro sezioni 1) Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati , 2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali, 3) Altre operazioni, 4) Volume d'affari e totale imposta

ATTENZIONE Nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate all'IVA con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota piu prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e deve poi includere la differenza d'imposta (positiva o negativa) nel rigo VE15, fra le variazioni Nei quadri VE e VF alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno d'imposta In tale ipotesi, indicare il segno (-) a fianco dei relativi importi

Si precisa che nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote ed al netto delle variazioni in diminuzione, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato (comprese quelle assoggettate al regime speciale del margine, introdotto dal D L n 41/1995), quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi fuori della Comunità Europea

Non devono compilare il quadro VE i contribuenti che si siano avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art 36 bis, se hanno effettuato nel 1998 soltanto operazioni esenti di cui all'articolo 10 Tuttavia, in merito all'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA per tali soggetti, vedasi il par 2 2
Il quadro deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari e l'IVA relativa alle operazioni imponibili
Alla formazione del volume d'affari concorre, ai sensi dell'art 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta Va compreso l'imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita
Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art 2425, n 3, del codice civile (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), le operazioni di cui all'art 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti) e le operazioni di cui all'art 74, comma 1, lettera e) (compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio)
Fra le operazioni soggette a registrazione per l'anno 1998 rientrano anche le operazioni non annotate in detto anno ma regolarizzate nell'anno successivo (prima della presentazione della dichiarazione annuale) tale ravvedimento preventivo riguarda esclusivamente il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998 ai sensi dell'art 48, comma 1, quarto periodo, nonché quelle annotate, agli effetti penali, a norma dell'art 1, comma 4, del D L 10 luglio 1982, n 429
Si richiama quanto già specificato nel rigo VA5, nel senso che le dette operazioni di cui all'art 17, comma 3, e all'art 74, comma 1, lett e) non devono essere incluse nel quadro VE, ma l'ammontare imponibile va indicato nel rigo VA5 e la relativa imposta nel rigo VL2
Parimenti, l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al rigo VA6 non deve essere compreso nel quadro VE L'ammontare imponibile deve essere indicato esclusivamente in tale rigo e la relativa imposta nel rigo VL3
Per quanto concerne, invece, le cessioni di beni ammortizzabili, il relativo ammontare deve figurare nel quadro VE (righi da VE11 a VE13) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell'IVA a debito, e successivamente detratto, come più avanti precisato a proposito del rigo VE27, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo

SEZIONE 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati

La sezione è riservata
- ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sensi dell'articolo 34, comma 7, con l'applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione (confronta circol n 328 del 24 dicembre 1997, par 6 6),
- agricoltori esonerati che riscontrano, alla fine dell'anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al D P R n 633//72.

Come precisato nella circ n 328/E del 24 dicembre 1997 (par 6 7 2) per le cessioni di detti prodotti agricoli e ittici resta ferma, anche in tale caso, l'applicazione **per l'intero anno solare** delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione previste per i singoli prodotti ceduti
Per le operazioni diverse da quelle agricole deve essere altresì compilata dai predetti soggetti la sezione 2 del presente quadro, nonché le sezioni 6 e 7 del quadro VG per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione

ATTENZIONE Nella particolare ipotesi in cui i produttori agricoli tenuti alla compilazione della presente sezione 1 non abbiano contabilizzato distintamente i passaggi di beni effettuati nei confronti di cooperative o di altri organismi associativi rispetto alle cessioni dei medesimi prodotti agricoli nei confronti di terzi, per i quali la percentuale forfettaria di compensazione risulti uguale all'aliquota applicata su quest'ultime cessioni, i menzionati produttori possono, per il solo anno 1998, comprendere anche i dati relativi ai suddetti passaggi nella sezione 2 del quadro VE.

Determinazione degli imponibili

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d'imposta (corrispondenti alle percentuali di compensazione modificate da ultimo con D M 12 maggio 1992 e dal D M 30 dicembre 1997) risultanti dal registro delle fatture emesse (art 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per il periodo d'imposta
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata
Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con I V A incorporata si ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l'annotazione dell'ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi
Per tali operazioni deve essere determinato l'ammontare complessivo, al netto dell'I V A incorporata, con i metodi illustrati nel par 2 6 2
Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L 1 000

– **Righi da VE1 a VE7** In tali righi, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità e sono state annotate per l'anno 1998 nel registro delle fatture emesse (art 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno
L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfetaria di compensazione,

– **rigo VE8.** In tale rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE7, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte,

– **rigo VE9** Nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE1 a VE7
L'imposta indicata al rigo VE8 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi
L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi·
– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art 21, comma 2, n 5),
– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione,
– variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell'anno 1998 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti,
– arrotondamenti a lire 1 000 operati in dichiarazione,
Tale differenza va riportata al rigo VE9, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (–) in caso contrario,

– **rigo VE10** In tale rigo indicare il totale, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta di cui al rigo VE8 dell'importo indicato al rigo VE9

SEZIONE 2 - Operazioni imponibili agricole e commerciali o professionali

La Sezione 2 deve essere compilata

• dai produttori agricoli (sia in regime speciale che in regime ordinario per opzione) per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 dell'art 34 effettuate nell'anno 1998 per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni
Non debbono pertanto essere indicati in questa sezione i conferimenti dei prodotti agricoli ed ittici effettuati dai medesimi produttori agricoli in regime speciale alle cooperative ed agli altri enti di cui all'art 34, comma 2, lett *c)*, qualora anche tali soggetti applichino il regime speciale Non debbono altresì essere incluse in questa sezione le cessioni di prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli esonerati che riscontrano, alla fine dell'anno, il superamento del limite di 1/3
Infatti sia i predetti conferimenti che le cessioni degli agricoltori "esonerati" restano assoggettati alle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione e debbono essere riportate, come già sopra precisato, nella Sezione 1 del presente quadro
In tale sezione devono essere altresì indicate (sia per l'imponibile che per l'imposta) le cessioni di beni diversi da quelli agricoli e ittici di cui alla prima parte della tabella A allegata al D P R n 633/72 nonché le eventuali prestazioni, effettuate da qualsiasi produttore agricolo (imprese agricole miste) come definito dall'art 34, comma 2 (compresi quindi gli agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3, le cooperative e gli altri enti associativi di cui al comma 2, lett *c)*, dell'art 34), ovviamente limitatamente alle operazioni "diverse" effettuate e soggette alle aliquote proprie
Si rammenta che rientrano nel concetto di "*operazioni imponibili diverse* da quelle indicate nel primo comma dell'art 34" quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell'ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all'attività di produzione agricola propriamente detta, quali, ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella seconda parte della tabella A, le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione
Naturalmente, le fattispecie non rientranti nella previsione normativa di cui al quinto comma dell'art 34 trovano la loro disciplina nelle disposizioni previste dall'art 36 (vedasi la *circolare n 19 del 10 luglio 1979, Dir Gen Tasse)*,

• da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali

Determinazione degli imponibili

– **righi da VE11 a VE13.** In corrispondenza di tali righi vanno riportati

• nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per lo stesso anno,
• nella seconda colonna, quelli della relativa imposta

Si rammenta che in tali righi vanno inclusi anche gli importi relativi a cessioni effettuate nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 38-quater, secondo comma, del D P R n 633/1972, per le quali nel periodo di riferimento, l'acquirente non abbia restituito al cedente l'esemplare della fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario

Si evidenzia che i contribuenti rientranti nel regime normale ma che fruiscono di detrazioni forfetarie dell'IVA (ad es editori) devono comprendere nel quadro VE l imponibile delle operazioni già al netto della detrazione spettante Parimenti, le agenzie di vendite all'asta devono comprendere nel quadro VE, relativamente alle vendite per conto terzi, soltanto il 15% dell'imponibile di tali vendite
Devono inoltre essere indicati gli importi delle operazioni regolarizzate a norma dell'art 48, comma 1, quarto periodo (sino al 31 marzo 1998), dell'articolo 13 del Decreto legislativo n 472 del 18 dicembre 1997 e quelli delle operazioni annotate ai sensi dell'art 1, comma 4, del D L 10 luglio 1982, n 429, i cui imponibili concorrono, come sopra precisato, alla formazione del volume d'affari del periodo d'imposta
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, dal rigo VE11 al rigo VE13, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata
I contribuenti di cui all'art 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'I V A incorporata, con i metodi illustrati nel par 2 6 2,

AVVERTENZA

In tali righi vanno inclusi anche gli importi relativi a cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, ai sensi dell'art 38-quater, secondo comma, del D P R n 633/1972, per le quali, nell'anno d imposta, l'acqui-

rente non abbia restituito al cedente l'esemplare della fattura vistata dall ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario
- **rigo VE14.** Nel rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE11 a VE13, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte;
- **rigo VE15.** Nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE11 a VE13
L'imposta indicata al rigo VE14 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi
L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi
- arrotondamenti d imposta operati in fattura (art 21, comma 2, n 5),
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione,
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1998 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti,
- arrotondamenti a lire 1 000 operati in dichiarazione
Tale differenza va riportata al rigo VE15, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata ovvero il segno (-) in caso contrario,
- **rigo VE16** Nel rigo indicare il totale dell'I V A sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al rigo VE14 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE15

SEZIONE 3 - Altre operazioni

Nella sezione 3 vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2
- **Nel rigo VE20** indicare l'ammontare delle operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del *plafond* di cui all'art 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n 28 In particolare devono essere indicati

a) i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art 8, tra le quali sono ricomprese anche
- le cessioni nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari,
- le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea (art 50-bis, comma 4, lett g) del D L n 331/1993),
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art 8 bis, primo comma), effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa,
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art 9, primo comma) effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa,
- i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8 bis e 9,

b) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, tra le quali sono comprese
- l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro),
- l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale),
- l'ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Comunità europea (art 50-bis, comma 4, lett f) del D L 331/1993),
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A - parte prima, allegata al D P R n 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'art 34,
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite in Italia, a condizione che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri,

c) i corrispettivi delle cessioni di beni di cui all'art 52, comma 1, del D L n 331/93, ai viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti, ai sensi dell'art 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D P R 23 gennaio 1973, n 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili,
– i corrispettivi delle operazioni di cui all'art 58, comma 1, del menzionato decreto legge n 331, e cioe le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale,
– i corrispettivi delle prestazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, prese in considerazione dall'art 58, comma 2, del citato decreto legge n 331,
– i margini di cui al D L n 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc) che costituiscono *plafond* e che concorrono a formare l'importo del rigo VG5,

– **rigo VE21**, ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento,

– **rigo VE22**, ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili, come, ad esempio
- le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale,
- le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea di cui all'art 38-quater, primo comma,
- le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all'art 50-bis, comma quattro, lett c) e d) del D L n 331/1993,
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (art 50-bis, comma quattro, lett e) ed h) del D L n 331/1993),
- i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art 50-bis, comma quattro, lett i del D L n 331/1993)

Sono da comprendere altresì in tale rigo
– i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D M 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art 14 L 26 2-1987, n 49),
– i corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori della Comunità Europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art 74-ter (art 3, comma 2, D M 16 gennaio 1980),
– la differenza dei corrispettivi, relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D L n 41/1995 (beni usati ecc), (Vedi par 4 2 5 , Prospetto B)

Le operazioni indicate nel rigo VE22 non concorrono alla formazione del *plafond*;
– nel **rigo VE23** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art 10 I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1998 , la dispensa di cui all'art 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono indicare alcun importo,
– nel **rigo VE24** vanno indicate esclusivamente le operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art 74, commi 7 e 8 (cessioni di rottami, stracci, materiali di risulta, ecc),
– nel **rigo VE25** indicare l'ammontare delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative, nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati,
– nel **rigo VE26** indicare l'ammontare delle operazioni con IVA esigibile in anni successivi rispetto al momento di effettuazione delle operazioni stesse, effettuate nei confronti dello Stato, e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, comma 5, del D P R n 633 del 1972 Si avverte che dette operazioni, e la relativa imposta, non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE
– nel **rigo VE27** vanno indicati gli imponibili non rientranti nel volume d'affari Trattasi, secondo quanto disposto dall'art 20 del D P R n 633 del 1972, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'art 36, ultimo comma, del medesimo decreto Tale importo viene indicato con il segno meno (–) già prestampato sul modello
Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d'affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d'antiquariato ecc Verificandosi tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell'imposta relativa al margine "analitico" calcolato per ciascuna cessione
Si avverte, per i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separate (art 36), che il rigo VE27 deve comprendere anche l'ammontare complessivo dei passaggi interni tra le attività contabilizzate distintamente

SEZIONE 4 - Volume d'affari e totale imposta.

– **rigo VE28**, volume d'affari determinato sommando gli importi indicati ai righi VE8, VE14 e da VE20 a VE26 nonché sottraendo l'importo di cui al rigo VE27,
– **rigo VE30**, totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, ottenuto sommando gli importi indicati ai righi VE10 e VE16

4.2.4 - QUADRO VF - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI.

AVVERTENZE Il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da paesi o territori fuori della Comunità Europea Si avverte che, al fine di determinare l'IVA ammessa in detrazione (relativamente agli acquisti registrati nel periodo d imposta), è necessario quest anno compilare il quadro VG e, in particolare, il rigo VG34

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell anno 1998 sul registro degli acquisti di cui all'art 25, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno

Le operazioni vanno indicate in corrispondenza dei seguenti righi

- **righi da VF1 a VF9**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni assoggettati ad imposta, esclusi quelli di cui al rigo VF17, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate

In tali righi vanno inclusi, inoltre, gli acquisti intracomunitari effettuati all'atto dell'estrazione dei beni da parte dello stesso depositario nell'ipotesi di "consignment stock" Tale procedura è caratterizzata dal fatto che i beni custoditi restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento della loro estrazione da parte dello stesso depositario, esclusivo destinatario finale dei medesimi

L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei righi da VF1 a VF9 per le corrispondenti aliquote

L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai righi da VF1 a VF9 e la relativa somma al rigo VF11

Gli imponibili e le relative imposte devono essere arrotondati alle 1 000 lire, secondo quanto chiarito negli esempi del quadro VE,

ATTENZIONE: nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate all'IVA con aliquote d'imposta non più presenti nel quadro VF, esso deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e, poi, includendo la differenza d'imposta nel rigo VF19, fra le variazioni.

- **rigo VF11**, somma degli imponibili (colonna 1) e somma delle imposte (colonna 2), indicati ai righi da VF1 a VF9,
- **rigo VF12**, acquisti all interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond* di cui all'art 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n 28

Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del *plafond* sono obbligati a compilare anche il quadro VU,

- **rigo VF13** Nel rigo vanno indicati gli acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond* In particolare vanno indicati
  - gli acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art 58, comma 1, del D L n 331/1993,
  - gli acquisti intracomunitari non imponibili (art 42, comma 1 del D L n 331/1993) compresi quelli di cui all'art 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente),
  - gli acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale,
  - gli acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA (art 50-bis, comma quattro, lett a) b) e d) del D L n 331/1993),
  - gli acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi IVA (art 50-bis, comma 4, lett e) ed h) del D L n 331/1993 ,
- **rigo VF14**, acquisti all'interno esenti (art 10), acquisti intracomunitari esenti (art 42, comma 1, D L 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art 68, esclusa la lettera a),
- **rigo VF15**, acquisti all'interno e acquisti intracomunitari non soggetti all'imposta dei beni di cui all'art 74, commi 7 e 8 (rottami, e materiali di recupero),
- **rigo VF16**, acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati,
- **rigo VF17**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art 19bis1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta Tali acquisti non devono essere compresi nei righi precedenti Nel rigo devono essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta

Per gli acquisti per i quali è previsto la detrazione parziale dell'imposta (es 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a rigo VF9 **Nel rigo vanno altresì indicati gli acquisti afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale (l'IVA di dette operazioni è comunque indetraibile) nonché gli acquisti effettuati dai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, annotati nel 1998, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l'esigibilità dell'imposta.**

Per quanto riguarda i soggetti che applicano il regime speciale previsto per i beni usati, gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, si chiarisce che nel quadro VF del modello di dichiarazione non de-

vono mai essere ricompresi gli acquisti e le importazioni dei relativi beni e servizi (incluse le spese di riparazione e accessorie), in quanto i predetti acquisti, rientranti nel regime del margine, devono essere annotati negli appositi registri previsti dall'articolo 38 del D L 23 febbraio 1995, n 41, e non consentono la detrazione analitica dell'IVA prevista dall'articolo 19 del D P R n 633 del 1972 Parimenti non devono essere ricompresi nel quadro VF gli acquisti occasionali di beni, rientranti nel regime del margine, effettuati da soggetti che non ne fanno abituale commercio,
– **rigo VF18**, totale degli acquisti e importazioni sopra elencati, determinato sommando gli importi indicati nei righi da VF11 a VF17 di colonna 1,
– **rigo VF19**, variazioni e arrotondamenti d'imposta
L'imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF11 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art 25 La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF19, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (-) nel caso contrario,
– **rigo VF 20**, totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei righi VF11 e rigo VF19 di colonna 2

4.2.5 - QUADRO VG - DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

PREMESSA

Contrariamente all'anno precedente, il quadro deve essere compilato da tutti i soggetti, esclusi i contribuenti minimi, (questi ultimi tenuti alla compilazione del quadro VB) Il quadro è composto da sette sezioni e deve essere utilizzato per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, da riportare poi al rigo VL5
La sezione 7 deve essere compilata da tutti i soggetti con l'indicazione delle eventuali rettifiche e dell'IVA ammessa in detrazione
Le prime sei sezioni devono essere utilizzate dai contribuenti che hanno posto in essere nell'anno di riferimento particolari tipologie di operazioni, ovvero da soggetti appartenenti a particolari settori di attività (Sez 1 Agenzie di viaggio, Sez 2. Regime speciale beni usati, Sez 3 Operazioni intracomunitarie ed importazioni, Sez 4 Operazioni esenti, Sez 5 Determinazione forfetaria dell'imposta, Sez 6 Imprese agricole)
Al fine di agevolare la compilazione del quadro nonché di consentire, in talune ipotesi, la determinazione di alcuni dati finali da ricomprendere in altri quadri del modello, sono stati predisposti, per alcune sezioni, degli appositi prospetti Si consiglia, quindi, ai contribuenti interessati di utilizzare i suddetti prospetti prima della compilazione del modello

SEZIONE 1 - Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)

Il primo comma dell'articolo 74-ter, come sostituito dall'articolo 9 del Decreto legislativo n 313 del 1997 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo del 23 marzo 1998, n 56, in vigore dal 1° gennaio 1998 delimita il campo di applicazione del regime speciale Sotto il profilo soggettivo le nuove disposizioni si applicano alle agenzie di viaggio e turismo, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della legge 7 maggio 1983, n 217, che organizzano e vendono in proprio, o tramite mandatario, i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e connessi servizi, che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario, che costituisce un'unica operazione
Dal punto di vista oggettivo si precisa che i pacchetti turistici sono quelli costituiti ai sensi del D Lgs 17 marzo 1995, n 111 e che sono parimenti soggetti al regime speciale con il metodo detrattivo base da base anche le prestazioni relative ai servizi turistici singoli di cui al comma 5-bis dell'art 74-ter, allorché questi ultimi siano precedentemente acquisiti nella disponibilità della agenzia di viaggio e turismo Per servizi singoli s'intendono le acquisizioni "in blocco" di servizi turistici singoli (quali, ad esempio, camere d'albergo o posti volo) indipendentemente da una specifica richiesta del viaggiatore
Le stesse disposizioni si rendono applicabili, agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter
Il particolare regime di applicazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'IVA fondato sul sistema detrattivo "imposta da imposta"
In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione di passaporti e similari, effettuati su richiesta del viaggiatore
Per ulteriori chiarimenti riguardanti il regime speciale applicabile al predetto settore si rimanda alla *circolare ministeriale 24 dicembre 1997, n 328/E*

I dati da indicare nei rispettivi righi, sono i seguenti.
– **rigo VG1**, credito di costo relativo all'anno d'imposta 1997, desumibile dal codice VG3 della dichiarazione IVA '98,

– **rigo VG2**, base imponibile lorda Il dato può essere desunto dal rigo 13 del Prospetto A di seguito riportato,
– **rigo VG3**, credito di costo (che è alternativo rispetto al rigo VG2), da riportare all'anno successivo Il dato può essere ricavato dal rigo 14 del citato Prospetto A

PROSPETTO A
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 1 DEL QUADRO VG (AGENZIE DI VIAGGI)

RIGO	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
1	Interamente nella CE	.000	.000
2	Interamente fuori CE	.000	.000
3	Misti	.000	.000
4	**TOTALE** (somma dei righi 1 2 e 3)	.000	.000
5	**Ripartire i costi misti** per la parte CE		.000
6	per la parte fuori CE		.000
	Determinazione dei corrispettivi per le parti CE e fuori CE		
7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 rigo 3) x 100	___ %	
8	Corrispettivi misti per la parte CE (rigo 3 x rigo 7) 100		.000
9	Ammontare dei corrispettivi CE (rigo 1 + rigo 8)		.000
10	Ammontare dei corrispettivi fuori CE (rigo 2 + rigo 3 – rigo 8)		.000
11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		.000
12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione 1997) da riportare al rigo VG1		.000
13	**Base imponibile lorda** [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] da riportare al rigo VG2 ovvero		.000
14	**Credito di costo** [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9] da riportare al rigo VG3		.000
15	**Base imponibile netta**		.000

MODALITA DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO A:

ATTENZIONE si segnala che il prospetto A è stato modificato rispetto allo scorso anno al fine di tenere conto dell'unica aliquota del 20% applicata dalle agenzie di viaggio e turismo nel 1998 ,
– nel **rigo 1** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell'ambito del territorio della Comunità europea (CE),
– nel **rigo 2** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della CE,
– nel **rigo 3** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della CE ed in parte fuori CE,
– nel **rigo 4** indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti,
– nei **righi 5 e 6** indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte CE e per la parte fuori CE,
– nel **rigo 7** indicare la percentuale dei costi misti [(rigo 5 rigo 3) x 100],
– nel **rigo 8** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte CE, determinato moltiplicando l'importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7,
– nel **rigo 9** indicare l'ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella CE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte CE (rigo 8),
– nel **rigo 10** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della CE, determinato sommando l'importo dei righi 2 e 3 e sottraendo l'importo di cui al rigo 8
Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (nel quadro VR - Sez 2 - Casella 3),
– nel **rigo 11** indicare l'ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella CE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte CE (rigo 5),
– nel **rigo 12** indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal rigo **VG3** della dichiarazione IVA '98 relativa all'anno 1997
– nei **righi 13 e 14** che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di costo, relativi alle operazioni assoggettate all aliquota del **20%,** risultante dall'applicazione della seguente formula·

[rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)]

Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 13, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 14, ma con il segno positivo,
– nel **rigo 15** indicare la base imponibile netta al 20%, ricavata riducendo la base imponibile lorda al 20% dell'imposta incorporata, mediante l'applicazione, in via alternativa, del metodo matematico

$$\frac{(\text{rigo } 13 \times 100)}{120}$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\text{rigo } 13 - \frac{(16{,}65 \times \text{rigo } 13)}{100}$$

Riporto dei dati del prospetto nel quadro VG

Il dato di cui al rigo **12** del prospetto A deve essere riportato nel quadro VG della dichiarazione al rigo **VG1** L'importo risultante al rigo **13** deve essere riportato al rigo **VG2**, in alternativa con il dato del rigo **14** che va riportato al rigo **VG3** dello stesso quadro VG

Riporto dei dati del prospetto negli altri quadri della dichiarazione

Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A, devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti

a) se risulta una **base imponibile lorda** (ossia se è stato compilato il rigo 13)

– l'importo di cui al rigo **15** (base imponibile netta al 20%) va riportato al rigo **VE13**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate

La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l'importo di cui al rigo 13 , deve essere riportata al rigo **VE22**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate

Il totale dei costi di cui al rigo **4** va riportato al rigo **VF13**

b) nel caso in cui risulti un **credito di costo** (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui al rigo **4** va riportato al rigo **VE22** mentre il totale dei costi di cui al medesimo rigo 4 va riportato al rigo **VF13**, in aggiunta agli importi degli altri acquisti (non imponibili) eventualmente effettuati

SEZIONE 2 – Regime speciale per i beni usati (D.L. 41/1995)

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il regime speciale per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, disciplinato dal D L 23 febbraio 1995, n 41 convertito dalla Legge n 85 del 1995 I dati da indicare sono i seguenti

– nel **rigo VG4** indicare il margine negativo eventualmente risultante dal rigo **VG6** della dichiarazione relativa all'anno **1997** Tale rigo riguarda i contribuenti che hanno applicato per detto anno il metodo globale del margine

– nel **rigo VG5** indicare il margine complessivo lordo - relativo sia alle operazioni imponibili effettuate sia alle operazioni non imponibili che costituiscono *plafond* - da parte dei soggetti che hanno utilizzato uno o più dei metodi di determinazione del margine

Il relativo importo è ricavabile dalla somma dei righi 2, 14 e 22 del Prospetto B sotto riportato (margini lordi relativi alle operazioni imponibili) e dei righi 3, 17 e 23 dello stesso Prospetto (margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono *plafond*) (vedasi la *circolare n 36/E del 13 febbraio 1996*),

– nel **rigo VG6** indicare l'eventuale margine negativo da utilizzare per l'anno successivo, risultante dal rigo **15** del Prospetto B, per coloro che hanno applicato il sistema globale del margine

Modalità di compilazione del prospetto B

Il prospetto si compone di 3 parti che si riferiscono, rispettivamente, al metodo analitico, a quello globale e a quello forfetario di determinazione del margine

Si rammenta che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art. 74, commi 7e 8 non rientrano nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art. 36, comma 1, del citato D L n 41/1995

Parte 1 – Metodo analitico del margine (art 36, comma 1, del D L n 41/1995)

La parte 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art 36, comma 1, del citato D L n 41/1995

I dati da indicare sono i seguenti .

– nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari (che, in effetti, sono considerate operazioni all'interno dello Stato) e le cessioni di beni non assoggettate all'IVA perché aventi margine zero (nell'ipotesi in cui i costi, calcolati per ogni operazione, risultino uguali o superiori al corrispettivo di vendita) ,

– nel **rigo 2** indicare i margini lordi relativi ad operazioni imponibili

Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art 24, nel quale devono essere annotati, ad ogni liquidazione periodica, i margini lordi distinti per aliquota Il dato

concorre alla formazione dell'importo da indicare al rigo VG5 I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote,
– nel **rigo 3** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond* Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art 38 del D L 41 deve essere compreso nel rigo VE 20,
– nel **rigo 4** occorre comprendere
– i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art 38-quater) il cui margine non concorre alla formazione del *plafond*,
– la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 2) sia alle operazioni non imponibili (rigo 3)
Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e i successivi righi 2 e 3

PROSPETTO B
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 (BENI USATI)

PARTE 1	**Metodo analitico del margine**						
1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc						.000
2	*Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili*						.000
3	Margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE20)						.000
4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE22 [rigo 1 – (rigo 2 + rigo 3)]						.000
PARTE 2	**Metodo globale del margine**						
10	Corrispettivi al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	[1] 000	10	[2] .000	20	[3] .000
11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili						.000
12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine						.000
13	Margine negativo dell'anno precedente (da cod. G6 della dichiarazione 1996)						000
14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) – (rigo 12 + rigo 13)]						.000
	ovvero						
15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) – (somma degli importi di rigo 10)]						.000
16	Margini lordi (*) per aliquote	4	[1] .000	10	[2] .000	20	[3] .000
17	Margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE20)						.000
18	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE22 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 – (rigo 14 + rigo 17)]						.000
PARTE 3	**Metodo forfetario del margine**						
20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	[1] .000	10	[2] .000	20	[3] .000
21	*Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili*						.000
22	Margini lordi (*) per aliquote	4	[1] 000	10	[2] .000	20	[3] 000
23	Margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE20)						.000
24	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE22 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 – (somma degli importi di rigo 22) – rigo 23)]						.000

(*) I margini al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

Parte 2 – Metodo globale del margine (art 36, comma 6, del D L n 41/95)

I dati sono desumibili dai particolari registri delle cessioni e degli acquisti previsti dall'art 38, comma 4, del citato D L 41
Si chiarisce, per i soggetti che hanno applicato il metodo globale, che il margine relativo alle esportazioni ed operazioni equiparate deve essere determinato in via analitica Ciò in quanto, ai sensi del comma 6 dell'art 36 del D L 41, i costi relativi ai beni esportati non concorrono alla determinazione del margine globale e, quindi, gli acquisti annotati nell'apposito registro devono essere depurati di tali costi I dati da indicare sono i seguenti
– nel **rigo 10** indicare i corrispettivi, relativi alle operazioni imponibili, comprensivi dell'imposta, suddivisi tra le varie aliquote applicate,
– nel **rigo 11** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, che concorrano o meno alla formazione del *plafond*,
– nel **rigo 12** indicare l'ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie effettuati in relazione alle operazioni imponibili di cui al rigo 10 Si precisa, altresì, che nel rigo 12 non devono essere compresi i costi relativi alle esportazioni e ad altre operazioni non imponibili, in quanto tali costi non concorrono alla formazione del margine globale ai sensi dell'art 36, comma 6, del citato D L n 41,
– nel **rigo 13** indicare l'importo dell'eventuale margine negativo, risultante al rigo **VG6** della dichiarazione IVA '98 relativa all'anno 1997,
– nel **rigo 14** indicare il margine complessivo lordo relativo alle operazioni imponibili di cui al rigo 10 Il relativo importo si ricava per differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui

al rigo 10 e la somma degli importi risultanti nei righi 12 e 13, il dato concorre alla formazione dell importo da indicare al rigo VG5 I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote,
– nel **rigo 15,** alternativo rispetto al precedente rigo 14, indicare l'importo (eventuale) del margine negativo, che si determina nell'ipotesi in cui la somma degli importi risultanti ai righi 12 e 13 risulti superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10 Il dato deve essere riportato nel rigo VG6 *(vedasi la circolare n 144/E del 9 giugno 1998)*,
– nel **rigo 16** indicare i margini lordi, relativi alle operazioni imponibili, in base alle aliquote applicate A tal proposito, si ricorda che la suddivisione del margine complessivo lordo tra le varie aliquote deve effettuarsi sulla base dei rapporti percentuali tra i corrispettivi parziali, relativi a ciascuna aliquota, e il totale dei corrispettivi (cfr al riguardo, le esemplificazioni contenute nella *circolare n 177/E, par 4 3 2, del 22 giugno 1995*) Si chiarisce che i rapporti percentuali devono essere calcolati arrotondando i risultati alla seconda cifra decimale e determinando la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare per complemento a 100 rispetto alla somma delle altre (cioè, sottraendo tale somma dal valore 100) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote,
– nel **rigo 17** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond* Si chiarisce che tali margini sono da determinare in via analitica, non concorrendo alla formazione del margine globale,
– Nel **rigo 18** indicare
– i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione del *plafond*,
– la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 10) che alle operazioni non imponibili (rigo 17)
Il relativo ammontare è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righi 10 e 11) e la somma dei righi 14 e 17
I contribuenti che applicando il regime del margine con il metodo globale, hanno realizzato nelle prime liquidazioni periodiche un margine lordo positivo evidenziando, pertanto, una maggiore IVA dovuta, mentre nelle ultime liquidazioni hanno evidenziato, invece, un margine negativo, devono comunque far riferimento, al fine di determinare la base imponibile lorda, o in alternativa il margine negativo alle risultanze contabili relative a tutto l'anno 1998
Pertanto, in caso di margine negativo evidenziato nell'anno, le operazioni assoggettate al regime del margine non devono essere comprese nel quadro VE Anche le risultanze finali dei registri devono quindi tener conto che il margine negativo utilizzabile nell'anno 1999 è quello calcolato su base annua e risultante al rigo VG6 della dichiarazione IVA per il 1998

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI DA INDICARE NEI RIGHI 22 E 23 DEL PROSPETTO B

METODO FORFETARIO DEL MARGINE				
		COL 1 PERCENTUALE 25%	COL 2 PERCENTUALE 50%	COL 3 PERCENTUALE 60%
X1	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond	.000	.000	.000
X2	Corrispettivi al 4%	.000	.000	.000
X3	Corrispettivi al 10%	.000	.000	.000
X4	Corrispettivi al 20%	.000	000	.000
X5	Margine dei corrispettivi non imponibili che costituiscono plafond [25% (X1 col 1) +50% (X1 col 2) +60% (X1 col 3)] da riportare al rigo 23			.000
X6	Margine lordo dei corrispettivi al 4% [25% (X2 col 1) +50% (X2 col 2) +60% (X2 col 3)] da riportare al rigo 22 col 1			.000
X7	Margine lordo dei corrispettivi al 10% [25% (X3 col 1) +50% (X3 col 2) +60% (X3 col 3)] da riportare al rigo 22 col 2			.000
X8	Margine lordo dei corrispettivi al 20% [25% (X4 col 1) +50% (X4 col 2) +60% (X4 col 3)] da riportare al rigo 22 col 3			.000

Parte 3 – Metodo forfetario del margine (art 36, comma 5, del D L n 41/1995)

I dati da indicare sono i seguenti
– nel **rigo 20** indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate,
– nel **rigo 21** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, indipendentemente se concorrano o meno alla formazione del *plafond*,
– nel **rigo 22** indicare i margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate I dati concorrono alla formazione dell'importo da indicare nel rigo VG5 I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote,

– nel **rigo 23** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili, di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*
Per la determinazione dei margini da indicare nei righi 22 e 23 può essere utilizzata la tabella riportata alla pagina precedente,
– Nel **rigo 24** indicare
– i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art 38-quater) il cui margine non concorre alla formazione del *plafond*,
– la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 20) sia alle operazioni non imponibili (rigo 21)
Il relativo importo è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righi 20 e 21) e la somma dei righi 22 e 23
L'importo risultante al **rigo 24** deve essere compreso nel rigo **VE22** tra le altre operazioni non imponibili (eventualmente effettuate)

SEZIONE 3 – Operazioni intracomunitarie ed importazioni

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno posto in essere cessioni e prestazioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari ed importazioni
Gli importi indicati nel rigo VG7 devono essere compresi nel quadro VE, mentre quelli indicati nei righi VG8 e VG9 devono essere compresi nel quadro VF

– Nel **rigo VG7** indicare il dato complessivo delle cessioni di beni (campo 1) e prestazioni intracomunitarie (campo 2) non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione, annotate nel registro delle fatture emesse (art 23) o in quello dei corrispettivi (art 24) Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati anche nei registri anzidetti
Vanno compresi nel rigo
campo 1
– i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione,
– le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi **e non** nella tabella A - parte prima, allegata al D P R n 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli rientranti nel particolare regime di cui all'art 34 dello stesso D P R ,
– le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Comunità europea (art 50-bis, comma 4, lett f, del D L n 331/1993)
campo 2
– i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del decreto legge n 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri,

– Nel **rigo VG8** indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione, di beni annotati nel registro degli acquisti (art 25), indicando nella prima colonna i corrispettivi degli acquisti intracomunitari e nella seconda colonna l'imposta relativa alle operazioni imponibili Nella prima colonna devono essere inoltre compresi
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari dei beni di cui all'art 74, commi 7 e 8, non soggetti all'imposta ai sensi dell'art 42, comma 1, del D L 331/1993,
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art 42 comma 1 del D L 331/1993
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art 50-bis, comma 4, lettera a) del D L n 331/1993 ,
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta,
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art 10, richiamato dall'art 42, comma 1, del D L 331/1993;

– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell IVA, per i quali ai sensi dell'art 19 bis 1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell imposta In tal caso l imposta non detraibile non deve essere indicata nella seconda colonna

– Nel **rigo VG9** indicare i dati complessivi relativi alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d'imposta Nella prima colonna vanno indicati i corrispettivi delle importazioni e nella seconda colonna l'imposta relativa alle operazioni imponibili Nella prima colonna devono essere inoltre compresi

– l'ammontare delle importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n 28 e degli art 68 lett a) e 72 del D P R n 633/1972,

– l'ammontare delle altre importazioni non soggette all'imposta (art 68), comprese le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, relativa a beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità europea ovvero le immissioni in libera pratica effettuate senza pagamento del tributo, relative a beni non comunitari destinati a essere introdotti nei depositi IVA,

– l'ammontare delle importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati,

– l ammontare delle importazioni, al netto dell I V A , per le quali, ai sensi dell'art 19 bis 1 o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta L'imposta non detraibile non deve essere indicata nella seconda colonna Per le importazioni, per le quali è prevista la detrazione parziale dell imposta, va indicato l'intero imponibile mentre nella seconda colonna va indicata la sola imposta detraibile

Avvertenze:
Si pone in evidenza che non sono da comprendere nei righi VG7 e VG8, rispettivamente le cessioni e gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine di cui al D L 23 febbraio 1995, n 41 (per i beni usati ecc), effettuati con altri operatori della CE, perché sono considerati operazioni interne da assoggettare all'imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene

Si precisa, altresì, che anche le operazioni concernenti gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino devono essere comprese nel rigo VG9

SEZIONE 4 – Operazioni esenti (art. 10) - IVA ammessa in detrazione.

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno registrato per il periodo d imposta operazioni esenti di cui all'art 10

ATTENZIONE
Per effetto dell'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo del 2 settembre 1997, n 313, è stato modificato l'articolo 19 del D P R n 633/72 La norma suddetta, in vigore dal 1° gennaio 1998 fa riferimento, per ciò che concerne il diritto di detrazione alle attività e non più alle operazioni (art 19, comma 9) Ciò significa che l'occasionale effettuazione di operazioni esenti da parte di un contribuente che svolge essenzialmente un'attività soggetta ad IVA come pure l'occasionale effettuazione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un'attività esente, non influenza il calcolo del pro-rata In tali casi torna ad essere applicabile, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con la conseguente indetraibilità dell'imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti (art 19, comma 2)

Va ricordato che la nuova formulazione normativa prevede ai fini del pro-rata la determinazione della percentuale di detraibilità in luogo della percentuale di indetraibilità prevista dalla previgente disciplina

I dati da indicare sono i seguenti:
Rigo VG10 se il soggetto svolge un'attività soggetta ad IVA e le operazioni esenti di cui al rigo VE23 sono puramente occasionali, deve barrare la casella In tal caso l'IVA relativa agli acquisti destinati a tali operazioni non può essere detratta e l'ammontare imponibile dei suddetti acquisti deve essere compreso nel rigo VF17.

I **righi VG11 e VG12** devono essere compilati esclusivamente dai soggetti che svolgono essenzialmente un'attività esente e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili L'IVA relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile In tal caso deve essere barrata la casella di rigo VG11 e indicato al rigo VG12 l'imponibile e la relativa imposta degli acquisti destinati alle operazioni imponibili

I **righi da VG13 a VG16** devono essere compilati dai soggetti che hanno effettuato operazioni sia imponibili che esenti e da quelli per i quali ha avuto effetto per l'anno 1998 l opzione di cui all'art 36-bis

In particolare la **casella di cui al rigo VG13** deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell'anno 1998, dell'opzione di cui all'art 36-bis In tal caso devono indicare il valore "0" (zero) in corrispondenza della percentuale di detrazione al rigo VG14
Nel **rigo VG14** deve essere indicata la percentuale di detrazione le cui modalità di calcolo sono previste dall'articolo 19-bis, come riformulato dal Decreto legislativo n 313 del 1997
La nuova disposizione stabilisce che la percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni non soggette ma assimilate alle operazioni imponibili ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 19, comma 3, come modificato dai decreti legislativi n 313/1997 e n 56/1998), e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo

AVVERTENZA
Le operazioni non soggette all'imposta di cui all'art 74, primo comma, e le operazioni poste in essere all'estero che avrebbero dato, se effettuate in Italia, diritto alla detrazione, rilevano ai fini del calcolo della percentuale di detrazione, per cui devono essere considerate tanto al numeratore che al denominatore della frazione di cui al rigo 4 del prospetto C

La percentuale di detrazione è desumibile dal **rigo 4 del prospetto C**, da utilizzare per la compilazione della presente Sezione
Nel **rigo VG15** deve essere indicata l'IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al rigo VF12
Nel **rigo VG16** deve essere indicata l'IVA non detraibile afferente gli acquisti e le importazioni di beni e servizi utilizzati per effettuare operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili
Nel **rigo VG17** deve essere indicata l'IVA ammessa in detrazione Le modalità di compilazione si differenziano in relazione alle seguenti situazioni
- operazioni esenti occasionali (casella VG10 barrata), in tal caso deve essere riportato l'importo indicato al rigo VF20,
- operazioni imponibili occasionali (casella VG11 barrata), in tal caso deve essere riportato l'ammontare dell'imposta indicato al rigo VG12,
- presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili (o validità dell'opzione di cui all'articolo 36-bis) (casella VG13 barrata)

In tali casi l'IVA ammessa in detrazione è ottenuta applicando il metodo del prorata effettuando il seguente calcolo

IVA detraibile = [(VF20 + VG15 - VG16) x VG14 : 100] - VG15

PROSPETTO C
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 4 (OPERAZIONI ESENTI)

OPERAZIONI ESENTI (ART. 10)		
Calcolo della percentuale di detrazione (Art. 19-bis)		
	Ripartire il totale operazioni esenti di cui al rigo VE23:	
1	Ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle di cui ai righi 2 e 3	.000
2	Ammontare delle operazioni esenti di cui al n 11 dell'art 10	.000
3	Ammontare delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell art. 10 non rientranti nell attività propria dell impresa o accessorie ad operazioni imponibili	.000
4	Percentuale di detrazione $\left\{\frac{\text{rigo VE28 + rigo 2 - rigo VE23}}{\text{rigo VE28 - rigo VA10 - rigo 3}}\right\}$ (arrotondata all unità piu prossima)	___ %

MODALITA DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO "C".

Il prospetto può essere utilizzato per il calcolo della percentuale di detrazione
Ai fini di tale calcolo, il comma 2 dell'articolo 19-bis, sostituendo il quarto comma del previgente art 19, individua alcune operazioni che non influenzano il calcolo della percentuale di detrazione derivante dal rapporto tra le operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (operazioni imponibili ed assimilate ai fini della detrazione), e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo
In particolare, sono escluse dal menzionato rapporto
- le cessioni di beni materiali e immateriali ammortizzabili ,
- i passaggi di beni all'interno della stessa impresa ai sensi dell'art 36, ultimo comma,
- le operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie ad operazioni imponibili Con riferimento a quest'ultime operazioni è espressamente prevista la indetraibilità dell'imposta per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione, e ciò in ossequio al principio di carattere generale, sancito nel comma 2 del nuovo articolo 19, che prevede la indetraibilità dell'imposta per i beni e servizi utilizzati in operazioni esenti

AVVERTENZA
I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1998, la dispensa di cui all'art 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono compilare il prospetto ma solo indicare il valore "0" (zero) in corrispondenza della percentuale di detrazione al rigo VG 14
Il totale delle operazioni esenti di cui al **rigo VE23** deve essere **ripartito fra i righi 1, 2 e 3**
– Nel **rigo 1** indicare l'ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle da indicare nei righi 2 e 3
– Nel **rigo 2** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art 10, n 11 (cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli).
Le operazioni di cui al rigo 2 vanno escluse dall'ammontare delle operazioni esenti ai fini del calcolo della percentuale di detrazione di cui al rigo 4.
– Nel **rigo 3** indicare l'ammontare delle operazioni esenti, se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, di cui all'art 10, numeri da 1 a 9
Dette operazioni, non vanno computate, ai fini del calcolo del prorata di **detraibilità**, né tra le operazioni esenti né tra quelle che compongono il volume d'affari
Al riguardo, si precisa che per attività propria dell'impresa deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (cfr *circolare n 25 del 3 agosto 1979*)
– Nel **rigo 4** indicare la percentuale di **detrazione** calcolata con la seguente formula

$$\frac{rigo\ VE28 + rigo\ 2 - rigoVE23}{rigo\ VE28 - rigoVA10 - rigo3} \times 100$$

il risultato deve essere arrotondato all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali, ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale 7,500 si arrotonda a 7

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 dell'art 19 bis non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'art 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lett a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n 27 quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto art 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni

SEZIONE 5 – Determinazione forfettaria dell'imposta

Agriturismo

Il **rigo VG18** deve essere utilizzato dalle imprese agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica, esercenti anche l'attività agrituristica a norma della legge n 730 del 1985
L'articolo 5, comma 2, della legge n 413/1991, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1992, un particolare sistema di determinazione forfetaria dell'IVA dovuta per i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n 730 Per tali soggetti, l'imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfetaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate nel periodo
Tale sistema di determinazione forfettaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 1 dello stesso art 5, con esclusione delle società di capitali
Detto articolo, inoltre, prevede la facoltà, per i contribuenti che non vogliano determinare forfettariamente l'imposta dovuta, di comunicare l'apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata valida anche agli effetti della imposte sui redditi
(vedere quadro VO)

I contribuenti che abbiano in precedenza gia optato per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, essendo vincolati a tale scelta per almeno un triennio, non debbono compilare il rigo VG18 se il triennio non è ancora scaduto (cfr *circolare n 7 del 10 febbraio 1992*)

Si sottolinea che i soggetti che esercitano congiuntamente sia attività agricola che agrituristica devono adottare contabilità separate ai sensi dell'art 36, comma 4, e presentare la dichiarazione annuale compilando due o più moduli In caso di tenuta di contabilità separata, sussiste l'obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall'una all'altra attività
L'IVA ammessa in detrazione del rigo VG18 si determina forfettariamente applicando la percentuale del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili (indicata nel rigo VE30) e sommando algebricamente al risultato, per il calcolo del rigo VG34 l'eventuale importo delle rettifiche risultanti dal rigo VG33

Associazioni operanti in agricoltura.

Il **rigo VG19** deve essere utilizzato dalle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa nei confronti dei propri associati, per la quale l'articolo 78, comma 8, della legge 413/1991 e successive modificazioni prevede la detrazione forfetaria dell'imposta nella misura di un terzo dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate

L'IVA ammessa in detrazione, da riportare nel presente rigo, è calcolata con l'applicazione della percentuale di 1/3 (un terzo) all'imposta relativa alle operazioni imponibili risultante dal rigo VE30 e tenendo conto, per la determinazione dell'importo da indicare nel rigo VG34, dell'eventuale rettifica di cui al rigo VG33

SEZIONE 6 – Calcolo dell'IVA ammessa in detrazione per le imprese agricole (art. 34).

Tale sezione deve essere compilata da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, miste o semplici, che di cooperative ed altri soggetti di cui al 2° comma, lett c) dell'art 34

Questi ultimi prima di compilare la presente sezione devono compilare il prospetto "D" di seguito riportato

ATTENZIONE

I produttori agricoli in regime semplificato (volume d'affari compreso tra 5 o 15 e 40 milioni) compilano il presente modello come tutti gli altri produttori agricoli ma, essendo tenuti, a fini di semplificazione, alla sola liquidazione annuale dell'imposta in luogo delle liquidazioni e versamenti periodici, non compilano i quadri (VX-Sezione 1; VH) e i righi contenenti richieste di dati che non li riguardano.

I dati da riportare in corrispondenza dei righi sono

Il **rigo VG20** è riservato alle imprese agricole miste, cioè le imprese che hanno effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate al comma 1 dell'art 34, a fronte delle quali si detrae l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse In tale rigo deve essere riportato l'ammontare imponibile e l'imposta delle cessioni di prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE) L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo VG31

Per il calcolo dell'imposta detraibile nei limiti previsti dal quinto comma dell'art 34, il contribuente deve provvedere ad effettuare separatamente i calcoli sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n 328/E del 24 dicembre 1997 paragrafo 6 4

Il **rigo VG21** è riservato alle cooperative agricole e agli altri soggetti di cui al secondo comma, lett c), dell'articolo 34

Nell'apposito campo deve essere indicata la percentuale dei conferimenti da soci "agevolabili" effettuati nell'anno alla cooperativa o altro organismo associativo, calcolata in rapporto al complesso degli acquisti e importazioni sostenuti nell'anno dalla cooperativa stessa Per il calcolo della percentuale può essere utilizzato il **prospetto D**

Si ricorda, come precisato nella circolare n 328 del 24 dicembre 1997, par 6 6 7, che tale calcolo si rende necessario per rideterminare in via consultiva e definitiva l'esatta detrazione forfettizzata spettante alla cooperativa con l'applicazione delle percentuali di compensazione sulle vendite di prodotti agricoli e ittici effettuate nell'anno

Ciò in quanto i pro-rata di detrazione relativi alle tre fasce di acquisti indicati nel comma 2, lett c), dell'art 34 del DPR n 633 del 1972, calcolati in sede di liquidazioni periodiche dalla cooperativa ai fini della determinazione dell'IVA detraibile nel periodo, possono variare nel corso dell'anno in relazione al periodo in cui si considerano effettuati, ai fini fiscali, i conferimenti da parte dei soci, per cui si rende necessario ricalcolare i pro-rata di detrazione definitivi relativi all'intero anno solare, in sede di dichiarazione annuale (cfr circ n 154 del 19/6/98, par 7).

Si rammenta che il nuovo regime speciale IVA agricolo, in vigore dal 1° gennaio 1998 in forza delle modifiche introdotte dal D Lgs n 313/97, è applicabile anche alle cooperative, consorzi ed altri organi associativi, nei limiti in cui tali soggetti cedano prodotti agricoli e ittici per conto di soci, associati o partecipanti «agevolati» A tal fine devono intendersi agevolabili solo quei soci cui si renda potenzialmente applicabile il regime speciale di detrazione ai sensi dell'art 34, in quanto anzitutto conferiscano beni provenienti dalla propria produzione ed inoltre rientrino nei limiti di volume d'affari richiesto a partire dall'anno 2000 (non superiore a 40 milioni), ancorché abbiano, in concreto, optato per l'anno di riferimento per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari

Si evidenzia di conseguenza che, per gli anni 1998 e 1999, la distinzione tra soci «agevolabili» e «non agevolabili» è operata esclusivamente in relazione alla qualità di «produttore agricolo» posseduta o meno dal socio conferente; in sostanza i conferimenti di prodotti agricoli e ittici da parte di soggetti «non produttori» degli stessi debbono essere equiparati, ai fini della detrazione, agli acquisti di prodotti agricoli da terzi

I righi da VG22 a VG28 sono stati previsti per il calcolo della detrazione forfettaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli Devono essere riportate in tale sezione, in relazione alla corrispondente percentuale di compensazione applicabile, sia i conferimenti a cooperative ed ad altri soggetti di cui al secondo comma, lettera c) dell'articolo 34 (da Sezione 1 del quadro VE) con applicazione delle percentuali di compensazione, che le cessioni di prodotti agricoli effettuate applicando l'aliquota IVA propria di ciascun bene (comprese nella sezione 2 del quadro VE)

Per le cooperative e gli altri soggetti di cui sopra, gli imponibili possono essere determinati utilizzando i righi da 11 a 17 del prospetto D

Rigo VG29 variazioni ed arrotondamenti d'imposta, dal rigo VE9 del quadro VE

Rigo VG30 devono essere indicati i totali dell'imponibile e dell'imposta (somma algebrica dei righi da VG22 a VG29)

Rigo VG31 IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni destinati alle cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli di cui al rigo VG20 Le cooperative e gli altri soggetti devono indicare, in tale rigo, le detrazioni.

- per gli acquisti da soci non agevolabili,
- per gli acquisti e le importazioni di prodotti agricoli e ittici,
- per le spese generali,
- per gli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici,

al fine di determinare tale importo può essere utilizzato il prospetto D righi da 20 a 26

PROSPETTO "D" COOPERATIVE AGRICOLE

Il presente prospetto è stato predisposto per agevolare la compilazione della sez 6 del quadro VG da parte delle cooperative agricole e degli altri soggetti di cui alla lett c), del comma 2 dell'art 34 La presenza tra i soci di produttori agricoli agevolabili e altri tipologie di soggetti influenza l'applicazione del regime di detrazione Pertanto occorre determinare prioritariamente la percentuale di conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili.

Calcolo della percentuale dei conferimenti di soci agevolabili

Rigo 1, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci agevolabili ,
Rigo 2, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci non agevolabili ,
Rigo 3, indicare il totale degli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi ,

PROSPETTO D

COOPERATIVE AGRICOLE ED ALTRI SOGGETTI DI CUI ALLA LETT. B) SECONDO COMMA DELL'ART. 34

Rigo	Descrizione	perc	imponibile complessivo	imponibile soci agevolati
Calcolo della percentuale dei conferimenti da soci agevolabili				
1	Imponibile conferimenti soci agevolabili			.000
2	Imponibile conferimenti soci non agevolabili			.000
3	Imponibile acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi			.000
4	Percentuale dei conferimenti da soci agevolabili da riportare a rigo VG21 [rigo 1 (rigo 1 + rigo 2 + rigo 3) x 100] arrotondata all unità più prossima			___ %
Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle detrazioni forfettarie				
11	Ripartizione delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE, e quota imputata ai soci agevolabili (da riportare ai righi da VG22 a VG28)	2	.000	.000
12		4	.000	.000
13		7	.000	.000
14		7 5	.000	.000
15		8,5	.000	.000
16		9	.000	.000
17		12 5	.000	.000
Detrazioni analitiche				
20	Imposta relativa ai conferimenti da soci non agevolabili			.000
21	Imposta sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici da terzi			.000
22	Imposta relativa agli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse			.000
23	Imposta relativa ad altri acquisti e importazioni			.000
24	Percentuale di detrazione (100 - rigo 4)		___ %	
25	Imposta detraibile relativa agli altri acquisti e importazioni (rigo 23 x rigo 24) 100			.000
26	Totale IVA detraibile analiticamente da riportare al rigo VG31 (rigo 20 + rigo 21 + rigo 22 + rigo 25)			.000

Rigo 4, calcolo della percentuale dei conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili rispetto al totale dei conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati da terzi Tale percentuale deve essere applicata alle operazioni imponibili effettuate dagli organismi associativi per determinare l'imposta detraibile forfettariamente
Il valore della predetta percentuale è ottenuto dalla seguente formula

[rigo 1 : (rigo 1 + rigo 2 + rigo 3) x 100]

da arrotondare all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali, ad esempio la percentuale 3,501 si arrotonda a 4 mentre 3,500 si arrotonda a 3

Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle detrazioni forfettarie

Nei **righi da 11 a 17** deve essere riportato nella prima colonna l'ammontare complessivo delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici comprese nelle sezioni 1 e 2 del quadro VE effettuate dall'organismo associativo, ripartito fra le varie percentuali di compensazione potenzialmente applicabili ai vari prodotti
Nella seconda colonna deve essere riportato l'imponibile riferibile ai soci agevolabili ottenuto applicando agli importi della prima colonna la percentuale del rigo 4 , tali importi devono essere riportati nel quadro VG in corrispondenza dei righi da VG 22 a VG 28 a seconda della percentuale di compensazione applicata

Detrazioni analitiche

Il presente riquadro è stato predisposto per la determinazione dell'imposta detraibile analiticamente
Rigo 20, imposta assolta sui conferimenti effettuati da soci che non possono applicare il regime speciale agricolo
Rigo 21, imposta relativa agli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati presso soggetti non associati né partecipati
Rigo 22, imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esattamente individuati ed utilizzati in via esclusiva per la produzione dei beni e servizi che formano oggetto delle operazioni diverse
Rigo 23, imposta relativa ai restanti acquisti e importazioni di beni e servizi necessari all'esercizio dell'attività (es spese generali)
Rigo 24, percentuale di detrazione relativa all'imposta di cui al rigo 23, determinata mediante il seguente rapporto

(rigo 2 + rigo 3) : (rigo 1 + rigo 2 + rigo 3)

Tale percentuale corrisponde al completamento a 100 della percentuale di cui al rigo 4
Rigo 25, imposta detraibile sugli altri acquisti e importazioni, determinata applicando la percentuale di cui al rigo 24 all'imposta indicata nel rigo 23,
Rigo 26, ammontare complessivo dell'IVA detraibile analiticamente, risultante dalla somma degli importi indicati ai righi 20, 21, 22 e 25 Tale importo deve essere riportato al rigo VG32

Rigo VG32, Totale IVA ammessa in detrazione, somma dei righi VG30 e VG31

SEZIONE 7 - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE.

Rigo VG33, totale rettifiche L'articolo 19-bis2, introdotto dal Decreto legislativo n 313 del 1997, prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi debba essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi Al fine di determinare l'importo delle rettifiche da effettuare nella dichiarazione è stato predisposto il **Prospetto E**, nel quale è stato previsto un rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dal citato articolo 19-bis2

PROSPETTO E - RETTIFICA DELLE DETRAZIONI (ART. 19-BIS2).

PROSPETTO E
RETTIFICA DELLE DETRAZIONI (ART. 19 BIS-2)

1	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	.000
2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	.000
3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	.000
4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	.000
5	Totale delle rettifiche (somma dei righi da 1 a 4) da riportare a rigo VG33	.000

Rigo 1. Rettifica per i **beni non ammortizzabili** e i **servizi** qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata Per determinare la misura della rettifica occorre fare riferimento all'ammontare della detrazione operata in via presuntiva all'atto dell'acquisto e di quella spettante nel momento del loro primo utilizzo Qualora il loro primo utilizzo avvenga nel corso dell'anno di acquisto la rettifica non deve essere compresa in tale campo in quanto nella dichiarazione viene contabilizzato l'importo detraibile determinato in base all'effettivo primo utilizzo Ovviamente quando il primo utilizzo avviene negli anni successivi a quello di acquisto occorre effettuare la rettifica utilizzando l'apposito rigo VG33.

Rigo 2. Rettifica per i **beni ammortizzabili** in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione, ovvero nei 4 anni successivi, la rettifica è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio Si sottolinea che nel caso in cui la rettifica fosse stata già iniziata negli anni precedenti in base alle disposizioni del previgente art 19-bis, non più in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, la rettifica deve proseguire secondo le precedenti modalità

Rigo 3, rettifiche per mutamenti di regime fiscale
Qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione
In tale ipotesi rientrano i seguenti casi
– mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive poste in essere dall'assoggettato, tale da avere riflessi sull'entità della detrazione spettante (ad esempio, passaggio, a seguito di modifiche legislative, da un regime di esenzione ad un regime di imponibilità o viceversa o a seguito dell'opzione per la separazione delle attività ex art 36),
– adozione o abbandono - per opzione o in forza di legge - di un regime speciale che ha alla base un sistema forfettario per la detrazione dell'imposta a monte, come ad esempio, si verifica nei settori dell'agricoltura, dello spettacolo, ecc ,
– mutamenti nell'attività esercitata dal contribuente, ai quali si accompagna una modifica del diritto alla detrazione (ad esempio, ampliamento dell'attività imponibile svolta, contemporaneamente ad altra attività che non dà diritto a detrazione).

Rigo 4, rettifiche per variazione del pro-rata
La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché delle prestazioni di servizio relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art 19, comma 5, è altresì soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comunque eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore ai dieci punti Oltre che nell'ipotesi da ultimo descritta, la rettifica puo essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi In quest'ultimo caso, tale scelta deve essere comunicata barrando la casella in corrispondenza del **rigo VO1**
Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, questa va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è soggetta ad imposta In tali ipotesi, comunque, l'imposta suscettibile di recupero da parte del contribuente non può superare l'ammontare dell'imposta dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile

Rigo 5, totale delle rettifiche, deve essere riportata la somma degli importi indicati nei righi da 1 a 4 Tale dato deve essere poi riportato nel rigo VG33.

Rigo VG34, a differenza dell'anno scorso, il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l'indicazione dell'IVA ammessa in detrazione che, nel caso in cui non siano state compilate le prime sei sezioni del quadro VG, corrisponde all'ammontare indicato nel rigo VF20

Si sottolinea che i contribuenti minimi, tenuti a compilare il quadro VB, non devono compilare il presente rigo e devono riportare nel rigo VL5 il valore "0" (zero).

4.2.6 – QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

PREMESSA

Si avverte che, a seguito dell'entrata in vigore del **D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442** contenente il Regolamento per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette, la validità delle stesse e delle relative revoche non dipende più formalmente dalla barratura dell'apposita casella del quadro VO, come avvenuto in precedenza, ma dal comportamento concreto del contribuente che, con atti concludenti e con la tenuta della contabilità in conformità alle disposizioni prescelte, di fatto ha inteso optare per un regime di determinazione dell'imposta o per un regime contabile diverso da quello naturale.

Resta, tuttavia, fermo l'obbligo di comunicare la scelta effettuata mediante la barratura della casella corrispondente nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata.

Al riguardo, si pone in evidenza che con la **circolare n. 209/E del 27 agosto 1998** sono stati forniti chiarimenti in via interpretativa della disciplina delle opzioni recata dal nuovo regolamento n. 442 del 1997 e, pertanto, si rinvia al testo della circolare medesima per la soluzione delle problematiche che possono derivare. In particolare, è stato chiarito che la comunicazione delle opzioni o delle revoche deve essere effettuata nella dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la scelta operata con il comportamento di fatto adottato dal contribuente. Ne deriva che le opzioni relative ad un determinato anno devono essere comunicate con la dichiarazione da presentare nell'anno successivo.

Tuttavia, poiché sulla base delle precedenti istruzioni ministeriali emanate con D.M. 15 gennaio 1998 di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA per l'anno 1997 - e quindi anteriormente alla suddetta circolare n. 209/E - era stato precisato che le opzioni relative all'anno 1998 dovevano essere comunicate nel modello di dichiarazione relative all'anno 1997, al fine di evitare comportamenti erronei e problemi di acquisizione dei relativi dati, ***tutti i contribuenti interessati dovranno riconfermare le opzioni esercitate relativamente all'anno 1998 nella presente dichiarazione.***

Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato regolamento n. 442 del 10 novembre 1997, è consentita la variazione dell'opzione e della revoca relativa allo stesso anno d'imposta, in conseguenza di nuove disposizioni normative intervenute successivamente alla scelta operata e già comunicata con la precedente dichiarazione, deve essere indicata nel quadro VO la scelta da ultimo esercitata in forza delle modifiche normative intervenute **e non la revoca della precedente opzione già comunicata.** Ci si riferisce, in particolare, al ripristino della possibilità di applicare l'imposta separatamente per alcune attività esercitate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, da parte delle cooperative agricole di cui all'articolo 34, in forza del decreto legislativo n. 56 del 23 marzo 1998 e, successivamente, da tutti gli altri produttori agricoli in base al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 con effetto, in entrambi i casi, dal 1° gennaio 1998. Per i necessari chiarimenti si fa rinvio alla circolare n. 154/E del 19 giugno 1998.

Nessuna variazione subiscono, invece, i termini minimi di validità delle opzioni, previsti dall'articolo 3 del menzionato regolamento n. 442/1997 e quelli più ampi previsti dalle specifiche disposizioni normative, tali termini decorrono, in ogni caso, quale termine iniziale, dal 1° gennaio dell'anno d'imposta in cui la scelta è stata operata.

Si fa presente che la scelta effettuata vincola, di norma, il contribuente almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell'imposta e, per un anno, nel caso di regimi contabili. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione della scelta operata senza che sia necessario barrare nuovamente la corrispondente casella. È comunque consentita la variazione dell'opzione o della revoca nel caso di modifica del sistema contabile adottato, in conseguenza di nuove disposizioni normative.

In forza di tali innovazioni apportate al sistema delle opzioni, sono state inserite nel quadro VO alcune delle opzioni precedentemente esercitabili in sede di presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 35 (**modelli AA7/6 e AA9/6**) ovvero con modalità diverse.

Per adeguare il quadro al mutato concetto di opzione, sono stati, inoltre, soppressi gli spazi destinati all'apposizione delle sottoscrizioni in corrispondenza delle varie opzioni, non essendo più richiesta la firma dei riquadri stessi agli effetti della validità della scelta operata.

Si avverte che, per effetto di talune modificazioni legislative, è stato soppresso il riquadro concernente la facoltà di emettere lo scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa (art. 1 D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696).

Si segnala che il modulo contenente il quadro VO va presentato in presenza di opzioni, rinunce o revoche delle precedenti opzioni ovvero in caso di compilazione di uno degli altri quadri presenti nello stesso modulo.

Il quadro VO comprende quattro sezioni:
- Sez. 1 opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'I.V.A.;
- Sez. 2 opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sez. 3 opzioni e revoche agli effetti sia dell'I.V.A. che delle imposte sui redditi;
- Sez. 4 revoca dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo introdotto dall'art. 10 del D.L. 1° giugno 1994, n. 357.

SEZIONE 1 – Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 19 bis 2 - comma 4 - Rettifica detrazione per beni ammortizzabili

Nel **rigo VO1** la casella deve essere barrata qualora il contribuente, per l'anno 1998, si sia avvalso della facoltà di procedere alla rettifica della detrazione inizialmente operata per un bene ammortizzabile, anche quando le variazioni dei pro-rata degli anni successivi non siano superiori a dieci punti In tal caso il contribuente è obbligato ad adottare lo stesso criterio per almeno cinque anni (o dieci anni per gli immobili) consecutivi

Art. 33 – Liquidazioni trimestrali

Nel **rigo VO2** deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che nell anno solare precedente (1997) hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 360 milioni di lire, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero non superiore ad 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività e che hanno provveduto nel 1998 alle liquidazioni ed ai versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensile
L'opzione esercitata attraverso il comportamento concreto del contribuente, ha avuto effetto nel corso del 1998 ed avrà validità fino a quando non sarà revocata e sempreche permangano i citati presupposti di cui all'articolo 33
L'opzione comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell 1 50%
I contribuenti comunicano la revoca dell'opzione precedentemente esercitata sulla base del concreto comportamento tenuto nel corso del 1998, barrando la casella 2 dello stesso rigo VO2

Art. 34, commi 6 e 11 – Agricoltura

Nel **rigo VO3** sono state previste tre caselle
La casella 1 deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno realizzato nell'anno 1997 un volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire (ovvero 15 milioni per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei Comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri Comuni montani individuati dalle rispettive Regioni, come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n 97), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A – parte prima, i quali hanno rinunciato, con il loro concreto comportamento tenuto nell'anno 1998 all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale
Si rammenta, inoltre, che la rinuncia al regime di esonero, comportando un cambiamento del regime di determinazione dell'imposta, vincola il contribuente fino alla revoca e comunque per almeno tre anni a decorrere dall'anno in cui la scelta viene operata (Circ 24 dicembre 1997, n 328 - Circ n 154 del 19 giugno 1998 paragrafo 2)
La casella 2 deve essere barrata dai produttori agricoli cui si rende applicabile il regime speciale di cui al primo comma dell'art 34 (compresi quindi anche i soggetti in regime di esonero ed in regime semplificato di cui al comma 6 del medesimo art 34) i quali intendono comunicare ai sensi del comma 11 dell'art 34 di aver applicato l'imposta nei modi ordinari dall'inizio del periodo d'imposta 1998, anche se nell'anno 1997 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 40 milioni di lire (art 11, comma 5, del Decreto legislativo n 313/97) Si ricorda che l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari è stata consentita anche ai produttori agricoli che, in forza dei decreti legislativi n 56/98 e n 422/98, hanno optato, ai sensi dell'art 36, 3° comma, per la separazione facoltativa delle attività all'interno dell'impresa agricola
Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata Qualora però siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili dal soggetto che ha esercitato l'opzione, l'opzione stessa rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis2, comma 4 (Circ n 328/1997)
La casella 3 deve essere barrata da quei produttori agricoli che comunicano la revoca dell'opzione precedentemente espressa per il regime ordinario.
Si precisa, inoltre, che solo per l'anno 1998, i contribuenti che abbiano precedentemente esercitato l'opzione per il regime ordinario IVA possono comunicarne la revoca, barrando la casella 3, anche se non sia ancora trascorso il termine triennale di permanenza in tale regime, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art 19-bis (art 11, comma 7, Decreto legislativo n 313/97)

Art. 36, comma 3 – Esercizio di più attività

Nel **rigo VO4** deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che (a decorrere dal 1° gennaio 1998), esercitando più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, comunicano di aver optato per l'anno 1998 per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 3

L'opzione effettuata ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio
La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che comunicano la revoca, a decorrere dall'anno 1998, dell'opzione precedentemente esercitata

Art. 36-bis, terzo comma – Dispensa per le operazioni esenti

Nel **rigo VO5** deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che comunicano di aver optato (a decorrere dal 1° gennaio 1998), per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti di cui all'art 10, fatta eccezione per quelle di cui ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo
Si precisa che l'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio e comporta la totale indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni per tutti gli anni in cui essa ha effetto
La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che comunicano la revoca, a decorrere dall'anno 1998, dell'opzione precedentemente esercitata

Art. 74, comma 1 – Editoria

Nel **rigo VO6** la casella 1 deve essere barrata dagli editori che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n 313 del 1997, comunicano di aver optato dal 1° gennaio 1998, per ciascuna testata o titolo, ovvero per ciascun numero, per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute
Tale opzione, se è effettuata per l'intera testata o titolo, ha effetto fino a quando non è revocata, entro gli stessi termini e con le medesime modalità, ed è comunque vincolante per tre anni
Se, invece, l'opzione è effettuata per il singolo numero, essa è vincolante limitatamente al numero stesso e può essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno, in sede di dichiarazione annuale (Circolare n 328/E del 24 dicembre 1997)
Si ricorda che, a seguito dell'art 1, comma 1, lett g), del decreto legislativo n 56/98, è stata ripristinata la possibilità di avvalersi del sistema di determinazione dell'imposta con l'applicazione della detrazione a titolo di forfettizzazione della resa per i beni ceduti unitamente ai prodotti editoriali che, integrando il contenuto dei libri, giornali e periodici, siano ad essi funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva presentata dall'editore prima della commercializzazione (cfr circ n 209/E del 27 agosto 1998)

Art. 74 – Applicazione del regime ordinario (c 5 Spettacoli e giochi, c 10 Rottami ecc)

Nel **rigo VO7** sono state previste 3 caselle
La casella 1 deve essere barrata dagli esercenti le attività di organizzazione di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici di cui al quinto comma dell'art 74 che comunicano di aver applicato dal 1° gennaio 1998 l'imposta nei modi ordinari
Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata Qualora, però, siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili dal soggetto che ha esercitato l'opzione, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19 bis 2
Si precisa, inoltre, che solo per l'anno 1998 i contribuenti che abbiano precedentemente esercitato l'opzione per il regime ordinario IVA possono comunicare la revoca, barrando la casella 3, anche se non sia ancora trascorso il termine triennale di permanenza in tale regime previsto dal previgente comma 5 dell'art 74 Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art 19-bis 2 (art 11, comma 7, Decreto legislativo n 313/1997)

La casella 2 concerne l'opzione prevista dall'art 74, comma 10, per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari riservata ai raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa di rottami, cascami, ed avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, comprese le cessioni relative ai medesimi beni qualora siano stati preventivamente ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto, lo stoccaggio senza modificarne la natura

ATTENZIONE
Si evidenzia che quest'ultima opzione, a differenza di tutte le altre opzioni comprese nel quadro VO, ha carattere preventivo per espressa previsione della legge e per le specifiche finalità della norma che l'ha introdotta, deve quindi essere esercitata **per l'anno 1999** dai contribuenti che hanno effettuato nell'anno 1998 cessioni dei beni sopra indicati per un importo superiore a 150 milioni di lire ma non superiore a 2 miliardi di lire
I raccoglitori e i rivenditori che hanno superato tale limite, sempre che siano **dotati di sede fissa**, restano, per tali cessioni assoggettati al regime normale IVA

I medesimi contribuenti, invece, **non dotati di sede fissa**, restano vincolati al regime di sospensione dell'imposta a prescindere dall'ammontare delle cessioni di tali beni realizzato nell'anno precedente, con esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D P R n 633/1972 e senza diritto a detrazione Resta fermo l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e importazioni nonché quelle relative alle cessioni di tali beni, tali fatture debbono essere emesse, in luogo del rivenditore o raccoglitore cedente, dal cessionario che acquista i rottami e gli altri materiali di recupero.

Si ricorda che la disciplina prevista per il commercio dei rottami e degli altri materiali di recupero, prevista dall'art 74, commi 7, 8, 9 e 10, è stata modificata dall'art 21, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 1, comma 1, lettera g), n 2, del decreto legislativo n. 56/1998.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'anno 1999 che, sulla base delle citate disposizioni, i raccoglitori e i rivenditori dei beni sopra indicati debbono presentare, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, una **garanzia**, nelle forme previste dall'art 38-bis, 1° comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di 2 miliardi di lire.
Per quanto concerne gli schemi di garanzia da utilizzare, vedasi la R M n 100 del 3 agosto 1998, della Direzione Centrale per la Riscossione

Rigo VO8 – Acquisti intracomunitari – Art. 38, comma 6, D.L. 331/1993.

L'operazione riguarda i soggetti indicati nell'articolo 38, quinto comma, lettera c), del D.L n 331/93 e precisamente·
– contribuenti che effettuano operazioni esenti che comportano la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti,
– produttori agricoli fruenti del regime speciale di cui all'art 34,
– enti, organizzazioni ed altri organismi, non commerciali, non soggetti passivi d'imposta

AVVERTENZA
Relativamente ai predetti enti non soggetti di imposta e ai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6, dell'art 34 (produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire ovvero a 15 milioni nel caso di attività svolta esclusivamente nei piccoli comuni montani, costituiti per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A allegata al D P R n 633/1972), soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale, la comunicazione della opzione o della revoca va effettuata ai sensi dell'art 35 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata

La casella 1 deve essere barrata dai detti soggetti che comunicano di aver optato (a decorrere dal 1° gennaio 1998), per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari
Si ricorda che la predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari, anche per cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 16 milioni di lire
L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangono i presupposti
La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che, avendo maturato il suddetto periodo minimo previsto dalla legge, hanno revocato (a decorrere dal 1° gennaio 1998), dell'opzione esercitata in precedenza

Cessioni di beni usati – Art. 36 D.L. 41/1995

Nel **rigo VO9** sono contenute le caselle da barrare per manifestare le opzioni previste nel quadro del regime speciale per le cessioni di beni usati ed oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (art 36 D L n 41/1995) e le corrispondenti revoche
In particolare, la casella 1 deve essere barrata se il contribuente ha esercitato l'opzione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'applicazione del metodo ordinario del margine (o analitico), anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari) Tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata
Si avverte che la suddetta opzione non deve essere reiterata per l'anno 1998 qualora sia stata già esercitata per gli anni 1995, 1996 o 1997
Detta opzione può essere revocata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, barrando la casella 3 del rigo VO9

La revoca è consentita esclusivamente ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione nell'anno 1995
La casella 2 deve essere barrata se il contribuente ha optato, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico) previsto dal citato art 36, primo comma
Anche tale opzione – che è prevista dall'art 36, sesto comma, dello stesso D L n 41/1995 - ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata
Si avverte che la suddetta opzione non deve essere reiterata per l'anno 1998 qualora sia stata già esercitata per gli anni 1995, 1996 o 1997
Anche tale opzione può essere revocata, con decorrenza 1° gennaio 1998, barrando la casella 4 La revoca è consentita esclusivamente ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione nel 1995

Righi VO10 e VO11 – Art. 41, primo comma, lettera b), D.L. n. 331/1993. Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili

L'opzione riguarda i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art 41, primo comma, lettera b), del D L n 331/1993 (se, cioè, l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente 154 milioni di lire ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato), hanno esercitato l'opzione, a partire dall'anno 1998, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni
Si fa presente che devono essere barrate le caselle concernenti le opzioni e le revoche corrispondenti agli Stati per i quali si è esercitata la scelta, contraddistinte dal codice ISO previsto dal D M 21 ottobre 1992 L'art 20, secondo comma, del D M 24 dicembre 1993, che disciplina, i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino
Le suddette opzioni hanno effetto a partire dall'anno nel corso del quale vengono esercitate, fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo

Art. 27 – Contribuenti con contabilità presso terzi

Nel **rigo VO12** deve essere barrata la casella 1 dai contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art 27, primo comma, secondo periodo
Come precisato con la circolare n 29 del 10 giugno 1991, l'opzione in questione può essere esercitata esclusivamente dai contribuenti che eseguono le liquidazioni periodiche mensilmente
Detti contribuenti possono pertanto calcolare il debito o il credito di imposta relativi al mese precedente, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente
Inoltre, ad integrazione della citata circolare n 29/1991, si precisa che, nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga esercitata da un soggetto che nell'anno precedente abbia eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell'anno successivo sia divenuto mensile per effetto del superamento del limite di volume d'affari di cui all'art 33, primo comma, il particolare metodo di liquidazione dell'IVA deve essere applicato fin dall'inizio dell'anno, analogamente ai soggetti che iniziano l'attività dal 1° gennaio di tale anno
In tale ipotesi, il soggetto interessato deve eseguire la prima liquidazione relativa al mese di gennaio sulla base dell'imposta divenuta esigibile in detto mese Invece, a partire dalla liquidazione relativa al mese di febbraio, dovrà iniziare ad applicare il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell'esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.
Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata minima di un anno solare, trascorso il quale l'opzione resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata
La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato la revoca dell'opzione precedentemente esercitata

SEZIONE 2 – Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

Rigo **VO13** - Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori

La casella 1 deve essere barrata dalle imprese minori (art 79 TUIR) hanno esercitato per il 1998 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria a norma dell'art 18, comma 6, del D P R n 600 del 1973

Si rammenta che l'opzione, trattandosi di regime contabile, ha effetto limitatamente al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non sia revocata
La casella 2 deve essere barrata dalle suddette imprese minori che hanno revocato nel 1998 l'opzione esercitata in precedenza

Rigo VO14. - Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni

La casella 1 deve essere barrata dagli esercenti arti o professioni (art 49 T U I R) che hanno esercitato per l'opzione per l'anno 1998, per il regime di contabilità ordinaria a norma dell'art 3, comma 2, del D P R 9 dicembre 1996 n 695
Si fa presente che l'opzione in parola ha effetto per l'anno in cui è esercitata e per gli anni successivi fino a quando non sia revocata
La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata

Rigo VO15 - Applicazione della "dual income tax"

La casella 1 deve essere barrata dalle persone fisiche esercenti attività commerciale, dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di armamento e società di fatto che svolgono attività commerciale, **che hanno optato per il 1998 per il regime di contabilità ordinaria** e che hanno scelto per lo stesso anno di fruire delle disposizioni agevolative della *Dual Income Tax*
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la barratura della casella 1 comporta, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 466 l'obbligo irrevocabile della tenuta della contabilita ordinaria sino all'estinzione del soggetto
Tale obbligo costituisce il presupposto di applicabilità della DIT (cfr Circ n 76 del 6 marzo 1998).

SEZIONE 3 – Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

Art. 1 legge 16 dicembre 1991, n. 398 – Associazioni sportive dilettantistiche ed assimilate

Il rigo **VO16** deve essere compilato dalle associazioni indicate nell articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n 398 che intendono comunicare, barrando la casella 1, l'opzione effettuata, per l'anno 1998, per la determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito ai sensi dell'art 2, commi 3 e 5, della citata legge n 398
Si precisa che sulla base del regolamento della disciplina delle opzioni e revoche di cui al D Lgs n 442/97, l'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno o dell'attività fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio se permangono i presupposti di legge Tuttavia, in forza dei chiarimenti forniti con circolare n 209 del 27 agosto 1998, limitatamente all'anno 1998, restano salvi i comportamenti adottati dai soggetti di cui alla Legge n 398/91 e l'efficacia dell'opzione stessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata
La casella 2 deve essere barrata dalle associazioni che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata

Art. 78, comma 8, legge n. 413/1991 – Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura

Il **rigo VO17** deve esser compilato esclusivamente dalla associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura, le quali comunicano di aver esercitato l'opzione, per l'anno 1998, per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari ai sensi dell'art 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n 413, come modificato dall'art 62, comma 1, lett, a) del D L n 331/1993
Si ricorda che per le menzionate associazioni, relativamente all attivita di assistenza fiscale resa agli associati, il citato ottavo comma dell'articolo 78 ha previsto, in particolare, che l'IVA venga determinata in modo forfetario riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari ad un terzo del suo ammontare a titolo di detrazione forfetaria dell'IVA afferente gli acquisti e le importazioni In tal caso, deve essere compilato il quadro VG, sezione 5, rigo VG19, per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione
Le suddette associazioni possono pero determinare l'IVA ed il reddito nei modi ordinari ed in tale ipotesi devono barrare la casella 1 per comunicare tale scelta L'opzione in parola ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio
La casella 2 deve essere barrata dalla suddetta associazione per comunicare la revoca dell'opzione esercitata precedentemente

Art. 5, legge n. 413/1991 – Agriturismo

Nel **rigo VO18** deve essere barrata la casella 1 dai soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n 730, i quali comunicano di non essersi avvalsi, per l'anno 1998, della determinazione forfetaria dell imposta prevista dall'art 5 della legge 30 dicembre 1991 n 413 in quanto hanno operato la detrazione dell IVA nel modo normale e hanno determinato il reddito nei modi ordinari

Detta opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno un triennio

Rigo VO19 - Contribuenti minimi

La casella deve essere barrata dai contribuenti rientranti nel regime di determinazione forfettaria dell imposta, a norma del comma 175 della legge n 662/96 per comunicare di aver scelto, per l anno 1998, la determinazione dell IVA nei modi ordinari Inoltre, se il contribuente ha altresì adottato, per il medesimo anno 1998, anche il regime di contabilità ordinaria deve comunicare tale opzione barrando la casella 1 in corrispondenza dal rigo VO13 o VO14

SEZIONE 4 – Revoca dell'Opzione per il regime fiscale sostitutivo

Nel **rigo VO20** deve essere barrata la casella 1 da parte dei contribuenti che comunicano la revoca, per l anno 1998, dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo di cui all art 1 del D L 10 giugno 1994, n 357, esercitata in precedenza

4.2.7 – QUADRO VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE (*ovvero debiti e crediti trasferiti*)

Avvertenza:
Il quadro VH è stato modificato rispetto allo scorso anno e deve essere compilato da tutti i contribuenti, per l indicazione dei dati (IVA a debito ovvero IVA a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite sul registro delle fatture emesse (o su quello dei corrispettivi), ed anche dalle società che hanno aderito alla liquidazione dell'IVA di gruppo previsto dall'articolo 73 e dal D M 13 dicembre 1979, per l indicazione dei debiti e/o dei crediti trasferiti al gruppo durante l'anno d imposta

I 13 righi previsti nel quadro VH devono essere utilizzati sia dai contribuenti con liquidazioni mensili che da quelli con liquidazioni trimestrali sia per l indicazione dell'acconto IVA da parte di tutti i contribuenti

In particolare, i contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art 33, debbono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche in coincidenza dei righi VH3, VH6, VH9

L'eventuale conguaglio dovuto in sede di dichiarazione annuale va indicato nel rigo VL19 se a credito oppure nel rigo VL20 se a debito, con l'indicazione dei dati del versamento nel rigo VX16

I contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett e) e 74, comma 4, relativamente ai quattro trimestri solari indicano i dati delle proprie liquidazioni periodiche in coincidenza dei righi VH3, VH6, VH9 e VH12 con riferimento, quest ultimo, all'ultimo trimestre solare

Il totale dei crediti d'imposta utilizzati nell'anno in conto versamenti periodici (escluso l'annuale) deve poi essere indicato nel quadro VL, nello specifico rigo VL15 Il credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve essere invece indicato nel rigo VL21

Attenzione Il credito particolare d'imposta, utilizzato dai contribuenti nelle singole liquidazioni periodiche, non può mai essere superiore all'IVA da versare per lo stesso periodo

Avvertenza:
Qualora il debito d'imposta non superi le lire 50 000, il versamento deve essere effettuato insieme a quello del mese o trimestre successivo Pertanto, in tale caso, non deve essere indicato alcun importo nei righi da VH1 a VH12

– Avvertenze particolari per i soggetti colpiti da eventi eccezionali

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi **Tabella 2** par 4 2 1) devono indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi da VH1 a VH12 o trimestri VH3, VH6, VH9), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche senza compilare i corrispondenti righi del quadro VX qualora, per i suddetti periodi, abbiano fruito della sospensione dei termini di versamento Gli estremi del versamento com-

plessivo eventualmente effettuato devono essere riportati in coincidenza dell'ultima liquidazione periodica sospesa
Anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda fruire della rateizzazione dei versamenti (con maggiorazione degli interessi) prevista da specifiche disposizioni normative, devono essere compilati i righi del quadro VH con i dati delle rate eventualmente già versate al momento della presentazione della dichiarazione
Nei suddetti casi, pero, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato nel rigo **VL16** l'importo dei versamenti periodici dovuti e non versati per effetto della sospensione

– Acconto IVA:

Per quanto concerne la verifica dei dati relativi al versamento d imposta a titolo d'acconto (rigo "**VX12 acconto**"), si ricorda che il versamento dell'acconto IVA, va effettuato entro il 27 dicembre (termine differito quest'anno al 28 dicembre, in quanto giorno non lavorativo) L'obbligo del versamento dell'acconto IVA è stato introdotto con l'articolo 6, commi da 2 a 5 quater, della legge 29 dicembre 1990, n 405, successivamente modificato dall'art 3 del D L 26 novembre 1993, n 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994 n 55 e dall'art 3 del D L 28 giugno 1995 n 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n 349 e, da ultimo, ulteriormente modificato con D L 13 dicembre 1995 n 526, convertito dalla legge 10 febbraio 1996 n 53 (cfr al riguardo le *circolari n 52 del 3 dicembre 1991, n 73 del 10 dicembre 1992 e n 40 dell'11 dicembre 1993*)

Si precisa, inoltre, che il rigo VH13 non deve essere compilato dalle societa partecipanti alla liquidazione di gruppo per l'indicazione degli importi trasferiti in sede di acconto, dovendo questo essere indicato solo dall'ente o società controllante

– Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)

Come già precisato nella premessa al par **1.4.2** si avverte che, in caso di tenuta di piu contabilità separate (art 36), nel presente quadro vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate
Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente
Tuttavia può verificarsi il caso in cui per tutte le attività separate sia stato eseguito un unico versamento Tale ipotesi avviene soltanto in coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonche dicembre per i soli contribuenti di cui all art 74, 4° comma) Infatti, per tali periodi le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purche siano rispettati i relativi termini previsti per le rispettive liquidazioni
Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es mese di marzo) con l imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile
Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati relativi ai versamenti, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es , distributori di carburanti, autotrasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art 74, 4° comma)
Inoltre si evidenzia che possono avvalersi della separazione delle attività, ai sensi dell'art 36, 3° comma, così come modificato con Decreto Legislativo n 422 del 19 novembre 1998, i soggetti che effettuano sia locazioni esenti che imponibili (ad esempio, locazioni di beni strumentali)
Per quanto concerne le modalità di indicazione dell'acconto versato nei casi di contabilità separata per obbligo di legge, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con le *circolari n 52 del 3 dicembre 1991, n 73 del 10 dicembre 1992 e n 40 dell'11 dicembre 1993*
In particolare, si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato alle singole attività separate ai sensi dell'art 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, previa annotazione nei rispettivi registri, dall imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno
Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andra anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre, l'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (art 74, comma 4) ed infine per l eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all art 33

– Compilazione del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)

Per le modalità di compilazione del quadro VH da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all'art 73 (in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell'anno d'imposta o di fusioni ecc), si rinvia ai chiarimenti forniti *sub par* **3.4.1**, *in particolare anche per le modalità di* indicazione dell'acconto IVA

4.2.8 – QUADRO VL – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Il quadro è composto di due sezioni Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art 36), nella sezione 2 del presente quadro devono essere indicati i dati riepilogativi di tutte le attività (vedi il par 3 2)

SEZIONE 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

– rigo VL1 *ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili*, riportato dal rigo VE30 oppure, per i contribuenti minimi, dal rigo VB5,
– rigo VL2, ammontare dell'IVA relativa al totale delle operazioni indicate al rigo VA5, e cioè
– operazioni di cui all art 17, comma 3, rese in Italia da soggetti non residenti nei confronti di *operatori nazionali* (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dal la Città del Vaticano o dalla Repubblica di S Marino,
– compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di *documenti di viaggio* (art 74, comma 1, lettera e),
– rigo VL3, IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al rigo VA6
Nel rigo deve essere indicata l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi (trasporti intracomunitari e servizi accessori) di cui all'art 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D L n 331/1993 (prestazione di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc), risultante dal registro delle fatture emesse di cui all'art 23 ovvero dal registro dei corrispettivi di cui all art 24 L'imponibile relativo a tali acquisti deve essere indicato nel rigo VA6,
– rigo VL4, IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi VL1, VL2 e VL3,
– rigo VL5, IVA ammessa in detrazione Deve essere indicato, l'importo di cui al rigo VG34 Si avverte che il rigo VL5 non deve essere compilato dai contribuenti minimi di cui al quadro VB,
– rigo VL6 Indicare l'importo detraibile (c d IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art 8, primo comma, dell'art 38-quater e dell art 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli
Si fa presente che ai sensi dell'art 41, comma 1, lett a) del D L n 331/1993, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n 28, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate a partire dal 14 marzo 1997, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34
L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato,
– rigo VL7 Nel presente rigo gli esercenti di attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature devono indicare, qualora intendano fruire di una maggiore detrazione agli effetti dell'IVA, il 75% della differenza tra l'imposta indicata nel rigo VA4 e l'imposta del rigo VA3 aumentata di un quarto, come previsto nel collegato alla finanziaria per il 1998 (art 14 della L 27 dicembre 1997, n 449),
– rigo VL8, IVA detraibile Il relativo importo è dato dalla somma degli importi nei precedenti righi VL5, VL6 e VL7,
– rigo VL9, imposta dovuta (da indicare nella colonna 1) ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), risultante per l'anno Nel rigo risulterà, per il periodo d'imposta, una IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL4 e il rigo VL8, ovvero una IVA a credito, ricavata dalla differenza tra il rigo VL8 e il rigo VL4

SEZIONE 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito

– rigo VL10, rimborsi infrannuali richiesti e crediti trasferiti
L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art 38 bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati

Inoltre, nell'ipotesi in cui la società dichiarante abbia partecipato alla liquidazione di gruppo di cui all'art 73 ovvero abbia incorporato, nel corso del periodo d'imposta, una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, in detto rigo deve essere compreso anche l'ammontare dei crediti trasferiti dalla società dichiarante o dall'incorporata durante il periodo di controllo,
– **rigo VL11** Nel rigo deve essere indicato il credito IVA compensato con altri tributi, come risultante dai modelli di pagamento,
– **rigo VL12** Nel rigo deve essere indicato l'importo complessivo degli interessi dovuti, relativi alle liquidazioni periodiche dei contribuenti trimestrali, anche nell'ipotesi in cui non coincidano esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati Si precisa, altresì, che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato a parte nel rigo VL22, In tale rigo devono essere altresì indicati gli interessi versati unitamente all'imposta a seguito di ravvedimento ai sensi dell'articolo13 del decreto legislativo n 472/1997,
– **rigo VL13**, va indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1997, portato in detrazione nell'anno successivo, di cui non sia stato chiesto il rimborso,
– **rigo VL14** In tale rigo deve essere indicato l'eventuale credito chiesto a rimborso in anni precedenti nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 1998 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il Regolamento di cui al D P R 10 novembre 1997, n 443 e *Circolare n 134/E del 28/5/98*),
– **rigo VL15** Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche **o per l'acconto** In tale rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 1998 a scomputo dei versamenti periodici e d'acconto
Si riporta, di seguito, l'elenco degli operatori che usufruiscono dei particolari crediti d'imposta
- Imprenditoria femminile (art 5 della legge 25 2 1992, n 215 e D M 5 dicembre 1996, n 706),
- Investimenti innovativi (articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n 317),
- Esercenti autovetture pubbliche da piazza (Taxi) (art 20, D L n 331/1993 e art 1 D M 29 marzo 1994),
- Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego (art 2 D L 10 giugno 1994, n 357)
- Incentivi per la rottamazione (art 29 del D L 31 dicembre 1996, n 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n 30, art 22 della legge 7 agosto 1997, n 266, D L 25 settembre 1997, n 324, coordinato con la legge di conversione 25 novembre 1997, n 403, e art 17 della legge 27 dicembre 1997, n 449)
- Incentivi al commercio (art 11 della legge 27 dicembre 1997, n 449) ,
- Contratti d'area (art 7 della legge 27 dicembre 1997, n 449) ,
- Acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche (art 6 della legge 27 dicembre 1997, n 449) ,
- Spese di ricerca (art 8 della legge 5 ottobre 1991, n 317) ,
- Nuove assunzioni da parte delle piccole e medie imprese (art 4 della legge 27 dicembre 1997 n 449, regolamento n 311 del 3 agosto 1998, decreto direttoriale 27 agosto 1998, circolare ministeriale n 219/E del 18 settembre 1998),
- Acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL o istallazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL (D L n 324/97 e D M 17 luglio 1998 n 256) ,
- Acquisto di strumenti per la pesatura (art 1 della legge 25 marzo 1997, n 77) ,
- Metanizzazione della Sardegna (art 6 della legge 31 marzo 1998, n 73)

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in presenza dei presupposti previsti dalle leggi speciali in materia e dai decreti ministeriali di attuazione Si precisa, inoltre, che il sopra riportato elenco potrebbe non risultare completo a seguito di disposizioni contenute in provvedimenti particolari o intervenute successivamente
Si ricorda, inoltre, analogamente a quanto già chiarito per i suddetti crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche (cfr par 4 1 2), che tali speciali crediti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d'imposta (da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso)
Pertanto, tenuto conto che nel rigo **VL15** deve essere indicato il credito d'imposta effettivamente utilizzato a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto, l'ammontare di tale credito deve poi essere definitivamente rideterminato (a consuntivo), in sede di dichiarazione annuale, qualora risulti un eccedenza d'imposta derivante da un credito d'imposta calcolato in eccesso (provvisoriamente) in fase di determinazione dell'acconto (vedasi la *Circ n 73 del 10 dicembre 1992* e la *Circ n 36/E del 13 febbraio 1997*)

– **Rigo VL16**, va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto e gli interessi trimestrali, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 472/1997, relativi al 1998, effettuati al concessionario su conto fiscale ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito,

Inoltre, nell'ipotesi in cui la società dichiarante abbia partecipato nell'anno d'imposta alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art 73 ovvero abbia incorporato una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, in detto rigo deve essere indicato anche l'ammontare dei debiti trasferiti dalla dichiarante o dall'incorporata durante il periodo di controllo,

– **rigo VL17,** eccedenza d'imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1997 dai produttori agricoli in regime normale Va riportato l'importo del rigo VG21 della dichiarazione per l'anno 1997,

– **rigo VL18** Nel rigo devono essere compresi

- il totale dei versamenti d'imposta, relativi all'anno 1998, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie), relativi ad operazioni già annotate nei registri Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 1998, ma relativi ad anni precedenti,
- la maggiore detrazione dell'IVA (eventualmente spettante in via residuale) per l'acquisizione di beni ammortizzabili Nel rigo deve essere indicato l'ammontare della maggiore detrazione d'imposta spettante - in applicazione della legge 1° marzo 1986, n 64, o del D L 31 luglio 1987, n 318 - sui canoni residui di leasing relativi a fatture registrate nel corso del 1998 per l'acquisizione di beni ammortizzabili

Si fa presente che la maggiore detrazione, essendo già da alcuni anni scaduti i rispettivi termini previsti dalle citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con contratti di locazione finanziaria, sempreché i relativi contratti, gli ordinativi e la consegna dei beni *siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini*
Inoltre, si precisa che l'imponibile complessivo di tali acquisti deve essere computato nel campo 1 del rigo VA2
Si ricorda che le fatture e/o bollette doganali con le note di consegna non devono essere allegate alla dichiarazione annuale IVA, ma conservate a cura del contribuente e presentate all'Ufficio se da questo richieste,

– **rigo VL19,** totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL9 a VL18) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL9 a VL12) Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi,

– **rigo VL20,** totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL9 a VL12) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL9 a VL18) Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi,

– **rigo VL21**, credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale
Nel rigo deve essere indicato l'ammontare dello speciale credito d'imposta utilizzato da particolari categorie di contribuenti (vedi sub rigo VL15), a scomputo dell'IVA a debito (rigo VL20), in sede di dichiarazione annuale,

– **rigo VL22**, nel rigo deve essere indicato l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all'IVA da versare, che si ottiene sottraendo dall'importo eventualmente indicato nel rigo VL20 l'importo (eventuale) indicato nel rigo VL21,

4.2.9 – QUADRO VK - SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il Quadro VK è riservato esclusivamente agli enti o società controllanti e alle controllate di cui all'art 73 e quest'anno si presenta suddiviso in tre sezioni in quanto la preesistente sezione 1 costituisce, il nuovo quadro H , *le altre sezioni sono rimaste invece invariate rispetto all'anno precedente*

SEZIONE 1 – DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA

Tale sezione è finalizzata alla determinazione dell'eccedenza d'imposta ai sensi di quanto previsto *dall'art 6, comma 3, del D M 13 dicembre 1979* e deve essere sempre compilata, sia che in sede di dichiarazione annuale venga a determinarsi un'eccedenza di credito che un'eccedenza di debito
Relativamente ai righi VK1 e VK2 deve farsi riferimento solo al periodo di controllo se questo non *coincide con l'intero anno*

– **Rigo VK1** - Totale dei crediti trasferiti, costituito dalla somma dei crediti indicati nei righi da **VH1** a **VH12**, aumentata dell'eventuale importo di cui al rigo **VL19** (credito trasferito a conguaglio in sede di dichiarazione annuale),
– **rigo VK2** - Totale dei debiti trasferiti, costituito dalla somma dei debiti indicati nei righi da **VH1** a **VH12**, aumentata degli eventuali importi indicati al rigo **VL23** (importo da trasferire a conguaglio in sede di dichiarazione annuale),
– **righi VK3** e **VK4** In tali righi (che sono, ovviamente, alternativi) deve essere indicata, rispettivamente, l eccedenza di debito (ricavata dalla differenza fra il rigo **VK2** e **VK1**) ovvero l'eccedenza di credito (determinata dalla differenza fra il rigo **VK1** e **VK2**),
– **rigo VK5** Eccedenza di credito compensato In tale codice deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di credito (compresa nel rigo **VK4**) che ha trovato effettiva compensazione nel **1998** con eccedenze di debito (comprensive degli interessi) di altre società del gruppo (Risoluzione Ministeriale n 626305 del 20 dicembre 1989 e circolare n 37 del 30 aprile 1993) Qualora l'intero importo dell'eccedenza di credito trasferita indicata al rigo **VK4** abbia trovato totale compensazione nell'ambito del gruppo, nel rigo **VK5** deve essere riportato lo stesso importo risultante al rigo **VK4** Viceversa, nel caso in cui l'intero importo di cui al rigo **VK4** non sia stato affatto utilizzato per compensare eccedenze di debito trasferite da altre società del gruppo, al rigo **VK5** va indicato l importo zero
Pertanto, si possono verificare tre ipotesi a seconda che non vi sia stata alcuna compensazione dei crediti trasferiti ovvero che l'importo del rigo **VK4** sia stato parzialmente o totalmente compensato,
– **rigo VK6**, eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante
Tale rigo va compilato soltanto nell ipotesi in cui risulti, in sede di dichiarazione annuale, un'eccedenza di credito non compensata (cioè, se l'importo del rigo **VK4** è superiore all'importo del rigo **VK5**), trasferita al gruppo e chiesta a rimborso dalla controllante
In tal caso, la societa controllata deve possedere i requisiti di cui all'art 30, comma 3, del D P R n 633/1972 che dovranno essere indicati mediante la compilazione della casella "Causale" del prospetto riepilogativo modello IVA 26 PR/99,
– **rigo VK7** In tale rigo bisogna indicare l importo complessivo degli speciali crediti d'imposta eventualmente utilizzati per tutto l'anno 1998 da determinate categorie di contribuenti (vedi sub par 4 2 4),
– **rigo VK8** In tale rigo occorre indicare l'importo complessivo degli interessi trasferiti (compresi quelli dovuti in sede di determinazione annuale) alla liquidazione di gruppo da parte delle società del gruppo che hanno eseguito liquidazioni periodiche trimestralmente ai sensi dell'art 33

SEZIONE 2 – Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo

Tale sezione deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui l'ente o società controllante o la controllata sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno d'imposta
Pertanto nei righi da **VK9** a **VK15** devono indicarsi i dati relativi al solo periodo di controllo, per la descrizione dei quali si rimanda ai corrispondenti righi VL1, VL2, VL3, VL5, VL6, **VL12** e **VL15** (i quali, invece, vanno compilati con riferimento alle operazioni relative a tutto l'anno)

SEZIONE 3 – Dati della controllante

In tale sezione le società controllate devono indicare la partita IVA della società controllante, l'ultimo mese di controllo, nel caso in cui questo sia cessato nel corso del 1998, nonché la denominazione della società controllante
Se il periodo ha riguardato l'intero anno, deve essere indicato nel rigo del mese di controllo il numero 12
Si rammenta che, a norma dell'art 3, ultimo comma, del D M 13 dicembre 1979, la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi delle disposizioni in discorso ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di giugno, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il numero 5, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di maggio, se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare il numero 3, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre)
La società controllante deve invece ripetere in detto riquadro il proprio numero di partita IVA ed indicare due zeri nelle caselle riservate all'indicazione dell'ultimo mese di controllo, oltre alla propria denominazione.
Nel particolare caso di incorporazione della società controllante da parte di società esterna al gruppo IVA, qualora la procedura dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione della stessa, sia nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dalla incorporante) che in quella delle società controllate, nel riquadro "dati della controllante – ultimo mese di controllo" deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione

periodica di gruppo mensile o trimestrale (es data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare 4 se mensile, 3 se trimestrale), invece qualora la procedura prosegua per l intero anno d imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato il numero 13 nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dall'incorporante) e il numero 12 in quelle delle società controllate (cfr risoluzione ministeriale 363998 del 26 dicembre 1986)
La sottoscrizione della controllante deve essere effettuata in calce al frontespizio del modello

4.2.10 – QUADRO VU – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI - ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il quadro va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all esportazione, operazioni assimilate e operazioni comunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell IVA
Esso va compilato sulla base delle annotazioni mensili eseguite a norma dell'art 1, terzo comma, del D L 29 dicembre 1983, n 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n 17 come modificato dall art 1 comma 3 ter, lett b, del D L 31 maggio 1994, n 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n 473
Il quadro tiene conto delle modifiche apportate all'istituto del *plafond* dall'art 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n 28
In virtù del nuovo sistema, che prevede un *plafond* unico, nel quadro vanno evidenziati globalmente i corrispettivi afferenti tutte le operazioni agevolate (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie ecc)
Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati per ciascun mese nei **righi da VU1 a VU12**, i seguenti dati

- colonna 1 ammontare del *plafond* utilizzato per acquisti in Italia e per operazioni intracomunitarie,
- colonna 2 ammontare del *plafond* utilizzato per importazioni

Le nuove disposizioni consentono di utilizzare il *plafond anche per l'acquisto o l importazione*, ancorche in dipendenza di contratti di leasing di beni strumentali ammortizzabili L'esclusione e limitata ai soli acquisti di fabbricati e aree edificabili

- colonna 3 volume d affari suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 1998,
- colonna 4 ammontare delle cessioni all'esportazione operazioni assimilate e/o operazioni intracomunitarie *effettuate* mensilmente nello *stesso* periodo d imposta 1998

Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell anno 1998 il *plafond* indipendentemente dal metodo di calcolo seguito

- colonna 5 volume d'affari suddiviso per ogni mese dell anno 1997,
- colonna 6 ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc , effettuate mensilmente sempre nell'anno 1997

AVVERTENZA
I dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell anno 1998 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un *plafond* rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 1998, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del *plafond* in ciascun mese

Nel rigo **VU14** va indicata la disponibilità del *plafond* al 1° gennaio 1998
Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il *plafond* solare, ovviamente a scalare con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 1998 per i contribuenti che utilizzano il *plafond* mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta

AVVERTENZA
Nel caso di utilizzo costante del *plafond* solare l'operatore interessato può indicare solo i dati totali sufficienti al calcolo del *plafond* e per l'acquisizione dello status di esportatore agevolato Resta inteso che l'indicazione dei dati nei singoli righi si rende necessaria nelle ipotesi di passaggio da *plafond* solare a quello mobile che, in ogni caso, non può avvenire in corso d'anno

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del *plafond* nel corso del 1998, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VU14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato al l'anno precedente ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti

4.3 Modello VR per la richiesta di rimborso del credito IVA.

PREMESSA

Il modello deve essere utilizzato solo da quei contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1998
Il modello deve essere presentato direttamente al concessionario della riscossione competente territorialmente a partire dal 1° febbraio 1999 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata
Si ritiene opportuno precisare infine, che la durata delle fideiussioni o delle garanzie fideiussorie ha effetto dalla data di erogazione del rimborso fino al 31 dicembre dell'anno di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio, aumentata di un numero di giorni pari a quelli di ritardo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta della documentazione relativa al rimborso

4.3.1 – DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

Per la compilazione dei riquadri Contribuente e dichiarante si rinvia a quanto già precisato al par 4 1 1
Si precisa che per quanto riguarda il codice di attività esso deve essere rilevato dalla vigente tabella dei codici di attività, ai quali bisogna riferirsi nei casi in cui sussistano dubbi in merito al corretto codice da indicare
Peraltro, si aggiunge, che nel riquadro Contribuente deve essere anche indicato il **Numero di iscrizione nel registro delle imprese**, istituito presso le Camere di Commercio, per ditte individuali, società ecc (purché risulti gia attribuito e conosciuto dal contribuente)

4.3.2 – QUADRO VR – RIMBORSI

SEZIONE 1 – Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

Nel **rigo VR1** va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL9, colonna 2, e nei righi VL13, VL14, VL15, VL16, VL17 e VL18 del modello di dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 1998
Nel **rigo VR2** deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL9, colonna 1, e nei righi VL10, VL11 e VL12 del modello di dichiarazione annuale IVA
Nel **rigo VR3** va indicata la differenza tra il rigo VR1 e VR2, che deve sempre coincidere con l'importo risultante dal rigo VL19 della dichiarazione annuale IVA
Nel **rigo VR4** va indicato l'importo di cui si chiede il rimborso, che deve in ogni caso coincidere con l'importo risultante dal rigo VX19 della dichiarazione annuale IVA
Nel **rigo VR5** va barrata l'apposita casella qualora il contribuente prescelga la modalità di rimborso in *EURO*

SEZIONE 2 – Causale del rimborso

Si precisa che il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività (senza limiti di importo) ovvero se ricorre almeno una delle ipotesi previste dall'art 30, comma 3 o dall'art 34, comma 9 In tali ipotesi se l'eccedenza d'imposta detraibile, risultante dal rigo VR3 della sezione 1, è superiore a 5 milioni di lire, il rimborso compete, anche se viene richiesto per un importo inferiore
Oltre alle predette ipotesi, evidenziate nella Sezione 2 del quadro VR, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di 5 milioni di lire (vedi sezione 3)

Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi.

ATTENZIONE: si chiarisce che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori non possono chiedere il rimborso del credito per le dichiarazioni "parziali" presentate a norma dell'art 74-bis, comma 1, contenenti le operazioni effettuate anteriormente all'inizio della procedura concorsuale (*cfr R M n 181/E del 12-7-1995*)
Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le *circolari della Direzione Generale Tasse n 2 del 12 gennaio 1990, n 13 del 5 marzo 1990 e n 5 del 31 gennaio 1991* e, relativamente all'attuale criterio di calcolo dell'aliquota media, la *circolare n 81/E del 14 marzo 1995*

Modelli di dichiarazione IVA relativi all'anno 1998

Si analizzano di seguito le singole ipotesi di rimborso previste nel **rigo VR6**

1) Art. 30, comma 2 - *Cessazione di attività (casella 1)*

In caso di cessazione attività, ove risulti dall'ultima dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e cessata l'attività un credito IVA, il dichiarante deve barrare la casella 1 appositamente prevista

Art. 30, comma 3

2) *Casella 2 - Aliquota media*

Si ricorda che, l'art 4, comma 6, del D L 28 giugno 1995, n 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n 349 (art 3, commi 5 e 6) ha modificato (dal 1° gennaio 1995) i criteri di calcolo dell'aliquota media, al fine di determinare la sussistenza del diritto al rimborso, ai sensi dell'art 30, terzo comma, lettera a), da parte di quei contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti é stato, infatti, normativamente previsto che

– ai fini del calcolo dell aliquota media (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili Pertanto, a differenza di quanto avveniva per il passato, tra gli acquisti devono ritenersi comprese anche le spese generali,

– il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni, maggiorata del 10%, supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate (Vedasi il par 2 della *circolare n 81/E del 14 marzo 1995*)
Si avverte che le suddette aliquote medie devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale
Pertanto tutti i contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art 30, comma 3 lett a) devono barrare la casella 2 del quadro VR

3) Casella 3 - Operazioni non imponibili

La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art 30, comma 3, lett b), in quanto hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt 8, 8 bis e 9 del D P R n 633, nonche le operazioni non imponibili indicate negli artt 40, comma 9, 52 e 58 del D L 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 1998

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da
- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 non ché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc),
- cessioni di cui agli artt 41, 52 e 58 del D L n 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari *e servizi accessori) previste dall'art* 40, *commi* 4 *bis*, 5, 6 e 8 *del citato* D L 331/93, *rese a* committenti comunitari soggetti passivi di imposta,
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Comunità Europea (art 50-bis, comma 4, lettera f), del D L n 331/1993),
- le cessioni di beni estrati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita Europea (art 50-bis, comma 4, lettera g), del D L n 331/1993),

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Comunità europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell'art 74ter (vedasi *la R M n VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994*) Sono da comprendere anche le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D L n 41/1995
Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE28 e VE27 del modello annuale di dichiarazione IVA In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei moduli
Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%

4) Casella 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art 30, comma 3, lett c), limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche

 60

Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 1998 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr *circolare n 13/1990*)
Si chiarisce, per i produttori agricoli di cui all'art 34, che tale casella 4 deve essere barrata solo nel caso in cui risulti una imposta residua, relativa ad acquisti di beni strumentali ammortizzabili effettuati fino al 31 dicembre 1993, rimborsabile ai sensi dell'art 6 del D L 24 dicembre 1983, n 746
Si precisa altresì che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr la *circolare n 2/1990*),

5) Casella 5 - Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)

La casella 5 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell'art 30, comma 3, lett d), che abbiano effettuato nel 1998 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art 7
Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione
Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto al l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre comprendere fra le predette operazioni dell'art 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli articoli 40, comma 9, 52 e 58 del D L 331/93
Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" di cui al citato art 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall'art 6

6) Casella 6 - Condizioni previste dall'art. 17, secondo comma

La fattispecie concerne gli operatori non residenti che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA, purché l'eccedenza detraibile del periodo d'imposta (risultante al rigo VR3) sia superiore a 5 milioni di lire

7) Casella 7 - Art. 34, comma 9 - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili

La casella 7 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A parte prima, ai sensi dell'art 8, primo comma, dell'art 38quater e dell'art 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 1998 ovvero anche prima di tale anno (e cioè negli anni 1994-1995 1996 - 1997), se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo (cfr *C M n 145/E del 10 giugno 1998*)
In particolare, si chiarisce che il rimborso compete senza limiti d'importo, purché l'eccedenza detraibile risultante al rigo VR3 risulti superiore a 5 milioni di lire

SEZIONE 3: ARTICOLO 30, COMMA 4

– Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

AVVERTENZA
Si pone in evidenza che, nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può barrare, eventualmente, anche la casella 4 della sezione 2, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3
Per la compilazione della sezione 3 vedasi anche le avvertenze di questo stesso paragrafo
Anche fuori delle ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (1996-97-98) risultino eccedenze d'imposta a credito In tal caso, il rimborso puo essere richiesto, anche se inferiore a 5 milioni di lire, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte, ovviamente, non chiesta già a

rimborso) In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da ripartire rispettivamente ai **righi VR7** e **VR8**)
- per l'anno 1996 l importo è quello risultante al codice L26 della dichiarazione 1996,
- per l anno 1997 l importo è quello risultante al rigo VH26 se è stata presentata la dichiarazione IVA ovvero, se è stato presentato il modello UNICO, al dato corrispondente alla differenza tra gli importi indicati ai righi VL18 e VX5
Per l'anno 1998, l IVA computata in detrazione corrisponde all importo indicato nel rigo VR3 del modello VR

AVVERTENZE PER LE SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il modello VR non deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell'ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso Per dette eccedenze infatti, il rimborso può essere richiesto dalla controllante (previa compilazione del prospetto riepilogativo IVA 26PR/99) qualora sussistano, in capo a ciascuna controllata, i requisiti di legge previsti dall'art 30 (cfr *circolare n 13 del 5-3-1990*), relativamente alla eccedenza d'imposta detraibile (ricavabile per differenza tra gli importi indicati ai righi VK4 e VK5 di ciascuna dichiarazione l'importo effettivamente richiesto deve essere indicato nel rigo VK6)

Il modello VR deve essere invece compilato nell ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso del l anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti nella sezione 2 a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo

Solo in talune particolari ipotesi, come ad esempio nel caso di cessazione del controllo nel corso del l'anno con successiva incorporazione, nello stesso periodo d'imposta, di altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio deve essere compilata la sezione 3

4.3.3 – SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Si pone in evidenza che il modello di richiesta di rimborso deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale
Per ulteriori chiarimenti sulla sottoscrizione del modello si rinvia al paragrafo 2 4 del fascicolo *generale delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA*

4.4 Società controllante - Prospetti riepilogativi del gruppo (modello IVA 26PR/99- modello IVA 26LP/99.

Come già accennato in premessa (sub par 1 1) e al paragrafo 3 4 1, i due prospetti riepilogativi (modello IVA 26PR/99 e modello IVA 26LP/99) della liquidazione dell IVA di gruppo (art 73) non sono più previsti come allegati della dichiarazione dell'ente o società controllante, ma devono essere da questa presentati autonomamente al competente Concessionario della riscossione, sia in caso di richiesta di rimborso sia negli altri casi
Inoltre si precisa che la controllante deve allegare ai suddetti prospetti sia le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati) sia la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata

Come l'anno scorso, le istruzioni per la compilazione dei due menzionati prospetti vengono fornite a parte, insieme con i relativi modelli
- modello IVA 26PR/99, prospetto riepilogativo della società controllante, contenente la liquidazione dell'IVA di gruppo,
- modello IVA 26LP/99, prospetto delle liquidazioni periodiche, nel quale vengono riepilogate le liquidazioni periodiche della società controllante e delle società controllate che hanno partecipato alla compensazione dei debiti e dei crediti IVA

5. SANZIONI

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle principali sanzioni previste dalla legge nei casi di inosservanza degli obblighi relativi alla dichiarazione annuale

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato con decreto si applica la sanzione da lire 500 000 a 4 000 000 (articolo 8, comma 1, D Lgs n 471 del 1997)
Per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di L 500 000 Se non e do-

vuta l'imposta si applica la sanzione da L 500 000 a L 4 000 000 (art 5, comma 1, D Lgs 471/97)
Se nella dichiarazione è indicata un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito (art 5, comma 4, D Lgs 471/97)
Nel caso di richiesta di rimborso per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione la sanzione anzidetta va applicata alla somma non spettante (art 5, comma 5, D Lgs 471/97)
L'omissione o l'indicazione inesatta o incompleta di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente (Partita IVA ecc) e del suo rappresentante nonché per la determinazione del tributo, oppure l'indicazione in maniera inesatta e incompleta di ogni altro elemento di controllo, comporta la sanzione da L 500 000 a L 4 000 000 (art 8, comma 1, D Lgs 471/97)
La mancanza o l'incompletezza degli atti o documenti del quali è prevista la conservazione, l'esibizione o la trasmissione degli stessi all'ufficio finanziario richiedente, ovvero l'allegazione degli stessi alla dichiarazione qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello, comporta la sanzione da L 500 000 a L 4 000 000 (art 8, comma 2,1 D Lgs 471/97)
Per il mancato o insufficiente versamento dell'IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche, in acconto o a saldo è applicatile la sanzione amministrativa pari al 30 % delle somme non versate (art 13, comma 1, D Lgs 471/97)
La sanzione del 30% è ridotta ad un ottavo o ad un sesto se il versamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla prescritta scadenza ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, a condizione che nello stesso termine venga eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta corrispondente rispettivamente al 3,75 per cento ovvero del 5% degli importi versati tardivarnente e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (art 13 D Lgs 472/97)
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli art 1 e 4 del D L 10 luglio 1982, n 429 convertito in legge 7 agosto 1982, n 516 e successive modificazione In particolare l'omessa dichiarazione costituisce reato punito con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10 a 20 milioni di lire, quando l'ammontare del corrispettivi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire, qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 000 000 di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due ami o dell'ammenda fino a 5 milioni di lire
Inoltre è sanzionata penalmente con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da 5 a 10 milioni di lire, la presentazione di documenti contraffatti o alterati, al fine di evadere l'IVA o di conseguire, un indebito rimborso, ovvero di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi

copia per il contribuente

CODICE FISCALE

'99 **MODELLO VR**
RICHIESTA DI RIMBORSO
DEL CREDITO IVA RELATIVO AL 1998

CONTRIBUENTE	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME
	DATA DI NASCITA: GIORNO, MESE, ANNO — SESSO M F — COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV.
	PARTITA IVA — CODICE ATTIVITÀ — NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE
	INDICARE IL NUMERO DI TELEFONO E/O DI FAX AL QUALE SI DESIDERANO RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI — TELEFONO prefisso numero — FAX prefisso numero
DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)	CODICE FISCALE 1 — CODICE CARICA 2
	Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale 3 GIORNO MESE ANNO 1 9 — Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore 4 GIORNO MESE ANNO 1 9
QUADRO VR RIMBORSI **Sez. 1** - Determinazione dell'importo richiesto a rimborso	**VR1** TOTALE CREDITI (somma dei righi VL9 colonna 2 e da VL13 a VL18) .000
	VR2 TOTALE DEBITI (rigo VL9 colonna 1 + rigo VL10 + rigo VL11 + rigo VL12) .000
	VR3 CREDITO D'IMPOSTA (rigo VR1 − rigo VR2) .000
	VR4 IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO .000
Sez. 2 - Causale del rimborso *(barrare la relativa casella)*	**VR5** SE IL RIMBORSO È RICHIESTO IN EURO BARRARE LA CASELLA 1

	Art. 30, c. 2	Art. 30, c. 3					Art. 34, c. 9
VR6	Cessazione attività 1	let. a) Aliquota media 2	let. b) Operazioni non imponibili 3	let. c) Acquisto e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca 4	let. d) Operazioni non soggette all'imposta art. 7 5	let. e) Condizione art. 17, 2° c. 6	Esportazioni e altre operazioni non imponibili 7

Sez. 3 - Art. 30, comma 4 Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio	**VR7** ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 1996 .000
	VR8 ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 1997 .000
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA

copia per l'ufficio

CODICE FISCALE

'99 MODELLO VR
RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO AL 1998

CONTRIBUENTE

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME

DATA DI NASCITA: GIORNO, MESE, ANNO — SESSO M F — COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV.

PARTITA IVA — CODICE ATTIVITÀ — NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE

INDICARE IL NUMERO DI TELEFONO E/O DI FAX AL QUALE SI DESIDERANO RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI — TELEFONO: prefisso, numero — FAX: prefisso, numero

DICHIARANTE
(Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE 1 — CODICE CARICA 2

Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale — 3 GIORNO, MESE, ANNO 19

Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore — 4 GIORNO, MESE, ANNO 19

QUADRO VR RIMBORSI

Sez. 1 - Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

VR1	TOTALE CREDITI (somma dei righi VL9 colonna 2 e da VL13 a VL18)	000
VR2	TOTALE DEBITI (rigo VL9 colonna 1 + rigo VL10 + rigo VL11 + rigo VL12)	000
VR3	CREDITO D'IMPOSTA (rigo VR1 − rigo VR2)	000
VR4	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	000

Sez. 2 - Causale del rimborso *(barrare la relativa casella)*

VR5 SE IL RIMBORSO È RICHIESTO IN EURO BARRARE LA CASELLA 1

	Art. 30, c. 2	Art. 30, c. 3					Art. 34, c. 9
VR6	Cessazione attività 1	lett. a) Aliquota media 2	lett. b) Operazioni non imponibili 3	lett. c) Acquisto e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca 4	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta (art. 7) 5	lett. e) Condizione art. 17, 2° c. 6	Esportazioni e altre operazioni non imponibili 7

Sez. 3 - Art 30, comma 4 Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

VR7	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 1996	000
VR8	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 1997	000

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE — FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
Data di presentazione	Sottoscrizione
GIORNO MESE ANNO	In caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

copia per il concessionario

CODICE FISCALE

'99

MODELLO VR
RICHIESTA DI RIMBORSO
DEL CREDITO IVA RELATIVO AL 1998

CONTRIBUENTE

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME

DATA DI NASCITA: GIORNO MESE ANNO — SESSO M F — COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV.

PARTITA IVA — CODICE ATTIVITÀ — NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE

INDICARE IL NUMERO DI TELEFONO E/O DI FAX AL QUALE SI DESIDERANO RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI — TELEFONO: prefisso numero — FAX: prefisso numero

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE 1 — CODICE CARICA 2

Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale — 3 GIORNO MESE ANNO 1 9

Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore — 4 GIORNO MESE ANNO 1 9

QUADRO VR RIMBORSI

Sez. 1 - Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

VR1	TOTALE CREDITI (somma dei righi VL9 colonna 2 e da VL13 a VL18)	000
VR2	TOTALE DEBITI (rigo VL9 colonna 1 + rigo VL10 + rigo VL11 + rigo VL12)	000
VR3	CREDITO D'IMPOSTA (rigo VR1 – rigo VR2)	000
VR4	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	000

Sez. 2 - Causale del rimborso *(barrare la relativa casella)*

VR5 SE IL RIMBORSO È RICHIESTO IN EURO BARRARE LA CASELLA 1

VR6	Art. 30, c. 2	Art. 30, c. 3					Art. 34, c. 9
	Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisto e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)	lett. e) Condizione art. 17, 2° c.	Esportatore o altre operazioni non imponibili
	1	2	3	4	5	6	7

Sez. 3 - Art. 30, comma 4 Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

VR7	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 1996	000
VR8	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 1997	000

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE — FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
Data di presentazione	Sottoscrizione
GIORNO MESE ANNO	In caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

ISTRUZIONI

Modello VR per la richiesta di rimborso del credito IVA

4.3. – MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA

PREMESSA

Il **modello VR** deve essere utilizzato solo da quei contribuenti IVA compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata che intendano richiedere il rimborso del credito d imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d imposta 1998
Il modello deve essere presentato direttamente al concessionario della riscossione competente territorialmente a partire dal 1° febbraio 1999 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata
Si ritiene opportuno precisare infine che la durata delle fideiussioni o delle garanzie fideiussorie ha effetto dalla data di erogazione del rimborso fino al 31 dicembre dell'anno di decadenza dell azione accertatrice dell Ufficio aumentata di un numero di giorni pari a quelli di ritardo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta della documentazione relativa al rimborso

4.3.1 – DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

Per la compilazione dei riquadri Contribuente e dichiarante si rinvia a quanto gia precisato al par 4 1 1
Si precisa che per quanto riguarda il codice di attivita esso deve essere rilevato dalla vigente tabella dei codici di attivita ai quali bisogno riferirsi nei casi in cui sussistano dubbi in merito al corretto codice da indicare
Peraltro si aggiunge che nel riquadro Contribuente deve essere anche indicato il **Numero di iscrizione nel registro delle imprese,** istituito presso le Camere di Commercio per ditte individuali societa ecc (purche risulti gia attribuito e conosciuto dal contribuente)

4.3.2 – QUADRO VR – RIMBORSI

SEZIONE 1 – Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

Nel **rigo VR1** *va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma de*gli importi indicati nel rigo VL9 colonna 2 e nei righi VL13 VL14 VL15 VL16 VL17 e VL18 del modello di dichiarazione annuale IVA relativa all anno 1998
Nel **rigo VR2** deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL9 colonna 1 e nei righi VL10 VL11 e VL12 del modello di dichiarazione annuale IVA
Nel **rigo VR3** va indicata la differenza tra il rigo VR1 e VR2 che deve sempre coincidere con l importo risultante dal rigo VL19 della dichiarazione annuale IVA
Nel **rigo VR4** va indicato l importo di cui si chiede il rimborso che deve in ogni caso coincidere con l importo risultante dal rigo VX19 della dichiarazione annuale IVA
Nel **rigo VR5** va barrata l apposita casella qualora il contribuente prescelga la modalita di rimborso in *EURO*

SEZIONE 2 – Causale del rimborso

Si precisa che il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attivita (senza limiti di importo) ovvero se ricorre almeno una delle ipotesi previste dall art 30 comma 3 o dall art 34 comma 9 In tali ipotesi se l eccedenza d imposta detraibile risultante dal rigo VR3 della sezione 1 e superiore a 5 milioni di lire, il rimborso compete anche se viene richiesto per un importo inferiore
Oltre alle predette ipotesi, evidenziate nella Sezione 2 del quadro VR, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un eccedenza d imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d imposta detraibili riportate in detrazione nell anno successivo In tal caso il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di 5 milioni di lire (vedi sezione 3)

Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi.

ATTENZIONE: si chiarisce che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori non possono chiedere il rimborso del credito per le dichiarazioni parziali" presentate a norma dell art 74-bis comma 1 contenenti le operazioni effettuate anteriormente all *inizio della procedura concorsuale* (*cfr R M n 181/E del 12 7 1995*)
Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino in particolare le *circolari della Direzione Generale Tasse n 2 del 12 gennaio 1990, n 13 del 5 marzo 1990 e n 5 del 31 gennaio 1991* e relativamente all'attuale criterio di calcolo dell aliquota media, la *circolare n 81/E del 14 marzo 1995*

Si analizzano di seguito le singole ipotesi di rimborso previste nel **rigo VR6**

1) Art. 30, comma 2 - Cessazione di attività (casella 1)

In caso di cessazione attivita ove risulti dall ultima dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui e cessata l attivita un credito IVA il dichiarante deve barrare la casella 1 appositamente prevista

Art. 30, comma 3

2) Casella 2 - Aliquota media

Si ricorda che l art 4 comma 6 del D L 28 giugno 1995 n 250 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n 349 (art 3 commi 5 e 6) ha modificato (dal 1° gennaio 1995) i criteri di calcolo dell *aliquota media al fine di determinare la sussistenza del diritto al* rimborso ai sensi dell art 30 terzo comma lettera a) da parte di quei contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote piu basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti E stato infatti normativamente previsto che
- ai fini del calcolo dell aliquota media (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili Pertanto a differenza di quanto avveniva per il passato tra gli acquisti devono ritenersi comprese anche le spese generali,
- il diritto al rimborso spetta se l aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni maggiorata del 10% supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate (Vedasi il par 2 della *circolare n 81/E del 14 marzo 1995*)
Si avverte che le suddette aliquote medie devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale
Pertanto tutti i contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell art 30 comma 3 lett a) devono barrare la casella 2 del quadro VR

3) Casella 3 - Operazioni non imponibili

La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell art 30 comma 3 lett b) in quanto hanno effettuato nell anno operazioni non imponibili di cui agli artt 8 8-bis e 9 del D P R n 633 nonche le operazioni non imponibili indicate negli artt 40, comma 9, 52 e 58 del D L 331/93 per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 1998

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da
- esportazioni operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8 8-bis e 9 nonche operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc),
- cessioni di cui agli artt 41, 52 e 58 del D L n 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall art 40, commi 4 bis 5 6 e 8 del citato D L 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta,
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Comunita Europea (art 50-bis, comma 4, lettera f) del D L n 331/1993),
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità Europea (art 50-bis comma 4 lettera g) del D L n 331/1993),
Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Comunita europea dalle

agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell art 74ter (vedasi *la R M n VI 13-1110/94 del 5 novembre 1994*) Sono da comprendere anche le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D L n 41/1995
Per quanto concerne la determinazione dell ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell anno d imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE28 e VE27 del modello annuale di dichiarazione IVA In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei moduli
Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unita superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate come sopra determinati, risulta superiore al 25%

4) Casella 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art 30 comma 3 lett c) limitatamente all'imposta relativa all acquisto o all importazione di beni ammortizzabili nonche di beni e servizi per studi e ricerche
Riguardo all imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili si ricorda che compete il rimborso dell imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 1998 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti nel caso in cui non ne sia gia stato chiesto il rimborso ma dalle annotazioni contabili l imposta risulti riportata in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr *circolare n 13/1990*)
Si chiarisce per i produttori agricoli di cui all art 34 che tale casella 4 deve essere barrata solo nel caso in cui risulti una imposta residua relativa ad acquisti di beni strumentali ammortizzabili effettuati fino al 31 dicembre 1993, rimborsabile ai sensi dell art 6 del D L 24 dicembre 1983 n 746
Si precisa altresi che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili ma anche per l acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr la *circolare n 2/1990*),

5) Casella 5 - Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)

La casella 5 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell art 30 comma 3 lett d) che abbiano effettuato nel 1998 prevalentemente operazioni non soggette all imposta per effetto dell art 7
Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell IVA ai sensi dell art 7 effettuate all estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione
Si chiarisce che al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all ammontare complessivo delle operazioni effettuate occorre comprendere fra le predette operazioni dell art 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8 8-bis e 9 nonche le operazioni di cui agli articoli 40 comma 9 52 e 58 del D L 331/93
Inoltre si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni fuori campo di cui al citato art 7 non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione determinato applicando i criteri previsti dall art 6

6) Casella 6 - Condizioni previste dall'art. 17, secondo comma

La fattispecie concerne gli operatori non residenti che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art 17 comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale e legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA, purché l eccedenza detraibile del periodo d'imposta (risultante al rigo VR3) sia superiore a 5 milioni di lire

7) Casella 7 - Art. 34, comma 9 - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili

La casella 7 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell art 8 primo comma, dell'art 38-quater e dell'art 72 nonche cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima Il rimborso compete per l ammontare corrispondente all IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 1998 ovvero anche prima di tale anno (e cioe negli anni 1994-1995-1996 - 1997) se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale L importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo (cfr *C M n 145/E del 10 giugno 1998*)
In particolare si chiarisce che il rimborso compete senza limiti d importo purche l eccedenza detraibile risultante al rigo VR3 risulti superiore a 5 milioni di lire

SEZIONE 3: ARTICOLO 30, COMMA 4

– Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

AVVERTENZA
Si pone in evidenza che, nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) puo barrare eventualmente anche la casella 4 della sezione 2 in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche sempreche l imposta afferente i detti acquisti non risulti gia compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3

Per la compilazione della sezione 3 vedasi anche le avvertenze di questo stesso paragrafo

Anche fuori delle ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (1996-97 98) risultino eccedenze d imposta a credito In tal caso il rimborso puo essere richiesto anche se inferiore a 5 milioni di lire, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte ovviamente non chiesta gia a rimborso) In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da riportare rispettivamente ai **righi VR7** e **VR8**)
– per l anno 1996 l importo e quello risultante al codice L26 della dichiarazione 1996
– per l anno 1997 l importo e quello risultante al rigo VH26 se e stata presentata la dichiarazione IVA separatamente ovvero se e stato presentato il modello UNICO al dato corrispondente alla differenza tra gli importi indicati ai righi VL18 e VX5
Per l anno 1998 l IVA computata in detrazione corrisponde all importo indicato nel rigo VR3 del modello VR

AVVERTENZE PER LE SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il modello VR non deve essere compilato dalle societa partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell ambito del gruppo per le quali la societa controllante intenda chiedere il rimborso Per dette eccedenze infatti il rimborso puo essere richiesto dalla controllante (previa compilazione del prospetto riepilogativo IVA 26PR/99) qualora sussistano in capo a ciascuna controllata, i requisiti di legge previsti dall art 30 (cfr *circolare n 13 del 5 3 1990*) relativamente alla eccedenza d imposta detraibile, ricavabile per differenza tra gli importi indicati ai codici VK4 e VK5 di ciascuna dichiarazione L importo effettivamente richiesto a rimborso deve essere indicato nel rigo VK6)

Il modello VR deve essere invece compilato nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti nella sezione 2, a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla societa dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo

Solo in talune particolari ipotesi, come ad esempio nel caso di cessazione del controllo nel corso dell anno con successiva incorporazione, nello stesso periodo d imposta, di altra societa legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio, deve essere compilata la sezione 3

4.3.3 – SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO.

Si pone in evidenza che il modello di richiesta di rimborso deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale
Per ulteriori chiarimenti sulla sottoscrizione del modello si rinvia al paragrafo 2 4 del fascicolo generale delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA

copia per il contribuente

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

'99

MOD. IVA 26 PR/99
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

QUADRO VA

DISTINTA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

	PARTITA IVA	ULTIMO MESE	RIMBORSO IMPORTO	CAUSALE	CREDITO COMPENSATO
VA1			000		000
VA2			000		000
VA3			000		000
VA4			000		000
VA5			000		000
VA6			000		000
VA7			000		000
VA8			000		000
VA9			000		000
VA10			000		000
VA11			000		000
VA12			000		000
VA13			000		000
VA14			000		000
VA15			000		000
VA16			000		000
VA17			000		000
VA18			000		000
VA19			000		000
VA20			000		000
VA21			000		000
VA22			000		000
VA23			000		000

VA24 Totale dei rimborso e numero dei soggetti per i quali si richiede 000

VA25 Numero di soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo

VA26 Numero di soggetti del gruppo che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

QUADRO VX

VERSAMENTI

Sez. 1 - Prospetto dei versamenti periodici

		ESTREMI DEL VERSAMENTO					
		CODICE CONCESSIONE	GIORNO	MESE	ANNO	BANCA/POSTE CODICE AZIENDA	COD. CAB
VX1	GENNAIO				19		
VX2	FEBBRAIO				19		
VX3	MARZO				19		
VX4	APRILE				19		
VX5	MAGGIO				19		
VX6	GIUGNO				19		
VX7	LUGLIO				19		
VX8	AGOSTO				19		
VX9	SETTEMBRE				19		
VX10	OTTOBRE				19		
VX11	NOVEMBRE				19		
VX12	DICEMBRE acconto				19		
VX13	DICEMBRE saldo se in euro				19		

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

VX15	Imposta da versare per il gruppo in sede di dichiarazione annuale (rigo VL20 - rigo VL19 - rigo VL21 + rigo VL22)	000
VX16	N. rate / Importo versato / in euro — Codice concessione; Giorno Mese Anno 19; Banca/Poste codice azienda; Cod. CAB	
VX17	IVA a credito da ripartire tra i righi VX18 e VX19 (rigo VL19 - rigo VL20 + rigo VL21 - rigo VL22)	000
VX18	Importo da riportare in detrazione	000
VX19	Importo richiesto a rimborso	000

QUADRO VK

VK20 Eccedenza di credito di gruppo compensata 000

copia per il contribuente

QUADRO VH
Liquidazioni periodiche

Crediti ovvero debiti	VH1	000 000	VH2	000 000	VH3	000 000	VH4	000 000
Crediti ovvero debiti	VH5	000 000	VH6	000 000	VH7	000 000	VH8	000 000
Crediti ovvero debiti	VH9	000 000	VH10	000 000	VH11	000 000	VH12	000 000
VH13 Acconto dovuto								000

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

	Rigo	Descrizione	1 - DEBITI	2 - CREDITI
Sez. 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA sulle operazioni imponibili	000	
	VL2	IVA relativa alle operazioni di cui all'art. 17, c. 3, e 74, c. 1 lett. e)	000	
	VL3	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di cui all'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/1993, annotati sui registri di cui agli artt. 23 o 24	000	
	VL4	IVA a debito (somma dei righi da VL1 a VL3)	000	
	VL5	IVA ammessa in detrazione		000
	VL6	Imposta detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché dei prodotti soggetti ad accisa		000
	VL7	Imposta trattenuta relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature per l'anno 1998		000
	VL8	IVA detraibile (somma dei righi VL5, VL6 e VL7)		000
	VL9	**IMPOSTA DOVUTA** (VL4 – VL8) **O A CREDITO** (VL8 – VL4)	000	000
Sez. 2 - Calcolo dell'IVA a debito o a credito	VL10	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) e rettifiche acconto (v. Istruzioni)	000	
	VL12	Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali e/o versati a seguito di ravvedimento operoso	000	
	VL13	Credito risultante dal prospetto 1997 e dalle dichiarazioni 1997 delle società del gruppo non richiesto a rimborso		000
	VL14	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		000
	VL15	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche, e per l'acconto		000
	VL16	Versamenti periodici, compresi l'acconto e gli interessi trimestrali		000
	VL17	Eccedenza dell'imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1997 dagli agricoltori in regime normale		000
	VL18	Versamenti integrativi d'imposta		000
	VL19	**IVA a credito** [(VL9 colonna 2+VL13+VL14+VL15+VL16+VL17+VL18) – (VL9 colonna 1 + VL10+VL12)] ovvero		000
	VL20	**IVA a debito** [(VL9 colonna 1 +VL10+VL12) - (VL9 colonna 2 + VL12 + VL13 + VL14 + VL15 + VL16 + VL17 + VL18)]	000	
	VL21	Credito di imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale		000
	VL22	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	000	

QUADRO VR
RIMBORSI

Rigo	Descrizione	
VR6	Eccedenza detraibile del 1996 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod. L26 prospetto riepilogativo 1996)	000
VR7	Eccedenza detraibile del 1997 computata in detrazione nell'anno successivo (da rigo VL26 prospetto riepilogativo 1997)	000

ALLEGATI AL PROSPETTO
Garanzie relative alle eccedenze di credito compensate (indicare il numero)

SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO
Firma

copia per l'ufficio

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

'99

MOD. IVA 26 PR/99
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
- PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

QUADRO VA

DISTINTA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

	PARTITA IVA	ULTIMO MESE	RIMBORSO IMPORTO	RIMBORSO CAUSALE	CREDITO COMPENSATO
VA1			000		000
VA2			000		000
VA3			000		000
VA4			000		000
VA5			000		000
VA6			000		000
VA7			000		000
VA8			000		000
VA9			000		000
VA10			000		000
VA11			000		000
VA12			000		000
VA13			000		000
VA14			000		000
VA15			000		000
VA16			000		000
VA17			000		000
VA18			000		000
VA19			000		000
VA20			000		000
VA21			000		000
VA22			000		000
VA23			000		000

VA24 Totale dei rimborsi e numero dei soggetti per i quali si richiede 000

VA25 Numero di soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo

VA26 Numero di soggetti del gruppo che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

QUADRO VX

VERSAMENTI

Sez. 1 - Prospetto dei versamenti periodici

		ESTREMI DEL VERSAMENTO					
		CODICE CONCESSIONE	GIORNO	MESE	ANNO	BANCA/POSTE CODICE AZIENDA	COD. CAB
VX1	GENNAIO				19		
VX2	FEBBRAIO				19		
VX3	MARZO				19		
VX4	APRILE				19		
VX5	MAGGIO				19		
VX6	GIUGNO				19		
VX7	LUGLIO				19		
VX8	AGOSTO				19		
VX9	SETTEMBRE				19		
VX10	OTTOBRE				19		
VX11	NOVEMBRE				19		
VX12	DICEMBRE acconto				19		
VX13	DICEMBRE saldo se in euro				19		

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

VX15 Imposta da versare per il gruppo in sede di dichiarazione annuale (rigo VL20 - rigo VL19 - rigo VL21 + rigo VL22) 000

N. rate importo versato in EURO

	CODICE CONCESSIONE	GIORNO	MESE	ANNO	BANCA/POSTE CODICE AZIENDA	COD. CAB
VX16				19		

VX17 IVA a credito da ripartire tra i righi VX18 e VX19 (rigo VL19 - rigo VL20 + rigo VL21 + rigo VL22) 000

VX18 Importo da riportare in detrazione 000

VX19 Importo richiesto a rimborso 000

QUADRO VK

VK30 ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO COMPENSATA 000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

copia per l'ufficio

QUADRO VH
Liquidazioni periodiche

Crediti ovvero debiti	VH1	000 / 000	VH2	000 / 000	VH3	000 / 000	VH4	000 / 000
Crediti ovvero debiti	VH5	000 / 000	VH6	000 / 000	VH7	000 / 000	VH8	000 / 000
Crediti ovvero debiti	VH9	000 / 000	VH10	000 / 000	VH11	000 / 000	VH12	000 / 000
VH13 Acconto dovuto								000

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Rigo	Descrizione	1 - DEBITI	2 - CREDITI
VL1	IVA sulle operazioni imponibili	000	
VL2	IVA relativa alle operazioni di cui agli artt. 17, c. 3, e 74, c. 1 lett. a)	000	
VL3	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di cui all'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/1993, annotati sui registri di cui agli artt. 23 e 24	000	
VL4	IVA a debito (somma dei righi da VL1 a VL3)	000	
VL5	IVA ammessa in detrazione		000
VL6	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché dei prodotti soggetti ad accisa		000
VL7	Imposta trattenuta relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature per l'anno 1998		000
VL8	IVA detraibile (somma dei righi VL5, VL6 e VL7)		000
VL9	IMPOSTA DOVUTA (VL4 – VL8) O A CREDITO (VL8 – VL4)	000	000

Sez. 2 - Calcolo dell'IVA a debito o a credito

Rigo	Descrizione	1 - DEBITI	2 - CREDITI
VL10	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) e rettifiche acconto (v. istruzioni)	000	
VL12	Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali e/o versato a seguito di ravvedimento operoso	000	
VL13	Credito risultante dal prospetto 1997 e dalle dichiarazioni 1997 delle società del gruppo non richiesto a rimborso		000
VL14	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		000
VL15	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche, o per l'acconto		000
VL16	Versamenti periodici, compresi l'acconto e gli interessi trimestrali		000
VL17	Eccedenza dell'imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1997 dagli agricoltori in regime normale		000
VL18	Versamenti integrativi d'imposta		000
VL19	IVA a credito [(VL9 colonna 2+VL13+VL14+VL15+VL16+VL17+VL18) – (VL9 colonna 1 + VL10+VL12)]		000
	ovvero		
VL20	IVA a debito [(VL9 colonna 1 +VL10+VL12) - (VL9 colonna 2 + VL12 + VL13 + VL14 + VL15 + VL16 + VL17 + VL18)]	000	
VL21	Credito di imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale		000
VL22	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	000	

QUADRO VR
RIMBORSI

Rigo	Descrizione	
VR6	Eccedenza detraibile del 1996 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod. L26 prospetto riepilogativo 1996)	000
VR7	Eccedenza detraibile del 1997 computata in detrazione nell'anno successivo (da rigo VL26 prospetto riepilogativo 1997)	000

ALLEGATI AL PROSPETTO

Garanzie relative alle eccedenze di credito compensate (indicare il numero)

SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO

Firma

copia per il concessionario

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

'99

MOD. IVA 26 PR/99
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
- PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

QUADRO VA
DISTINTA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

	PARTITA IVA	ULTIMO MESE	RIMBORSO IMPORTO	CAUSALE	CREDITO COMPENSATO
VA1			000		000
VA2			000		000
VA3			000		000
VA4			000		000
VA5			000		000
VA6			000		000
VA7			000		000
VA8			000		000
VA9			000		000
VA10			000		000
VA11			000		000
VA12			000		000
VA13			000		000
VA14			000		000
VA15			000		000
VA16			000		000
VA17			000		000
VA18			000		000
VA19			000		000
VA20			000		000
VA21			000		000
VA22			000		000
VA23			000		000

VA24 Totale del rimborso e numero dei soggetti per i quali si richiede 000

VA25 Numero di soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo

VA26 Numero di soggetti del gruppo che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

QUADRO VX
VERSAMENTI
Sez. 1 - Prospetto dei versamenti periodici

		ESTREMI DEL VERSAMENTO					
		1 CODICE CONCESSIONE	2 GIORNO	MESE	ANNO	3 BANCA/POSTE CODICE AZIENDA	4 COD. CAB
VX1	GENNAIO				19		
VX2	FEBBRAIO				19		
VX3	MARZO				19		
VX4	APRILE				19		
VX5	MAGGIO				19		
VX6	GIUGNO				19		
VX7	LUGLIO				19		
VX8	AGOSTO				19		
VX9	SETTEMBRE				19		
VX10	OTTOBRE				19		
VX11	NOVEMBRE				19		
VX12	DICEMBRE acconto				19		
VX13	DICEMBRE saldo se in euro				19		

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

VX15 Imposta da versare per il gruppo in sede di dichiarazione annuale (rigo VL20 - rigo VL19 - rigo VL21 + rigo VL22) 000

N. rate Importo versato in EURO

VX16				19		

VX17 IVA a credito da ripartire tra i righi VX18 e VX19 (rigo VL19 - rigo VL20 + rigo VL21 - rigo VL22) 000

VX18 Importo da riportare in detrazione 000

VX19 Importo richiesto a rimborso 000

QUADRO VK

VK30 ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO COMPENSATA 000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

copia per il concessionario

QUADRO VH
Liquidazioni periodiche

Crediti	VH1	000	VH2	000	VH3	000	VH4	000
ovvero debiti		000		000		000		000
Crediti	VH5	000	VH6	000	VH7	000	VH8	000
ovvero debiti		000		000		000		000
Crediti	VH9	000	VH10	000	VH11	000	VH12	000
ovvero debiti		000		000		000		000
VH13 Acconto dovuto								000

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
VL1	IVA sulle operazioni imponibili	000	
VL2	IVA relativa alle operazioni di cui all'art. 17, c. 3, e 74, c. 1 lett. e)	000	
VL3	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di cui all'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/1993, annotati sui registri di cui agli artt. 23 o 24	000	
VL4	IVA a debito (somma dei righi da VL1 a VL3)	000	
VL5	IVA ammessa in detrazione		000
VL6	Imposta detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché dei prodotti soggetti ad accisa		000
VL7	Imposta relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature per l'anno 1998		000
VL8	IVA detraibile (somma dei righi VL5, VL6 e VL7)		000
VL9	**IMPOSTA DOVUTA (VL4 – VL8) O A CREDITO (VL8 – VL4)**	000	000

Sez. 2 - Calcolo dell'IVA a debito o a credito

VL10	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) e rettifiche acconto (v. istruzioni)	000	
VL12	Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali e/o versato a seguito di ravvedimento operoso	000	
VL13	Credito risultante dal prospetto 1997 e dalle dichiarazioni 1997 delle società del gruppo non richiesto a rimborso		000
VL14	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		000
VL15	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche, e per l'acconto		000
VL16	Versamenti periodici, compresi l'acconto e gli interessi trimestrali		000
VL17	Eccedenza dell'imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1997 dagli agricoltori in regime normale		000
VL18	Versamenti integrativi d'imposta		000
VL19	IVA a credito [(VL9 colonna 2+VL13+VL14+VL15+VL16+VL17+VL18) – (VL9 colonna 1 + VL10+VL12)]		000
	ovvero		
VL20	IVA a debito [(VL9 colonna 1 +VL10+VL12) - (VL9 colonna 2 + VL12 + VL13 + VL14 + VL15 + VL16 + VL17 + VL18)]	000	
VL21	Credito di imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale		000
VL22	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	000	

QUADRO VR
RIMBORSI

VR6	Eccedenza detraibile del 1996 computata in detrazione nell'anno successivo (da rigo L26 prospetto riepilogativo 1996)	000
VR7	Eccedenza detraibile del 1997 computata in detrazione nell'anno successivo (da rigo VL26 prospetto riepilogativo 1997)	000

ALLEGATI AL PROSPETTO
Garanzie relative alle eccedenze di credito compensate (indicare il numero)

Firma

SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO

copia per il contribuente

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO FIRMA

copia per l'ufficio

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

'99 **MOD. IVA 26 LP/99**
PROSPETTO
DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
- PERIODO D'IMPOSTA 1998 -

CODICE FISCALE

SOCIETÀ CONTROLLANTE

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLANTE

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

copia per l'ufficio

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK3	Eccedenza di debito ovvero	000
VK4	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

ISTRUZIONI

Prospetti riepilogativi (modelli IVA 26PR/99 e IVA 26LP/99)

ISTRUZIONI
Modelli IVA 26PR/99 e IVA 26LP/99

Analogamente all anno precedente i 2 modelli IVA riepilogativi della li quidazione dell IVA di gruppo (articolo 73 del D P R n 633/1972 e D M 13 dicembre 1979) **modelli IVA 26PR/99 e IVA 26 LP/99** - non devono più essere allegati alla dichiarazione dell ente o società control lante ma devono essere presentati dalla capogruppo al Concessionario della riscossione territorialmente competente sia che contengano o meno una richiesta di rimborso Inoltre si precisa che al modello IVA 26 PR/99 devono essere allegate sia le garanzie prestate dalle singole società relativamente alle proprie eccedenze di credito compensate sia le garanzie prestate per l eccedenza di credito di gruppo compensata

1) MODELLO IVA 26 PR/99 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Il modello IVA 26 PR/99 è predisposto in tre copie due copie (una per l Ufficio e una per il Concessionario) vanno presentate al Concessionario della riscossione e una copia deve essere trattenuta dal contribuente
Il modello si compone di sei quadri (VA VX VK VH VL e VR)

QUADRO VA – Distinta delle società del gruppo

Nel quadro devono essere elencati tutti i soggetti partecipanti alla com pensazione dell IVA (compreso la controllante) indicando per ciascuno il numero di partita IVA Se il periodo di controllo ha riguardato l intero anno deve essere indicato il numero 12 e nel caso in cui il controllo sia cessato nel corso dell anno deve essere indicato l ultimo mese di con trollo
Deve essere indicato inoltre per ciascun soggetto l importo della quota di rimborso ad esso imputabile la causale (indicando il codice desunto dalla sottoindicata tabella 1) e l eccedenza di credito compensata
Per la corretta indicazione della causale si rinvia ai chiarimenti sub pa ragrafo 4 3 2 del fascicolo generale delle istruzioni

Tabella n. 1 - Causali di rimborso

1 – Cessazione dell attività
2 – Art 30 c 3 lett a) Aliquota media
3 – Art 30 c 3 lett b) Effettuazione operazioni non imponibili
4 – Art 30 c 3 lett c) Beni ammortizzabili nonché studi e ricerche
5 – Art 30 c 3 lett d) Prevalenza di operazioni non soggette all imposta (art 7)
6 – Art 30 c 3 lett e) Condizione art 17, 2° comma,
7 – Art 34 comma 9 - Esportazioni e altre operazioni non imponi- bili

Nel **rigo VA24,** indicare l importo complessivo chiesto a rimborso per i soggetti in possesso dei requisiti di legge nonché il numero di tali sog getti

Nel **rigo VA25** deve essere indicato il numero complessivo dei soggetti che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo, compresa la con trollante

Nel **rigo VA26** indicare il numero dei soggetti del gruppo che hanno fruito di particolari agevolazioni agli effetti dell'IVA a seguito di eventi eccezionali (vedi la *tabella* n 2 del fascicolo generale delle istruzioni)

Se i soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo superano il nume ro di 23 occorre presentare altri prospetti (mod IVA 26 PR/99) compi lando oltre all intestazione, il solo quadro VA In tal caso i righi VA24 VA25 e VA26 devono essere compilati solo sul primo prospetto

QUADRO VX – Distinta dei versamenti

In tale quadro devono essere riportati gli estremi dei versamenti effet tuati dall ente o società controllante per l'intero gruppo, conseguenti alle liquidazioni periodiche trasferite dall ente o società controllante e dalle società controllate, ed annotati nel registro riassuntivo previ sto dall articolo 4 del D M 13 dicembre 1979 tenuto dalla capo gruppo
Mentre si rimanda al paragrafo 4 1 2 del fascicolo generale delle istruzioni per le modalità di compilazione del quadro VX per quanto riguarda l'indicazione dell acconto (**codice VX12 acconto**) e del sal do (**codice VX13 saldo**) si precisa che devono essere indicati i dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di acconto e di saldo per l'inte ro gruppo previsto dall articolo 6 della L 29 dicembre 1990, n 405 (cfr *circolare n 52 del 3 dicembre 1991, par 5, circolare n 73 del 10 dicembre 1992 e circolare n 40 dell 11 dicembre 1993*)

In particolare in ordine ai criteri per l imputazione dell acconto versato dall ente o società controllante per l intero gruppo alle liquidazioni men sili e trimestrali cui la stessa potrebbe essere tenuta ed alle conseguenti annotazioni nel registro delle risultanze periodiche di gruppo si fa rinvio a quanto precisato nel paragrafo 4 1 2 delle istruzioni generali relati vamente all acconto versato dai soggetti con contabilità separata in quanto in entrambi i casi deve procedersi ad un unico versamento dopo aver compensato tutti i debiti con i crediti
Per quanto riguarda inoltre la particolare ipotesi di doppie liquidazioni d imposta derivanti dalla partecipazione al gruppo di società tenute all effettuazione di liquidazioni mensili e di altre tenute alle liquidazioni trimestrali si richiama quanto disposto dal D M 21 ottobre 1988 che ha modificato l articolo 4 del D M 13 dicembre 1979

– rigo VX15, importo da versare Nel rigo deve essere indicato l am montare complessivo dell importo da versare per il gruppo in sede di di chiarazione annuale, ricavato dalla somma algebrica dei righi (VL20+ VL22 VL19 VL21).

– rigo VX16. Nel rigo devono essere indicati l importo versato e gli estremi del relativo versamento

– rigo VX17, IVA a credito da ripartire tra i successivi righi VX18 e VX19 Il relativo importo è ricavabile dalla somma dei righi VL19 e VL21 diminuita dei righi VL20 e VL22

Nel caso in cui la società controllante per il gruppo, intenda riportare integralmente in detrazione per l anno successivo il credito d imposta deve indicare al **rigo VX18** il medesimo importo del rigo VX17 Nel ca so in cui invece, intenda richiedere il rimborso totale della differenza a credito sussistendone le condizioni, deve indicare al **rigo VX19** il me desimo importo del rigo VX17

Nel caso infine in cui intenda richiedere il rimborso parziale deve com pilare entrambi i righi VX18 e VX19, con l'avvertenza che la somma de gli importi indicati ai righi stessi deve essere pari all importo indicato nel rigo VX17

QUADRO VK – Eccedenza di credito di gruppo compensata

Si pone in evidenza che nel **rigo VK30** devono essere indicate le ecce denze di credito residue delle società del gruppo che, non avendo tro vato compensazione nell'anno precedente (1997) e non essendo state quindi garantite sono state computate in detrazione nell'anno 1998 dalla controllante ed hanno trovato compensazione con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo nel corso dello stesso anno (1998) Si fa presente come precisato con *risoluzione ministeria le n 626305 del 20 dicembre 1989*, che per esigenze di chiarezza contabile tali eccedenze di credito di gruppo si presumono compensate con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 1998

Per l ammontare indicato al rigo VK30 la controllante è tenuta a prestare le garanzie previste dall'articolo 6 del D M 13 dicembre 1979 in sede di presentazione del prospetto riepilogativo del gruppo Ovviamente, tali garanzie devono essere prestate distintamente dalle garanzie che la medesima controllante deve produrre per la eventuale eccedenza di credito compensata, risultante al rigo VK5 della propria dichiarazione relativa allo stesso anno d'imposta

QUADRO VH – Liquidazioni periodiche

In tale quadro devono essere riportati i dati contabili riferiti alle liquidazioni periodiche effettuate dall'ente o societa controllante per l intero gruppo, conseguenti alle liquidazioni periodiche trasferite dall'ente o societa controllante e dalle societa controllate, ed annotati nel registro riassuntivo previsto dall articolo 4 del D M 13 dicembre 1979 tenuto dalla capogruppo

Mentre si rimanda al paragrafo 4 2 7 del fascicolo generale delle istruzioni per le modalita di compilazione del quadro VH, si precisa che nel rigo VH13 deve essere indicato l acconto dovuto anche se diverso da quello versato

QUADRO VL – Liquidazione dell'imposta annuale

Il Quadro VL costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione annuale del debito o credito di imposta del gruppo

Sezione 1 – Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Nei righi da **VL1** a **VL3** deve essere riportata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti righi della dichiarazione della controllante e delle societa controllate, limitatamente al periodo di controllo
– nel **rigo VL4** va riportato il totale dell IVA a debito determinato dalla somma degli importi risultanti ai righi VL1 VL2 VL3,
– nei **righi VL5, VL6** e **VL7** deve essere indicata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti righi delle dichiarazioni di tutti i soggetti del gruppo
– nel **rigo VL8** va indicata l IVA detraibile data dalla somma dei righi VL5 VL6 e VL7
– nel **rigo VL9** va riportata l imposta dovuta, da indicare nella colonna 1 ovvero l imposta a credito da indicare nella colonna 2
Nel rigo risultera per il periodo d imposta un IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL4 e VL8 qualora l importo di rigo VL4 risulti superiore a quello di rigo VL8 ovvero un IVA a credito, data dalla differenza tra il rigo VL8 e il rigo VL4

Sezione 2 – Calcolo dell'IVA a debito o a credito

Nel **rigo VL10** va indicato l ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti dalla controllante per l'intero gruppo Detto ammontare va aumentato dell eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo VL10 dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 1998 da parte di societa aderente alla liquidazione di gruppo

In merito ai requisiti necessari per potersi avvalere della procedura dei rimborsi infrannuali si ricorda, come precisato con la citata *risoluzione ministeriale n 626305 del 20 dicembre 1989*, che essi debbono sussistere nei confronti delle societa che hanno trasferito il credito oggetto della richiesta di rimborso

Al riguardo si sottolinea che l'importo dei rimborsi infrannuali deve essere indicato ancorché essi, regolarmente richiesti dalla controllante, non siano stati ancora eseguiti.

Inoltre nello stesso rigo VL10 deve essere compreso anche la quota dell importo dell acconto eventualmente versato dalla controllante per le societa controllate uscite dal gruppo dopo il 27 dicembre (termine finale per il versamento dell acconto) Per tale particolare ipotesi si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nel paragrafo 4 2 7 - Acconto - e nel paragrafo 3 4 1 delle istruzioni generali,

– nel **rigo VL12**, deve essere indicata la somma degli interessi a debito trasferiti dalle societa controllate relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali (vedasi la *circolare ministeriale n 37 del 30 aprile 1993*), in tale rigo devono essere indicati anche gli interessi versati a seguito di ravvedimento ai sensi dell art 13 del decreto legislativo n 472 del 1997, sia dalle singole societa che dal gruppo,

– nel **rigo VL13**, deve essere indicato l'ammontare del credito dell anno precedente non richiesto a rimborso, risultante al rigo VL26 del Modello 26PR riepilogativo relativo all anno 1997, presentato dalla controllante per l intero gruppo, aumentato degli eventuali importi indicati nel rigo VL13 delle singole dichiarazioni delle societa partecipanti alla liquidazione di gruppo,

– nel **rigo VL14** deve essere indicato l'eventuale credito di gruppo chiesto a rimborso in anni precedenti nell'ipotesi in cui l Ufficio IVA o l Ufficio delle Entrate abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l anno 1998 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale

Nello stesso rigo devono essere compresi anche i crediti di quelle societa del gruppo che abbiano compilato il rigo VL14 delle proprie dichiarazioni annuali

– nel **rigo VL15** va indicato il particolare credito d'imposta utilizzato dalle singole societa per le liquidazioni periodiche o per l acconto

Si fa rinvio per tale rigo riepilogativo al paragrafo 4 2 8 delle Istruzioni generali

– nel **rigo VL16** va indicato il totale dei versamenti periodici compresi l acconto e gli interessi trimestrali relativi all anno 1998 eseguiti per il gruppo al Concessionario della riscossione o mediante delega ad Istituti o Aziende di credito o Uffici postali

– nel **rigo VL17**, va indicata la somma dei righi VL17 delle dichiarazioni delle controllate riguardante l eccedenza dell imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1997 dagli agricoltori in regime normale

– nel **rigo VL18** va riportato il totale dei versamenti relativi al periodo d imposta 1998 effettuati dalle societa del gruppo (con esclusione delle somme pagate per sanzioni) relativi ad operazioni gia annotate nel registro riassuntivo Si ricorda che in tale rigo non devono essere riportati i versamenti integrativi d imposta effettuati nell'anno 1998, ma relativi ad anni precedenti In tale rigo deve essere compresa anche la somma degli importi del rigo VL18 delle dichiarazioni di tutte le societa aderenti alla liquidazione di gruppo,

– nel **rigo VL19**, va riportato il totale dell IVA a credito da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL9 a VL18) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL9 a VL12) Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi

– nel **rigo VL20** va indicato l'importo risultante dalla seguente formula

[(VL9 colonna 1 + VL10 + VL12) - (VL9 colonna 2 + VL12 + VL13 +VL14+ VL15 + VL16 +VL17 + VL18)]

– nel **rigo VL21**, va indicato il totale dei crediti d imposta utilizzati dalle società aderenti al gruppo in sede di dichiarazione annuale (vedi commento all'inizio delle presenti istruzioni sul quadro VL e il paragrafo 4 2 8 del fascicolo generale delle istruzioni),

– nel **rigo VL22**, va indicato il totale degli interessi trasferiti, dalle societa con liquidazioni trimestrali aderenti al gruppo, in sede di dichiarazione annuale

ALLEGATI AL PROSPETTO

Si precisa che la controllante deve allegare al prospetto IVA 26 PR/99 sia le **garanzie** prestate dalle singole societa partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati) sia la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata

Nell'apposita **casella** occorre indicare il numero di garanzie allegate al prospetto

QUADRO VR – RIMBORSI

Tale quadro deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile dell'ultimo triennio prevista dall'articolo 30 comma 4, che può essere effettuata solo dalla società controllante nel caso in cui abbia riportato, nei due anni immediatamente precedenti (1996 e 1997), una eccedenza di credito di gruppo (rilevabile dal codice L26 e dal rigo VL26 dei prospetti riepilogativi degli anni precedenti) computandola in detrazione nell anno successivo, ed abbia rilevato, anche per l'anno d'imposta 1998, una ecced enza di credito di gruppo (al rigo VX17 del presente prospetto riepilogativo) In presenza delle suddette condizioni, il rimborso puo essere richiesto dalla controllante per il minore degli importi relativi alle predette eccedenze detraibili, da indicare nei righi VR6 e VR7 (al riguardo si consultino le istruzioni generali, al paragrafo 4 3)

2) MODELLO IVA 26 LP/99 – PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Il modello IVA 26 LP/99 e predisposto in due copie una riservata al contribuente (da utilizzare come minuta) l altra destinata all Ufficio La copia destinata all Ufficio deve essere firmata dal rappresentante dell'ente o società controllante

Nel prospetto deve essere indicato, nel primo riquadro, il riepilogo delle liquidazioni periodiche dell'ente o societa controllante e, negli altri, il riepilogo di quelle di ciascuna societa controllata partecipante alla compensazione dell IVA nell'anno d imposta

In corrispondenza del rigo '**Conguaglio annuale** " deve essere indicato, rispettivamente, il credito o il debito trasferito in sede di dichiarazione annuale, risultanti dal relativo rigo della dichiarazione annuale di ciascuna società (**Rigo VX17 ovvero rigo VX15**)

Devono essere indicate, inoltre, in corrispondenza dei righi **VK3** e **VK4**, rispettivamente, l'eccedenza di debito o l'eccedenza di credito trasferita riportate dai righi VK3 e VK4 della dichiarazione annuale di ogni singola società

Nel quadro "**Determinazione dell'acconto** ", deve essere indicato, per ciascuna società, l'ammontare del debito o del credito d'imposta trasferito al gruppo per la determinazione dell'acconto da versare (Cfr la *circolare ministeriale n 52 del 3 dicembre 1991*)

Nel caso in cui le societa controllate siano in numero superiore a 11, si utilizzeranno altri prospetti, nei quali dovra essere tralasciata la compilazione del primo riquadro riservato alla societa controllante

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO RIPORTATO SUL FRONTE DELLA BUSTA E CHE SIANO VISIBILI IL TIPO DI MODELLO, L'ANNO DI PRESENTAZIONE, IL NOME, IL COGNOME O LA DENOMINAZIONE E IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE.
IN CASO CONTRARIO LE BANCHE E GLI UFFICI POSTALI NON ACCETTANO LA DICHIARAZIONE.

MINISTERO DELLE FINANZE

AVVERTENZE: QUESTA BUSTA DEVE ESSERE UTILIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TRAMITE LE BANCHE E GLI UFFICI POSTALI.

VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO RIPORTATO SUL FRONTE DELLA BUSTA E CHE SIANO VISIBILI IL TIPO DI MODELLO, L'ANNO DI PRESENTAZIONE, IL NOME, IL COGNOME O LA DENOMINAZIONE E IL CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE.
IN CASO CONTRARIO LE BANCHE E GLI UFFICI POSTALI NON ACCETTANO LA DICHIARAZIONE.

copia per il contribuente

Mod. IVA 74 bis

MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE Art. 74 Bis D.P.R. 633/72

(operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente
la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa)

Società/Ditta

Partita I.V.A. | | | | | | | | | | | Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | |

Curatore Fallimentare o Commissario liquidatore   data di nomina | | | | | | |

N. Tel.

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | N. Fax

Domicilio Fiscale

Sentenza di Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa:

Tribunale di   data

i successivi importi sono espressi in migliaia di lire / in EURO		IMPONIBILE	IMPOSTA
A1	Rimanenze finali al 31 dicembre dell'anno precedente		
A2	Rimanenze alla data del fallimento		
A3	Ammontare delle operazioni non imponibili		
A4	Ammontare delle operazioni esenti		
A5	Ammontare delle operazioni imponibili e relativa imposta		
A6	Ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione		
A7	Ammontare degli altri acquisti		
A8	IVA ammessa in detrazione		
A9	Credito anno precedente non richiesto a rimborso		
A10	Versamenti periodici dovuti		
A11	Versamenti periodici effettuati		
A12	Ammontare dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1 lett. a)		
A13	Ammontare dell'IVA sugli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40 commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93 annotati nei registri di cui agli articoli 23 e 24		
A14	Ammontare dell'IVA detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34 1° comma effettuate ai sensi degli articoli 8, 1° comma, 38 quater e 72 nonché dei prodotti soggetti ad accisa		
A15	IVA a credito [(A8+A9+A11+A14) — (A5+A12+A13)]		
	OVVERO		
A16	IVA a debito [(A5+A12+A13) — (A8+A9+A11+A14)]		
A17	Ammontare delle cessioni intracomunitarie		
A18	Ammontare delle cessioni alla Repubblica di San Marino		
A19	Ammontare degli acquisti intracomunitari di beni		
A20	Ammontare degli acquisti dalla Repubblica di San Marino		

Sottoscrizione della dichiarazione   Firma

copia per l'ufficio

Mod. IVA 74 bis

MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE Art. 74 Bis D.P.R. 633/72

(operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa)

Società/Ditta

Partita I.V.A. Codice Fiscale

Curatore fallimentare o Commissario liquidatore data di nomina

N. Tel.

Codice Fiscale N. Fax

Domicilio Fiscale

Sentenza di Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa

Tribunale di n. data

i successivi importi sono espressi: in migliaia di lire / in EURO		IMPONIBILE	IMPOSTA
A1	Rimanenze finali al 31 dicembre dell'anno precedente		
A2	Rimanenze alla data del fallimento		
A3	Ammontare delle operazioni non imponibili		
A4	Ammontare delle operazioni esenti		
A5	Ammontare delle operazioni imponibili e relativa imposta		
A6	Ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione		
A7	Ammontare degli altri acquisti		
A8	IVA ammessa in detrazione		
A9	Credito anno precedente non richiesto a rimborso		
A10	Versamenti periodici dovuti		
A11	Versamenti periodici effettuati		
A12	Ammontare dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1 lett. a)		
A13	Ammontare dell'IVA sugli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40 commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93 annotati nei registri di cui agli articoli 23 e 24		
A14	Ammontare dell'IVA detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34 1° comma effettuate ai sensi degli articoli 8, 1° comma, 38 quater e 72 nonché dei prodotti soggetti ad accisa		
A15	IVA a credito [(A8+A9+A11+A14) — (A5+A12+A13)] OVVERO		
A16	IVA a debito [(A5+A12+A13) — (A8+A9+A11+A14)]		
A17	Ammontare delle cessioni intracomunitarie		
A18	Ammontare delle cessioni alla Repubblica di San Marino		
A19	Ammontare degli acquisti intracomunitari di beni		
A20	Ammontare degli acquisti dalla Repubblica di San Marino		

Sottoscrizione della dichiarazione Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
Data di presentazione	Sottoscrizione
GIORNO MESE ANNO	In caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

ISTRUZIONI

per la compilazione della dichiarazione IVA Mod. 74-bis

Premessa

La dichiarazione prevista dall'art 8 comma 5, del D P R 22 luglio 1998, n 322, è predisposta in duplice esemplare uno per l'ufficio ed uno per il contribuente

Deve essere presentata o spedita dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla data di nomina, al competente ufficio IVA o delle Entrate (ove istituito)

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa

Nella dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa (societa - ditta partita IVA e codice fiscale) ed i dati del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nominativo data di nomina codice fiscale numero telefonico e di fax e domicilio fiscale) nonche il tribunale che ha emesso la sentenza con il numero e la data della stessa La scelta operata per la tenuta della contabilita in *EURO* o in lire deve essere evidenziata barrando la casella corrispondente nell'apposito spazio Conseguentemente i dati devono essere indicati in migliaia di lire ovvero in unita di *EURO*

Si chiarisce che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l anno d imposta comprensiva di due moduli il primo per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tali date

AVVERTENZE:

- Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione si fa rinvio ai chiarimenti indicati nel fascicolo generale delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA relativa all anno precedente alla data di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa
- Ove non diversamente specificato gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D P R 26 ottobre 1972 n 633

Dati contabili

- **Rigo A1** valore delle rimanenze risultante al 31 dicembre dell anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa

- **Rigo A2** valore delle rimanenze alla data di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa

I dati da indicare dal rigo A3 al rigo A8 devono riferirsi al periodo 1° gennaio – data di dichiarazione di fallimento

- **Righi A3** ed **A4** riportare rispettivamente il totale delle operazioni attive non imponibili e delle esenti

- **Rigo A5** ammontare complessivo delle operazioni imponibili, (cessioni di beni e prestazioni di servizi), e della relativa imposta

- **Rigo A6** totale degli acquisti dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni o servizi, e della relativa imposta

- **Rigo A7** totale degli altri acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini IVA, e totale dell IVA riguardante le operazioni imponibili

- **Rigo A8** ammontare dell'IVA ammessa in detrazione, tenuto conto dei limiti alla detrazione previsti dagli articoli 19 19bis 19-bis1 e 19-bis2

- **Rigo A9** credito IVA dell anno precedente non richiesto a rimborso

- **Rigo A10** ammontare delle risultanze a debito delle liquidazioni periodiche comprensivo degli interessi dell 1,50% per le liquidazioni trimestrali

- **Rigo A11** totale dei versamenti periodici effettuati comprensivo degli interessi dell 1 50% per le liquidazioni trimestrali

- **Rigo A12** ammontare dell IVA relativa alle seguenti operazioni
- operazioni di cui all articolo 17 comma 3, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura da registrare sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti) comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Citta del Vaticano o dalla Repubblica di S Marino,
- compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (art 74, comma 1, lett e)

- **Rigo A13** imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi di cui all'art 40 commi 4-bis 5 6 e 8 del D L n 331/1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni prestazioni accessorie, intermediazioni)

N.B. : *Gli importi di cui ai righi A12 e A13 non devono essere compresi nel rigo A5 colonna imposta mentre i corrispondenti imponibili vanno compresi tra gli acquisti (righi A6 e A7)*

- **Rigo A14**, importo detraibile (c d IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell'art 8, primo comma, dell art 38-quater e dell'art 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A - parte prima

L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali forfettarie di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato

- **Rigo A15** compilare nel caso in cui la somma degli importi di cui ai righi A8 A9, A11 ed A14 risulti superiore alla somma degli importi di cui ai righi A5 (colonna imposta), A12 ed A13 Viceversa, compilare il **rigo A16** nel caso in cui la somma degli importi di cui ai righi A8, A9 A11 e A14 risulti inferiore alla somma degli importi di cui ai righi A5 (colonna imposta), A12 ed A13

- **Rigo A17** importo complessivo delle cessioni e prestazioni intracomunitarie non imponibili al netto delle variazioni in diminuzione Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari ancorche annotati anche nei registri delle fatture emesse

Vanno compresi nel rigo
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all art 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n 427 tra le quali sono comprese sia l ipotesi in cui il cedente nazionale consegni dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest ultimo sia l ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell imposta relativa all'operazione,
- le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A – parte prima allegata al D P R n 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel particolare regime di cui all art 34 dello stesso D P R
- le cessioni intracomunitarie estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Comunità europea (art 50-bis comma quattro, lett f, del D L n 331/1993)
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all art 40 commi 4-bis 5 6 e 8 del decreto legge n 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia sempre che i beni a fine lavorazione siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri

- **Rigo A18**, importo complessivo delle cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi

- **Rigo A19** importo complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione Devono essere compresi
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari dei beni di cui all art 74 commi 7 e 8, non soggetti all'imposta ai sensi dell art 42, comma 1, del D L 331/1993,
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli articoli 8 8-bis e 9, richiamati dall'art 42 comma 1 del D L 331/1993
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond* compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art 50-bis, comma 4, lettera a) del D L n 331/1993 ,
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta,
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall imposta ai sensi dell'art 10, richiamato dall'art 42, comma 1, del D L 331/1993,
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell IVA per i quali ai sensi dell'art 19 bis 1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta

- **Rigo A20**, ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato le relative fatture a norma del 3° comma dell art 17 Nello stesso rigo deve essere compreso l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sammarinese

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal **curatore fallimentare** o dal **commissario liquidatore.**

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

98A10964

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale L. 484.000
- semestrale L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale L. 396.000
- semestrale L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi
- annuale L. 110.000
- semestrale L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 102.000
- semestrale L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 260.000
- semestrale L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 101.000
- semestrale L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 254.000
- semestrale L. 138.000

Tipo F - *Completo* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F)
- annuale L. 1.045.000
- semestrale L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2)
- annuale L. 935.000
- semestrale L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189